

**Rapporto  
alla Commissione trilaterale  
di Valéry Giscard d'Estaing  
Henry Kissinger  
Yasuhiro Nakasone  
e documentazione di riferimento**

# **Le relazioni est-ovest negli anni '90**

**FrancoAngeli**

«Lo Spettatore Internazionale»

*Collana di studi e documentazione di politica, economia e strategia internazionale*

a cura dell'Istituto Affari Internazionali

Direttore: Natalino Ronzitti

Segretaria di redazione: Sandra Passariello

La collana «Lo Spettatore Internazionale» si compone di una serie di monografie promosse dall'Istituto Affari Internazionali, con l'intento di rispondere all'interesse per i problemi del mondo e della politica estera, che si va diffondendo in Italia parallelamente al crescere del suo ruolo internazionale e dell'interdipendenza con gli altri paesi. La pace, il disarmo e la sicurezza da una parte, l'integrazione europea, la cooperazione economica e lo sviluppo tecnologico dall'altra, costituiscono altrettanti sottotemi che la collana affronterà. Oltre a ciò l'Istituto Affari Internazionali pubblica regolarmente con l'editore Franco Angeli un annuario sulla politica estera del nostro paese dal titolo: «L'Italia nella politica internazionale».

**Rapporto  
alla Commissione trilaterale  
di Valéry Giscard d'Estaing  
Henry Kissinger  
Yasuhiro Nakasone  
e documentazione di riferimento**

# **Le relazioni est-ovest negli anni '90**

**FrancoAngeli**

Copyright © 1990 by Istituto Affari Internazionali, Roma, Italy

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.

I lettori che desiderano essere regolarmente informati sulle novità pubblicate dalla nostra Casa Editrice possono scrivere, mandando il loro indirizzo, alla “Franco Angeli, Viale Monza 106, 20127 Milano”, ordinando poi i volumi direttamente alla loro Libreria.

## INDICE

Presentazione (di <i>Cesare Merlini</i> )	pag. 7
<b>1. Rapporto alla Commissione trilaterale di Valéry Giscard d'Estaing, Henry Kissinger, Yasuhiro Nakasone, 8-10 aprile 1989</b>	» 15
<b>2. Documentazione:</b>	
1. Documento della conferenza di Stoccolma sulle mi- sure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa 19 settembre 1986	» 51
2. Trattato tra gli Stati Uniti e l'Unione delle repubbli- che socialiste sovietiche per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio Washington, 8 dicembre 1987	» 71
3. Dichiarazione comune sull'istaurazione di relazioni ufficiali fra la Comunità economica europea e il Consi- glio di mutua assistenza economica Lussemburgo, 25 giugno 1988	» 109
4. Rapporto della Nato sulle forze convenzionali in Europa: i dati 25 novembre 1988	» 111

5. Documento conclusivo della riunione di Vienna della  
Csce  
4 novembre 1986-19 gennaio 1989 pag. 137
6. Dichiarazione del Comitato dei ministri della Difesa  
degli Stati membri del Patto di Varsavia  
30 novembre 89 » 177
- Cronologia (*a cura di Roberto Zadra*) » 185

## *Presentazione*

Scrivere di relazioni Est-Ovest oggi comporta il rischio di essere superati da avvenimenti che evolvono con grande rapidità; basta scorrere la cronologia degli ultimi anni, in appendice, per rendersene conto. Da questo rischio, inevitabilmente, non è andato esente il pur recente rapporto alla Commissione trilaterale tenuto da Valéry Giscard D'Estaing, Henry Kissinger, Yasuhiro Nakasone.

La nascita, non diciamo di una democrazia ma di un certo parlamentarismo o, meglio, assemblearismo in Urss; elezioni semilibere e governo a direzione non comunista in Polonia; partito comunista che cambia nome a sé stesso e allo Stato e nel contempo avvia elezioni democratiche in Ungheria (con tanto di messaggio di scuse a Dubcek per aver partecipato all'annientamento della «primavera di Praga») sono eventi successivi al rapporto, nel quale ancora si invoca la «rimozione della dottrina Breznev». Per contro in quella Cina, che qua e là sembra essere citata ad esempio, il movimento popolare verso una maggiore libertà è prima sfuggito di mano, almeno per la sua componente studentesca, e poi è stato soffocato nel sangue, facendo retrocedere la Repubblica popolare verso tempi bui, che quasi ricordano la dittatura ideologica della «banda dei quattro».

Tuttavia il documento conserva tutta la sua validità, in quanto la sua ambizione non è di fare una diagnosi del mutamento ad Est, quanto di proporre una strategia all'Ovest nei confronti di tale mutamento, di cui si dà per scontato un certo

grado di imprevedibilità degli esiti. Una prima stesura, fatta all'inizio dell'anno, prima del lungo incontro degli autori a Mosca con Michail Gorbaciov e con vari altri esponenti sovietici, si dimostrò inadeguata rispetto alle indicazioni quivi emerse e al magnetismo personale del capo del Cremlino. Così che il rapporto dovette essere riscritto in gran parte.

Le indicazioni strategiche per l'Occidente possono sintetizzarsi in tre punti principali:

1. Uno schema concettuale per i negoziati di disarmo fondato su passi successivi e paralleli per le varie categorie di armi—nucleari convenzionali e chimico batteriologiche—caratterizzati ciascuno dal mantenimento della sicurezza della difesa (requisito su cui convergono anche i sovietici) ma anche della deterrenza nucleare e della stabilità (requisito al quale i sovietici si stanno con esitazione avvicinando).

Il testo su questo primo punto denota una certa fiducia sulle probabilità di successo.

2. Un criterio per la collaborazione economica con l'Est e per la partecipazione dei paesi oggi comunisti alle istituzioni economiche internazionali. Benché non esplicita, si percepisce che una distinzione viene fatta fra il caso dell'Urss e quello dei paesi satelliti, quelli in particolare, dove più è avanzata la trasformazione. Le dimensioni e la struttura dell'economia sovietica implicano che non ha senso pensare a un massiccio trasferimento di capitali dai paesi industrializzati; piuttosto occorre sviluppare la cooperazione industriale, la formazione dei quadri e gli scambi commerciali. Il discorso è diverso per la Polonia e l'Ungheria.

Questo punto invece rivela tutta la preoccupazione, quasi un pessimismo per gli insoddisfacenti risultati raggiunti finora dalla perestroika, per gli inestricabili nodi dei sistemi economici all'uscita del comunismo, per la grande distanza che separa questi dalle condizioni minimali per stabilire relazioni «normali» con le economie occidentali e per partecipare all'interdipendenza e alle istituzioni internazionali.

3. Un consistente sostegno al ruolo personale, difficile e coraggioso di Gorbaciov, pur sempre un dichiarato leader comunista. La crescente impazienza dell'opinione pubblica, la resistenza della «vecchia guardia» e l'insorgere dei nazionalismi etnici sono registrati come altrettanti ostacoli sullo strettissimo cammino, aperto davanti al segretario generale del Pcus e presidente dell'Urss fra due baratri: quello del fallimento e del ritorno e quello dell'esplosione del sistema. Due baratri che rappresentano entrambi gravissime incognite per l'Occidente, senza che questo possa molto fare affinché il processo in corso eviti di precipitarvi. La chiave di lettura di questo punto è dunque quello dell'apprensione.

Sulla partecipazione alle istituzioni economiche internazionali la strategia proposta è quella del ricorso all'«anticamera». Ciò vale per le istituzioni mondiali, come il Fondo monetario internazionale (e la Banca mondiale) e come il Gatt, per le quali si risponde alle richieste di partecipazione avanzate da Mosca, proponendo lo stato di osservatore. La Polonia ed altri paesi dell'Est sono già membri del Fmi (non senza problemi): ma la presenza dell'Unione Sovietica in questa istituzione avrebbe significati politici, oltre che economici di grande rilievo.

E ciò vale per le istituzioni europee, come la Comunità, per la quale si propone la formula dell'associazione a titolo dell'art. 238 del trattato di Roma. La cosa riguarda, in questo caso, i paesi dell'Europa orientale; ipoteticamente, oggi, solo la Polonia e l'Ungheria.

L'approccio dell'anticamera si giustifica in verità, poiché siamo, come già detto, in un processo dalle conclusioni, dalle modalità e dai tempi alquanto incerti. Quindi non chiudere, anzi schiudere le porte, ma non fare passi irreversibili potrebbe essere la soluzione giusta. Tuttavia, a guardare le cose da più vicino – quel che gli autori del rapporto, sintetico e d'insieme, non hanno deliberatamente fatto – non si possono evitare degli interrogativi importanti circa, per esempio, il signifi-

cato e la messa in pratica del ruolo di osservatore al Fmi (quali i poteri, quali i doveri) o le attese di adesione che lo stato di associato alla Comunità genera nel paese in questione, essendo l'art. 238 stato concepito, almeno per gli Stati europei, proprio come premessa all'adesione.

Il caso della Turchia associata alla Cee dal 1964 e candidata all'adesione dal 14 aprile 1987 (con non poco imbarazzo per i paesi membri e per le istituzioni comuni, da tempo trincerati dietro un «sì, ma più in là») è indicativo. Dunque l'anticamera rischia di farsi affollata, dopo che anche l'Austria e perfino il Marocco hanno proposto domanda di adesione.

Bisognerà approfondire questi problemi tenendo in considerazione l'esistenza di altre istituzioni, come il Comecon (il Consiglio di cooperazione economica, che raggruppa i paesi dell'Est, Unione Sovietica in testa, costituito in parallelo e, inizialmente, in competizione con il Mercato comune) e come l'Efta (l'area di libero scambio a cui partecipano i paesi europei occidentali che per motivi politici o altri, non hanno aderito alla Comunità, ma sulla Comunità gravitano inevitabilmente e crescentemente).

L'Efta potrebbe essere una migliore anticamera per paesi come la Polonia e l'Ungheria, avviati nel processo di riforma, data l'assenza di implicazioni politiche (che la Comunità ha o cerca di avere) e data la probabile compatibilità con la contemporanea presenza nel Comecon, di cui non si vede al momento l'opportunità di un'interruzione.

Le istituzioni di Bruxelles non con questo vanno messe da parte. Al contrario, i recenti accordi da esse conclusi sia con il Comecon nel suo insieme sia bilateralmente con l'Urss e con altri paesi dell'Est europeo, recano in sé potenzialità di sviluppo rilevanti. Ancora più rilevante è la decisione espressa dal Vertice dei sette principali paesi industrializzati, a Parigi nel luglio scorso, di affidare alla Comunità europea un mandato di coordinamento dell'aiuto occidentale (non solo europeo) alla Polonia e all'Ungheria.

Quello che è fattibile in tema di cooperazione economica

più o meno istituzionalizzata si inquadra nel complesso negoziale, che dovrebbe definire il contesto di sicurezza, un contesto necessariamente evolutivo. Nelle appendici del presente volume sono forniti i testi che di questo contesto costituiscono gli elementi di base e in cui vanno inserite le proposte per una strategia occidentale, come quella fornita dal rapporto.

Dette queste strategie, contemplate queste ipotesi, tenuti in debito conto i contesti negoziali, resta il fatto che il futuro delle relazioni Est-Ovest dipende soprattutto dall'esito delle evoluzioni interne ai singoli paesi a regime comunista, a partire dall'Unione Sovietica e ivi comprendendo quelli dove l'evoluzione interna è bloccata come la Cecoslovacchia, o addirittura cammina a ritroso come la Romania (dove sono concepibili crisi di rottura, proprio per il contrasto con il mutamento esterno).

In Urss la miscela fra crisi economica, nazionalismo etnico e derive differenziate nei rapporti con i paesi finora satelliti, può risultare esplosiva. L'influenza dell'Occidente non può andare molto al di là delle simpatie per l'uomo Gorbaciov e per il processo di innovazione da lui introdotto. Il sostegno stesso alle riforme e ai riformatori è caratterizzato da incertezza sui ritmi di quelle e sulla natura politica di questi.

Ritenere che l'esito delle riforme sarà determinato dalla cooperazione con l'Occidente, che pertanto deve essere «generoso», o che la nuova classe dirigente sovietica sarà influenzata dal quadro negoziale, nel quale pertanto dobbiamo essere molto flessibili, è valutazione sbagliata. La cooperazione e i negoziati possono essere paragonati a una rete stradale, su cui il traffico è costituito dalle vetture dei paesi partecipanti. Se quelle dell'Europa dell'Est non hanno motori che funzionano, non si muoveranno; se hanno cattivi freni, andranno a sbattere; e se non hanno sterzo affidabile, diruperanno. Tutto questo quale che sia la condizione della rete stradale.

Di più: se anche il processo di evoluzione interna andasse avanti, non con questo il sistema internazionale ne acquisterà

automaticamente in stabilità. Per quanto odioso, il quadro di dipendenze e alleanze che l'Unione Sovietica ha realizzato negli anni, ha avuto il risultato di controllare certe rivalità nazionali e di imbrigliare certe ambizioni internazionali. Il moltiplicarsi delle rivendicazioni etnico-nazionalistiche, dai paesi baltici a quelli caucasici, e il risorgere di conflitti di frontiera (come quello fra Ungheria e Romania) di un tipo che in Europa occidentale speriamo di aver superato, costituiscono altrettanti interrogativi circa «l'ordine» che regnerebbe in una situazione più liberalizzata.

Occorre poi non dimenticare che al Cremlino esiste pur sempre un «bottone» con cui si può scatenare la guerra nucleare mondiale e che in quarant'anni si era conseguita una certa percezione del vertice sovietico che a questo bottone ha acceso e anche un certo dialogo circa le regole del gioco. Se lo stesso dialogo sarà possibile con la «nuova classe» resta da vedere.

In sintesi, come ha scritto il politologo francese Pierre Hassner, anche nell'ipotesi di un qualche successo delle riforme, «il risultato alla fine sarà quello di una situazione più favorevole alla libertà degli individui e all'indipendenza degli Stati, così come alle comunicazioni attraverso la linea che divide Est e Ovest e attraverso le frontiere nazionali, ma anche più imprevedibile, più instabile, insomma meno sicura di quella attuale».

Con queste prospettive caratterizzate da un notevole grado di incertezza, i paesi occidentali, ai quali è suggerita una strategia comune, hanno comuni interessi e obiettivi? Le risposte venute al movimento impresso da Gorbaciov sono state finora abbastanza coerenti. Certo alla cautela, quasi freddezza giapponese, in buona parte dovuta alla chiusura di Mosca sulla questione delle isole Kurili (ripetutamente menzionata nel rapporto, per insistenza – è facile indovinare – dell'autore giapponese) corrisponde la speciale attenzione tedesca, motivo di allarme e sospetto: «genscherismo», dal nome del ministro de-

gli Esteri di Bonn, è il nome dato a questa speciale attenzione dalla Thatcher, dalla destra francese e dai circoli più conservatori degli Stati Uniti. Tuttavia, l'Alleanza atlantica non è spaccata dalle iniziative gorbacioviane: l'America che abbandona l'Europa e la Germania che abbandona l'Occidente appaiono assai più come spauracchi e strumenti dialettici che come prospettive realisticamente prevedibili.

Lo stesso dibattito dedicato a questo rapporto dalla Commissione trilaterale, che non è quel complotto internazionale ad un tempo capitalista reazionario per certa sinistra europea e intollerabilmente «liberal» per certa destra americana, ma che è uno specchio sufficientemente fedele dello spettro delle posizioni occidentali, denota questa convergenza su una posizione di apertura di credito nei confronti di Gorbaciov, di cauta disponibilità al dialogo strategico e di sostegno alle riforme economiche. Precedenti dibattiti della Commissione, introdotti da altri rapporti sulle relazioni Est-Ovest furono assai più combattuti. Così avvenne nel 1986 quando ci si chiese come superare il deterioramento determinato dall'invasione dell'Afghanistan; o nel 1982, quando si contemplò un rilancio degli scambi economici fra i due blocchi, o prima ancora, nel 1978 quando la valutazione dell'Eurocomunismo e in particolare dell'evoluzione del Partito comunista italiano furono oggetto di polemica.

L'ipotesi stessa di una visita di una delegazione della Commissione a Mosca, ripetutamente avanzata fin dall'inizio della sua attività nel 1973 e continuamente rinviata per veti o dissensi, ha trovato subitaneo sbocco nel citato viaggio degli autori del rapporto, accompagnati dall'ufficio di presidenza, senza che la minima obiezione sia stata sollevata da chicchessia.

Sugli autori, infine: vale la pena notare che mai la Commissione aveva avuto una terna – la terna abituale della trilaterale: un americano, un europeo e un giapponese – così di alto livello: un ex-presidente della repubblica francese, un ex-primo ministro giapponese e un ex-capo (e quale capo!) della di-

plomazia statunitense. Certo tutti ex, ma significativi: Kissinger fu il protagonista indiscusso della prima distensione; Nakasone capeggia l'ala più aperta a Gorbaciov che ci sia a Tokio; Giscard tentò di inserire una Francia protagonista nel dialogo Est-Ovest degli anni '70, anche se il suo vertice con Breznev in Polonia fu un fiasco.

Per tutti e tre i tempi recenti non hanno coinciso con una fase di successo interno: Nakasone ha visto le sue possibilità di ritorno al potere travolte dallo scandalo Recruit, che ha scosso l'anziana classe politica giapponese; Giscard ha tentato l'avventura delle elezioni europee con la speranza di diventare presidente del parlamento della Comunità, onore invece andato a un giovane socialista spagnolo; a Kissinger è stato attribuito per un po' il prossimo ruolo di occulto pilota della politica estera della amministrazione Bush, da poco installata a Washington, ma questa ipotesi si è poi dissolta.

Resta che il rapporto alla Commissione trilaterale è stato redatto quando le loro *chances* erano aperte e il vigore del testo rispecchia tale stato di cose.

Roma, ottobre 1989

*Cesare Merlini*

# Rapporto alla Commissione trilaterale

di Valéry Giscard d'Estaing \*

Henry Kissinger \*\*

Yasuhiro Nakasone \*\*\*

*La Commissione trilaterale è stata creata nel 1973 da privati cittadini dell'Europa occidentale, del Giappone e dell'America settentrionale per stimolare una più stretta cooperazione tra queste tre regioni su problemi comuni. La Commissione trilaterale cerca di migliorare la comprensione di questi problemi da parte dell'opinione pubblica, di sostenere proposte per affrontarli congiuntamente e di alimentare un'abitudine e una pratica di lavoro comune fra le tre regioni.*

\* Membro dell'Assemblea nazionale e Presidente della Commissione affari esteri; ex-Presidente della Repubblica Francese

\*\* Presidente della Kissinger Associates Inc.; ex-Segretario di Stato; ex-Consigliere del Presidente per la Sicurezza nazionale

\*\*\* Membro della Dieta; ex-Primo ministro del Giappone

## *Premessa*

Questo rapporto è stato preparato per la Commissione trilaterale ed è reso pubblico sotto i suoi auspici. È stato discusso all'incontro della Commissione trilaterale svoltosi a Parigi l'8-9 aprile 1989. Gli autori hanno espresso liberamente le proprie opinioni. Le opinioni espresse sono di carattere personale e non hanno la pretesa di rappresentare quelle della Commissione o di qualsiasi organizzazione a cui gli autori siano associati. La Commissione si sta adoperando per dare più larga diffusione a questo rapporto come contributo a un dibattito informato e all'analisi dei problemi trattati.

Il rapporto è, nelle analisi e nelle conclusioni, responsabilità comune dei tre autori, anche se ciascuno di loro è stato aiutato da un coautore. Con Henry Kissinger ha lavorato William Hyland, editore di *Foreign Affairs* ed ex-Vice assistente del Presidente Usa per la Sicurezza nazionale. Con Valéry Giscard d'Estaing ha lavorato Julian Bullard, che nel 1988 ha lasciato la carica di ambasciatore della Gran Bretagna presso la Repubblica federale di Germania, ritirandosi dal servizio diplomatico. Bullard ha discusso le idee per il rapporto con i membri europei della Commissione trilaterale riuniti per il loro incontro regionale ad Oslo all'inizio dell'ottobre 1988. Si è anche consultato con funzionari e membri della Trilaterale nel corso di visite a Madrid, Lisbona, Bruxelles, L'Aja, Copenhagen, Roma, Bonn e Londra. Il coautore che ha lavorato con Yasuhiro Nakasone è il professor Hiroshi Kimura dello Slavic Research Center dell'università di Hokkaido. Nakasone è stato

aiutato anche da diverse altre persone che hanno formato un gruppo di studio riunitosi varie volte nel corso del progetto. Alla stesura del rapporto ha validamente contribuito Charles E. Morrison, consigliere scientifico del Japan Center for International Exchange di Tokyo e assistente speciale del Presidente dell'East-West Center delle Hawaii.

Gli autori principali e i loro collaboratori – insieme con Georges Berthoin, David Rockefeller e Yoshio Okawara, che fanno parte del gruppo dirigente della Commissione trilaterale, – hanno avuto discussioni con Mikhail Gorbaciov e altri leader sovietici a Mosca il 16-18 gennaio 1989. La Trilaterale è molto riconoscente al Presidium del Soviet Supremo dell'Urss per l'ospitalità con cui è stata accolta la delegazione.

Il lavoro su questo progetto è cominciato con una serie di incontri bilaterali tra gli autori nella primavera e nell'estate 1988. Gli autori e i loro collaboratori si sono incontrati a Londra il 20-21 settembre 1988 per discutere come impostare il rapporto e del prossimo viaggio a Mosca.

Altre discussioni bilaterali hanno avuto luogo prima di una nuova riunione degli autori e dei loro collaboratori svoltasi a Parigi il 15 gennaio 1989, alla vigilia della partenza per Mosca. Ulteriori incontri fra gli autori hanno avuto luogo nel marzo 1989. La discussione del rapporto nell'incontro annuale della Commissione trilaterale è stato preceduto da un incontro tra gli autori svoltosi l'8 aprile a Parigi.

## *Introduzione*

I rapporti Est-Ovest sono entrati in una nuova fase. I cambiamenti nella politica interna ed estera dell'Unione Sovietica hanno già modificato il clima e, in alcune aree, la sostanza dei rapporti Est-Ovest. Le nuove politiche di Mikhail Gorbaciov lasciano intravedere nuovi approcci al futuro del sistema interno dell'Unione Sovietica, della sua politica estera e dei rapporti Est-Ovest. Sarebbe però un errore analizzare questi rapporti o elaborare politiche per l'Occidente prendendo come termine di riferimento una singola personalità; per durare, tali politiche devono prendere in considerazione le necessità di fondo a cui l'Unione Sovietica deve far fronte e le opportunità che si offrono alle democrazie.

Abbiamo preparato questo rapporto nella convinzione che la sfida che è dinanzi ai nostri paesi darà forma al futuro dei rapporti internazionali per diversi decenni. I nostri paesi non hanno finora raggiunto un consenso sul significato di questa sfida, sulla misura in cui essa riflette un mutamento duraturo della politica sovietica e neppure sulla posizione da assumere nei suoi confronti.

Alcuni ritengono che, finché non si realizza in Urss un cambiamento molto più consistente, le democrazie industriali dovrebbero prudentemente aspettare, tenendosi da parte, e continuare le stesse politiche generali che hanno perseguito a partire dalla seconda guerra mondiale. Altri sostengono che la minaccia sovietica è cambiata così nettamente che gli attuali assetti difensivi e politici possono essere radicalmente modificati.

Basandoci sulla nostra comune esperienza nel trattare con i sovietici, sulle discussioni con gli attuali leader sovietici, compreso Gorbaciov, e sugli studi degli esperti in Occidente, crediamo che i nostri paesi abbiano una rara opportunità di cambiare la natura dei rapporti Est-Ovest in un senso vantaggioso per l'Occidente, a patto che sappiano definire un programma e una strategia chiari. D'altra parte, un atteggiamento di passività o, peggio, una reazione ritardata e non coordinata con le iniziative sovietiche lascerebbe il Cremlino libero di definire l'agenda Est-Ovest servendo soprattutto i propri interessi.

Pochi negano che i nostri paesi abbiano profondi interessi in gioco negli sviluppi in Urss. Per più di quattro decenni, la necessità di difendere la nostra sicurezza nazionale e la libertà di altri popoli dall'espansionismo sovietico ha imposto un onere tremendo ai nostri paesi e, talora, ai loro rapporti reciproci. Durante questo periodo, abbiamo dovuto vivere sotto la minaccia di un conflitto devastante. Andiamo orgogliosi del fatto che le difese sono state mantenute e il conflitto militare, grazie alla dissuasione, evitato.

Non ci aspettiamo di ridurre questi oneri in misura sostanziale dall'oggi al domani. Gorbaciov non può eliminare le radicali differenze nei sistemi, nelle vedute e negli interessi che hanno diviso il blocco sovietico dal mondo non comunista. Né dovrebbero aspettarselo i nostri leader. I cambiamenti si produrranno lentamente e in forme contraddittorie. Nel frattempo i nostri paesi dovranno mantenersi forti e non abbassare la guardia. Il passaggio a più pacifiche relazioni Est-Ovest non è certo garantito. Nuove fondamenta per i rapporti Est-Ovest, per essere solide, non possono che essere costruite faticosamente, mattone su mattone.

# *Tendenze in Urss*

## **In generale**

Il nostro giudizio sull'Unione Sovietica è basato su due premesse. Primo: le spinte al cambiamento nella politica interna ed estera sovietica riflettono una crisi del sistema comunista e non semplicemente le preferenze personali di un singolo leader sovietico. Secondo: l'allentamento delle tensioni Est-Ovest verificatosi alla fine degli anni '80 è qualitativamente differente da precedenti periodi di distensione.

In Mikhail Gorbaciov l'Unione Sovietica ha trovato un leader eccezionale, molto differente da qualunque altro suo predecessore. In uno stile e con un intuito particolari, Gorbaciov ha sposato la causa della riforma in modo più rapido e globale di qualsiasi altro leader. Siamo convinti, tuttavia, che sono le obiettive necessità a cui l'Unione Sovietica si trova a far fronte che determinano sia la necessità del cambiamento sia la sua direzione. Qualora Gorbaciov dovesse lasciare la scena, tali realtà continuerebbero a sorreggere la sua linea generale, anche se a un ritmo più lento e con uno stile meno esuberante.

Qualsiasi altro leader sovietico avrebbe infatti dovuto cercare di rivitalizzare l'economia e superare il perdurante malessere sociale. Analogamente, l'installazione, contraria alle previsioni dei sovietici, di forze nucleari intermedie americane in Europa occidentale in risposta al riarmo sovietico, la prolungata crisi in Polonia, la lunga controversia con la Cina, il raffreddamento dei rapporti con il Giappone e il fallimento del-

l'intervento militare sovietico in Afghanistan hanno condotto a una revisione della politica estera sovietica.

I nostri paesi hanno bisogno di definire una strategia basata su una corretta valutazione delle necessità che spingono l'Unione Sovietica verso una radicale riforma interna e una minore contrapposizione con l'Occidente. Crediamo che questi cambiamenti avrebbero luogo più rapidamente se durasse la leadership di Gorbaciov che se fossero al potere i suoi avversari politici conosciuti.

Allo stesso tempo, potrebbero instaurarsi equilibri alquanto differenti tra riforme economiche e politiche. L'intensificazione degli sforzi per soddisfare le aspirazioni popolari a un miglioramento del tenore di vita potrebbe essere bilanciata, sul modello cinese, da un rafforzamento dell'autorità politica centrale.

La nuova diplomazia sovietica ha un ritmo di sviluppo senza precedenti. Essa si misura non solo con i tradizionali problemi militari, ma anche con preoccupazioni politiche e regionali. Oltre che sui problemi di controllo degli armamenti, i sovietici hanno cercato compromessi su alcuni conflitti regionali, in particolare sull'Afghanistan. L'unione di questi due elementi, una volta realizzata, può portare a un nuovo concetto di sicurezza. Il meno che può fare l'Occidente è sviluppare una sua politica coerente e un suo programma in materia di sicurezza.

Gorbaciov ha pubblicamente affermato e ha ripetuto a noi la convinzione che, per portare avanti il programma di riforma interna, l'Unione Sovietica ha bisogno di migliorare i suoi rapporti con il mondo esterno. La grande priorità assegnata dai sovietici alla riforma interna ha in effetti, per i nostri paesi, un significato che va al di là dell'interrogativo se tali riforme avranno successo o meno. La priorità assegnata alla riforma interna storna, se non altro, energie dall'agenda tipica della guerra fredda.

L'importanza del programma di riforma deriva, in parte, dalla crisi di fiducia che è oggi così evidente in Unione Sovie-

tica. I precedenti leader sovietici nutrivano pochi dubbi sulla fondamentale superiorità del sistema economico socialista: nonostante il grande divario esistente tra il tenore di vita sovietico e quello occidentale, ritenevano che fosse solo una questione di tempo prima che il comunismo raggiungesse e superasse i paesi capitalistici avanzati. Il crollo di questa speranza – rafforzato dai raffronti offerti quotidianamente da comunicazioni globali rapidissime – ha reso inevitabile la correzione di rotta decisa da Gorbaciov. Ancora due anni fa, quando la perestrojka era ancora agli inizi, ci si attendeva con fiducia che l'economia rispondesse rapidamente alle riforme concepite da Gorbaciov. Si è poi visto che le difficoltà di realizzare il programma di riforma, la sua complessità e il grande divario tra riforme e risultati concreti erano stati grandemente sottovalutati.

L'Unione Sovietica che abbiamo visto nel gennaio di quest'anno era di gran lunga più cupa. L'ottimismo degli anni scorsi è svanito: abbiamo riscontrato una nuova, più realistica consapevolezza delle enormi difficoltà che i sovietici si trovano ad affrontare anche soltanto per promuovere la crescita, che è ancora molto meno che cominciare a colmare il divario con le democrazie capitalistiche. Questo retroterra di diffuso pessimismo induce Gorbaciov a rafforzare l'economia sovietica, accelerando la ristrutturazione. È questo dilemma, piuttosto che un'astratta filosofia pacifista, che sta spingendo il leader sovietico a ridurre le tensioni nei rapporti internazionali. Gorbaciov ha tutti gli incentivi a ridurre la quota del Pnl assorbita dalle spese militari e a cercare rapporti economici vantaggiosi, compresi gli investimenti esteri, con i paesi non socialisti.

### **Riforme interne**

In questi quattro anni di potere, Gorbaciov, con il suo programma economico, ha determinato, a nostro avviso, un grande sconvolgimento, senza raggiungere risultati sostanziali. Anche riforme relativamente poco importanti hanno creato di-

sordine; i conservatori e una parte significativa dell'opinione pubblica si sono schierati, per esempio, contro la libertà di formare cooperative, sostenendo che esse producono un'inaccettabile disuguaglianza e eccessivi privilegi. L'offerta agli agricoltori privati di contratti di affitto dei terreni a lunga scadenza non è stata raccolta da un numero adeguato di candidati, sia perché molti preferiscono la posizione più sicura, più sperimentata e meno impegnativa di lavoratore salariato all'interno di un'azienda agricola collettiva, sia perché semplicemente si teme che la nuova politica possa essere rimessa in discussione. Riforme più radicali e di base, come quella della struttura dei prezzi e la convertibilità del rublo, non sono state neppure tentate. Benché l'anno scorso Gorbaciov sia riuscito a superare una reazione conservatrice, vasti settori dell'amministrazione sovietica ancora si oppongono a molte riforme, mentre al vertice continua lo scontro sulla direzione da dare alle politiche future. Nel frattempo, il problema delle nazionalità si è acuito, in particolare negli stati baltici, in Armenia e in Georgia.

Il leader sovietico è così posto di fronte a una serie di dilemmi. Le riforme economiche esigono una decentralizzazione del potere. All'inizio, tuttavia, la decentralizzazione crea nuova confusione e riduce la capacità dei dirigenti di controllare la direzione del cambiamento. Ancora più cruciale è il fatto che la decentralizzazione costituisce una sfida alla stessa legittimità del modello sovietico di socialismo, basato su un'autorità fortemente centralizzata. La glasnost è vista come un mezzo per conquistare il popolo alla causa delle riforme, ma, allo stesso tempo, dà all'intelligentsia la possibilità di criticare il cammino lento della perestrojka e di contestare questo o quell'aspetto del programma di riforme. Così la perestrojka è attaccata sia dai conservatori, per i quali procede troppo rapidamente, sia dagli intellettuali, per i quali non va abbastanza avanti.

Le recenti elezioni in Unione Sovietica sono un esempio di questa ambivalenza. Dai risultati è emerso un indebolimento di molti conservatori avversari delle riforme e ciò ha gioca-

to a favore di Gorbaciov. Tali risultati hanno evidenziato, al tempo stesso, un malcontento per il ritmo lento del progresso economico, malcontento che indebolisce il Partito comunista e trasforma le richieste di più rapidi miglioramenti economici nella nota dominante della vita politica sovietica.

L'insoddisfazione per la perestrojka prenderà quindi probabilmente la forma di richieste per mutamenti economici più radicali, piuttosto che per un ritorno a modelli comunisti tradizionali.

Infine, le riforme possono produrre solo a lungo termine risultati tangibili per il cittadino sovietico medio, mentre i cambiamenti necessari colpiscono immediatamente gli interessi consolidati. La riforma dei prezzi, come in Cina, è un prerequisite per il successo del programma di riforme, ma, a breve termine, è politicamente esplosiva. La minaccia montante dell'inflazione offrirà ulteriori argomenti per rinviare le riforme.

Questi dilemmi rendono difficile e rischiosa l'attuazione del programma di riforme di Gorbaciov. Allo stesso tempo, tale programma ha una posta enorme per l'Unione Sovietica, poiché rappresenta essenzialmente un tentativo di salvaguardare il suo status di superpotenza nel XXI secolo e di realizzare un livello di sviluppo economico quanto meno non troppo lontano da quelli degli Stati Uniti, della Comunità europea e del Giappone. Oggi è evidente che il successo potrà venire solo dopo una strada lunga e molto impervia. Condizione assolutamente necessaria è una trasformazione radicale del sistema sovietico, tale da avvicinare l'Urss ai principi occidentali dell'economia di mercato e delle istituzioni democratiche. È questa la definizione della perestrojka a cui gli autori di questo rapporto danno il loro sostegno.

## **Politica estera**

Il programma di riforma interna è all'origine del «nuovo pensiero» sovietico in materia di politica estera sotto due im-

portanti, anche se in qualche modo contraddittori, punti di vista.

– Da un lato, in conversazioni con noi e in discorsi pubblici, Gorbaciov lega esplicitamente la necessità di «prevedibilità» dei rapporti internazionali alla necessità dell'Unione Sovietica di concentrarsi sul programma di politica interna: «La nostra politica estera è oggi, in misura superiore a ogni altro periodo, determinata dalla politica interna, dall'interesse che abbiamo a concentrare i nostri sforzi su attività costruttive finalizzate a migliorare il nostro paese. È per questa ragione che abbiamo bisogno di una pace duratura, di prevedibilità e di nuovi, costruttivi, rapporti internazionali».

– Dall'altro lato, poiché la libertà di manovra di Gorbaciov all'interno è limitata e fortemente esposta al fallimento, egli tende sempre più a concepire i successi in politica estera come una compensazione. Ciò lo induce a tentare di indebolire, se non di spezzare, i legami tra gli Stati Uniti e i suoi alleati dell'Europa occidentale e dell'Asia e, in generale, di relegare gli Stati Uniti nell'emisfero occidentale. A questa strategia si devono opporre i paesi democratici.

Nel perseguire il primo aspetto di questa politica – quello del sincero compromesso – il nuovo corso di Gorbaciov ha sfidato alcuni precetti basilari della tradizionale politica estera sovietica e della Russia imperiale. Ha affermato che l'Urss non può raggiungere la sua sicurezza al prezzo dell'insicurezza degli altri paesi. La validità di un massiccio riarmo strategico è stata contestata nel corso di dibattiti svoltisi in Unione Sovietica. La scelta tradizionale di affidarsi a un'enorme quantità di truppe e a una netta superiorità in campo convenzionale è oggi posta in discussione anche all'interno degli alti circoli militari. Questo cambiamento di atteggiamento è evidente nel ritiro sovietico dall'Afghanistan e nella pressione esercitata sul Vietnam affinché ritiri le sue forze dalla Cambogia. È un fatto senza precedenti che l'Unione Sovietica sembra avere accettato il rischio di un crollo del governo comunista in Afghanistan.

La decisione sovietica di ridurre le truppe di 500.000 uomini, annunciata da Gorbaciov all'Assemblea generale dell'Onu nel dicembre 1988, ha probabilmente per scopo di ridurre l'enorme deficit del bilancio statale e, soprattutto, di modernizzare le pletoriche forze armate sovietiche. Ciononostante, tale decisione dovrebbe essere salutata con favore come un primo passo verso una riduzione reciproca ed equilibrata delle forze convenzionali.

Nel secondo aspetto della politica sovietica ci sono ancora importanti aree nelle quali le scelte sovietiche sfidano gli Stati Uniti e i loro alleati. Nelle nostre discussioni con i leader sovietici è emerso per esempio chiaramente che l'Unione Sovietica non è ancora intenzionata ad applicare all'Europa orientale il principio di non intervento che Gorbaciov ha proclamato alle Nazioni Unite e quello della pari dignità nei rapporti a cui sembra attenersi nei confronti della Cina. L'Unione Sovietica si è inoltre mostrata contraria a riconoscere la validità della rivendicazione da parte del Giappone dei «Territori Settentrionali» occupati dall'Urss. L'Urss continua a sostenere regimi ostili agli Stati Uniti nell'emisfero occidentale.

In Eurasia l'Urss rimarrà una potenza militare di prima grandezza. Finché dura la sua relativa supremazia militare, la minaccia della forza rimarrà un fattore significativo nei rapporti internazionali. Le democrazie hanno un interesse comune ad opporsi alla strategia che mira a relegare gli Stati Uniti nell'emisfero occidentale. Infatti, qualora tale strategia fosse coronata da successo, l'Unione Sovietica potrebbe servirsi della sua posizione geografica centrale per indebolire e dividere, ad uno ad uno, i suoi vicini. Certi aspetti dell'attuale politica sovietica, specialmente in Europa, sono coerenti con questo obiettivo di lungo termine.

Le democrazie devono perciò imparare a misurarsi con questo stile di Gorbaciov che tende a intralciare il processo decisionale dell'Occidente attraverso una rapida serie di mosse unilaterali, alcune delle quali contengono concessioni genuine, altre sono soprattutto mosse di guerra psicologica. Se si vo-

gliono fare reali progressi, la politica occidentale deve distinguere tra le concessioni reali e le aperture propagandistiche e rispondere su due piani: quello della sostanza e quello delle relazioni pubbliche. Dobbiamo sviluppare le nostre iniziative e la nostra politica e portare avanti le nostre idee, che riflettono ciò che i nostri paesi intendono per mondo pacifico e l'aspirazione dei nostri popoli al progresso e alla democrazia.

## *L'agenda trilaterale*

### **I rapporti strategici**

Un nuovo dialogo sui problemi strategici sta prendendo corpo tra Est e Ovest. La spinta in questa direzione è venuta dalla firma del trattato Inf, dalla convocazione dei negoziati sulle armi e le forze convenzionali a Vienna e dai passi in avanti realizzati da Stati Uniti e Unione Sovietica nei negoziati sulla riduzione delle armi strategiche.

Un tema comune di questo nuovo dialogo è il desiderio di arrivare a sostanziali riduzioni di alcune categorie di armi e forze. Gorbaciov ha fatto suo questo tema, che è stato il motivo apparente per il quale ha accettato l'opzione zero ai negoziati Inf. Gorbaciov ha anche proposto l'eliminazione delle armi nucleari a corto raggio stazionate in Europa; la sua delegazione a Vienna ha proposto una riduzione in tre fasi delle forze convenzionali e dei principali sistemi d'arma a livelli ben al di sotto di quelli attuali della Nato; ha inoltre annunciato una riduzione unilaterale delle forze armate di 500.000 uomini, il ritiro dall'Europa orientale di carri armati e di divisioni corazzate, la riduzione delle forze di stanza in Asia orientale.

Rileviamo inoltre che diversi portavoci sovietici, facendo eco a Gorbaciov, parlano di adottare una difesa «difensiva» e il criterio della «sufficienza ragionevole» per misurare le forze, lasciando intravedere la possibilità di un profondo cambiamento della dottrina militare sovietica. Tutto ciò va verifi-

cato nei negoziati, nell'effettiva dislocazione delle forze e nella pratica militare, senza lasciarsi influenzare dalle proprie aspettative.

Queste iniziative fanno vibrare una corda sensibile dell'opinione pubblica occidentale e alimentano le spinte a una riduzione delle spese militari, suscitando un dibattito su quali categorie d'armi – nucleari tattiche o convenzionali – ridurre per prime e sul punto a cui l'Occidente può giungere nella riduzione delle sue forze nucleari senza indebolire la sua difesa e la sua capacità di dissuasione. Sullo sfondo c'è il vecchio dibattito sul ruolo del controllo degli armamenti nel garantire la sicurezza e sul legame tra controllo degli armamenti e problemi geopolitici. C'è inoltre l'infelice tendenza a trattare difesa e controllo degli armamenti come scelte alternative, anziché come problemi complementari.

La nostra analisi della situazione strategica è basata su tre premesse:

1. In Unione Sovietica la spinta verso le riduzioni riflesse, in parte, una necessità economica, vale a dire l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi economici della perestrojka in una condizione di corsa agli armamenti. Ciò è tanto più vero alla luce del fatto che finora le democrazie si sono dimostrate abbastanza elastiche da mantenere, grosso modo, un equilibrio militare a ogni livello necessario.

2. Le mosse sovietiche potrebbero riflettere, in parte, un progetto strategico: i dirigenti sovietici potrebbero credere che la collocazione geografica centrale dell'Unione Sovietica e la sua superiorità nel campo delle armi convenzionali e delle riserve da mobilitare le conferiscono un vantaggio intrinseco in ogni programma di riduzione degli armamenti.

3. Le democrazie dovrebbero tuttavia salutare con favore l'idea di fare della riduzione degli armamenti un tema centrale del dialogo Est-Ovest, a patto che non dimentichino che le riduzioni non sono un fine in sé. Ciò che ha reso possibile l'avvio delle riduzioni è stata la volontà delle democrazie di mantenere un'adeguata capacità di dissuasione. Ciò che permetterà

di andare avanti nelle riduzioni sarà la volontà di garantire che, a ogni livello di riduzione, la dissuasione resti integra e possibilmente si rafforzi. Un tale concetto di «disarmo dissuasivo» deve soddisfare due criteri rigorosi: in primo luogo, – per riaffermare il concetto basilare – l'Occidente deve mantenere una dissuasione non meno efficace e credibile di quella esistente prima di ogni fase di riduzione; in secondo luogo, le reciproche riduzioni di forze non devono indebolire, e dovrebbero preferibilmente rafforzare, le capacità di difesa convenzionale.

Per dare attuazione a questi criteri, bisogna accuratamente valutare il nuovo equilibrio di forze prima e durante ciascuna fase del processo di controllo degli armamenti. Una tale visione della sicurezza, che mira a riconciliare riduzioni, dissuasione e difesa per ogni livello prevedibile di riduzione, deve essere ancora definito. Si tratta di uno dei compiti più urgenti che sono dinanzi ai nostri occhi. Esso deve essere attuato, tenendo conto delle situazioni politiche, economiche e militari che è probabile si determineranno negli anni novanta. L'evoluzione politica dell'Europa, di cui si discuterà più avanti, deve essere una componente centrale di tale visione.

Nello sviluppare un nuovo concetto di sicurezza, dovranno essere affrontati alcuni dei seguenti problemi:

– un accordo sulle armi strategiche deve essere tale da produrre un rapporto di forze strategico più stabile di quello che si avrebbe in caso di mancato accordo. Ogni riduzione di armi strategiche deve essere accompagnata da un impegno a creare consenso nell'opinione pubblica, nel Congresso americano e negli altri parlamenti nazionali per i programmi necessari a garantire la capacità di sopravvivenza, come i missili mobili o l'aumento dei sottomarini;

– il controllo degli armamenti convenzionali è oggi generalmente accettato in Occidente. Tuttavia, gli attuali squilibri convenzionali e le sottostanti realtà geografiche sono molto favorevoli all'Unione Sovietica. Il peso di questi squilibri è inoltre cresciuto in conseguenza del ritiro di importanti forze nu-

cleari previsto dall'accordo Inf. È essenziale per le democrazie determinare a quale livello di riduzione delle forze convenzionali della Nato si può giungere senza rendere la difesa convenzionale meno efficace dell'attuale. Tutti i governi hanno l'obbligo di garantire che i loro sforzi difensivi non scendano al di sotto di tale livello minimo nel corso delle riduzioni – una sfida difficile in condizioni nelle quali le proposte sovietiche saranno almeno in parte intese a ridurre le forze occidentali al di là di un minimo militare accettabile;

– deve essere attentamente considerato il nesso tra ulteriori riduzioni delle armi nucleari e il controllo delle armi convenzionali. Gorbaciov ha isolato il tema delle armi nucleari e preme in realtà per la denuclearizzazione – o almeno per la denuclearizzazione dell'Europa centrale –, un'idea che piace ad alcuni settori dell'opinione pubblica occidentale. Quest'idea è però, a nostro avviso, incompatibile con la dissuasione. Inoltre, un nuovo accordo Start potrebbe essere raggiunto ben prima che un accordo sulle armi convenzionali possa essere completato. Riteniamo però che, prima di completare la sua attuazione, si dovrebbe portare a termine un accordo sul controllo degli armamenti convenzionali.

L'impatto politico delle riduzioni delle forze convenzionali in Europa – sia ad Est che ad Ovest – sarà profondo. Esso deve essere messo in relazione al processo di unificazione dell'Europa occidentale, alle varie idee di una «Casa comune europea», attualmente in voga in Europa, e al ruolo degli Stati Uniti in questo progetto.

Infine, il concetto di «disarmo dissuasivo» deve portare a soluzione il dibattito sulle difese strategiche. Sin dal primo annuncio dell'Sdi da parte del presidente Reagan, le critiche si sono concentrate sull'obiettivo ambizioso di una difesa invulnerabile, obiettivo che, anche data per ammessa la sua attuabilità, è ancora lontano decenni. Ma non si sono esaminate con la dovuta attenzione – né negli Stati Uniti né all'interno dell'Alleanza – opzioni intermedie, per esempio la protezione dei siti di lancio dei missili balistici americani o delle popolazioni

dei paesi alleati contro attacchi di modeste dimensioni. Sarebbe una decisione fatale rinunciare del tutto alla difesa, lasciando le popolazioni esposte a attacchi nucleari di ogni livello.

In conclusione, i rapporti strategici e di sicurezza tra Est e Ovest devono essere ridefiniti. Il controllo degli armamenti, sia regionale che strategico, rimane estremamente importante, ma deve essere collegato ad obiettivi più ampi di sicurezza e di politica estera ed essere perseguito in modo da accrescere le possibilità di accordi politici e, sotto questo rispetto, come si metterà in luce nei paragrafi successivi, il ruolo dell'Europa diventerà sempre più importante. Siamo perciò favorevoli a una politica che istituisca uno stretto parallelismo tra le riduzioni e il principio di garantire, ad ogni livello, una solida difesa e di cogliere le opportunità per compiere progressi sui problemi politici.

## **Conflitti regionali**

Fino a qualche tempo fa, mancava una coscienza dell'urgenza di risolvere i conflitti regionali o di collegarli strettamente ad altri aspetti dei rapporti Est-Ovest. La storia dimostra tuttavia che all'origine delle tensioni vi sono più spesso conflitti politici che dispiegamenti di armi. Inoltre, il perdurare di conflitti o tensioni in aree come la Corea, l'Indocina, il Medioriente, l'America centrale costituisce una tragedia umana di immense proporzioni. Gli accordi raggiunti in Afghanistan ed in Angola ed i progressi compiuti in Cambogia sono da considerarsi sviluppi importanti.

È improbabile che le inevitabili trasformazioni dell'equilibrio globale si verifichino senza crisi. I rapporti Usa-Urss saranno decisivi per il mantenimento della pace. A queste trasformazioni che si profilano all'orizzonte dovrebbe essere dedicata un'attenzione sistematica, poiché nel lungo periodo avranno implicazioni di portata anche più vasta del controllo degli armamenti o del commercio.

Una di tali sfide (discussa nel paragrafo successivo) riguarda l'emergere di nuovi rapporti tra Europa orientale e occidentale. I negoziati sul controllo degli armamenti convenzionali e lo stesso processo di riforma in Unione Sovietica riapriranno inevitabilmente la questione del futuro politico dell'Europa orientale. L'Unione Sovietica ha finora legato la sua sicurezza militare a regimi dell'Europa orientale le cui instabilità si alimentano l'un l'altra. Ciò rappresenta, a lungo termine, un pericolo anche per l'Unione Sovietica. Nel paragrafo sui rapporti Est-Ovest in Europa esporremo le nostre opinioni su come trasformare i rapporti politici in Europa.

Non possiamo aspettarci di eliminare tutti i conflitti locali, ma i nostri paesi dovrebbero cercare di incoraggiare mutamenti in direzione della pace. Allo stesso tempo una delle prove che dovrà affrontare il nuovo sistema di rapporti Est-Ovest sarà accertare se l'Unione Sovietica sia intenzionata a rinunciare alle tentazioni di sfruttare i conflitti locali.

## **Il futuro dell'Europa**

Da tempo si riconosce in Occidente, e molti riconoscono anche in Europa orientale, che i rapporti imposti da Mosca a questi paesi dopo la seconda guerra mondiale sono artificiali e, a lungo termine, insostenibili. Il comunismo non potrebbe soddisfare le necessità materiali dell'Europa orientale e ancor meno le sue aspirazioni culturali e politiche. La storia del dopoguerra è contrassegnata da ripetuti tentativi dei paesi dell'Europa orientale di cambiare questi rapporti innaturali o attraverso una rivoluzione o ricorrendo a mezzi più sottili intesi a evitare una reazione sovietica.

La perestrojka di Gorbaciov costituisce un'ammissione che il sistema economico comunista sovietico non ha funzionato per l'Unione Sovietica e quindi ancor meno per l'Europa orientale; la glasnost implica che questo fatto può e deve essere apertamente ammesso. L'inefficienza economica e la dele-

gittimazione dei partiti comunisti al potere sono più evidenti che mai. Questa fondamentale realtà è all'origine di un fermento crescente.

Nelle loro politiche verso l'Europa orientale, i nostri paesi si trovano di fronte a un dilemma. Siamo impegnati a favorire passi avanti che consentano ai popoli dell'Europa orientale di determinare il loro futuro, ma non desideriamo offrire un pretesto a un nuovo intervento sovietico che farebbe tornare indietro, in Europa orientale, l'evoluzione verso la libertà e rafforzerebbe nell'Unione Sovietica le forze più conservatrici. Dobbiamo continuare ovviamente a sottolineare le differenze tra la democrazia in Occidente e il modo effettivo di funzionamento dei sistemi politici all'Est. Dobbiamo sostenere ogni evoluzione verso l'economia di mercato e le istituzioni democratiche. Dobbiamo continuare a impegnarci fortemente per l'abbattimento delle barriere a una più libera circolazione delle persone e delle idee attraverso il centro dell'Europa. E dobbiamo insistere sulla rinuncia alla cosiddetta dottrina Breznev che è stata usata per giustificare l'intervento militare sovietico in Europa orientale.

L'espressione di Gorbaciov «Casa comune europea» ignora le fondamentali differenze esistenti tra l'Europa occidentale, l'Europa orientale e l'Urss. Per un verso, si può riconoscere in quest'espressione il desiderio di un modello di rapporti più aperto e pacifico, secondo lo schema dell'Atto finale di Helsinki e di altri documenti della Csce. C'è in tal senso spazio per una collaborazione positiva in alcuni settori. Deve essere per esempio data grande priorità ai problemi ambientali, inclusa la sicurezza nucleare, e al miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti.

Per un altro verso, il concetto di una «Casa europea» può essere interpretato come un tentativo di dividere gli Stati Uniti dall'Europa. Noi respingiamo categoricamente una tale politica.

La nostra politica europea dovrebbe distinguere perciò tra tre diverse realtà europee:

1. l'Europa occidentale, di cui fanno parte i 12 paesi della Cee, sempre più integrati in un'unica Comunità europea con un suo proprio sistema di rapporti esterni, e i paesi dell'Efta;

2. l'Unione Sovietica che si estende in territorio asiatico e che perciò non è un paese interamente europeo;

3. i paesi dell'Europa centrale e orientale hanno un carattere specifico. Sono membri del Patto di Varsavia e come tali partecipano ai negoziati tra Est e Ovest sul controllo delle armi convenzionali. Allo stesso tempo, però, sono stati storicamente parte dell'Europa e hanno un crescente desiderio di partecipare, almeno in alcuni aspetti, all'unificazione europea, così come di ottenere un maggior controllo sui propri destini politici nazionali.

Per questi paesi è importante mettere a punto un tipo di associazione alla Comunità europea basata sull'articolo 238 del trattato di Roma\*. Questo tipo di associazione dovrebbe essere considerata come una nuova specie di rapporti che tiene conto delle circostanze speciali in cui si trovano i paesi interessati. Questi rapporti non avranno, per il futuro prevedibile, una dimensione politica e di sicurezza. Ma un tale accordo dovrebbe essere accompagnato da un impegno senza riserve a tenere fede a tutti gli obblighi previsti dall'atto finale di Helsinki dai successivi accordi relativi ai diritti umani e da effettive misure di controllo.

Proponiamo che il Consiglio europeo (i capi di Stato e di Governo della Comunità europea) annunci la sua intenzione di impegnarsi in un esame delle modalità di tale accordo. Tale esame deve tener conto delle specificità di ogni singolo paese dell'Europa orientale, ma al tempo stesso fornire la cornice

\* Articolo 238: la Comunità può concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 236.

generale del tipo di associazione che potrebbe alla fine essere negoziata in dettaglio con i paesi che si mostrano interessati e soddisfano le condizioni necessarie.

Per quanto riguarda i rapporti dell'Europa orientale con l'Urss, la questione chiave è se l'Urss sia pronta ad impegnarsi in un riesame dei suoi interessi di sicurezza in Europa orientale. Prendiamo atto dell'affermazione di Gorbaciov che «la sicurezza non può più essere assicurata da strumenti militari». Dobbiamo cercare nuovi modelli in Europa centrale e orientale, tali da permettere un'evoluzione politica ed economica che risponda alle aspirazioni popolari. I nostri paesi dovrebbero dichiarare a chiare lettere che non hanno intenzione di sfidare i legittimi interessi di sicurezza dell'Urss. Non accettiamo però che questi interessi di sicurezza implicino il diritto all'intervento militare in Europa orientale o l'imposizione di regimi rifiutati dalle popolazioni.

### **Rapporti economici Est-Ovest**

In un precedente paragrafo abbiamo affermato che salutiamo con favore la perestrojka nella misura in cui avvicina l'Unione Sovietica all'economia di mercato e alle istituzioni democratiche. Una tale evoluzione dovrebbe rendere sempre più l'Unione Sovietica una parte integrante dell'economia mondiale. Senza dubbio questo è quanto Gorbaciov aveva in mente quando ha dichiarato la sua intenzione di fare dell'Unione Sovietica un partner «naturale» nei rapporti economici internazionali, rendendo il rublo convertibile. Concordiamo con questo obiettivo, ma desideriamo sollevare, in relazione ad esso, una serie di questioni.

La prima riguarda l'atteggiamento dei nostri paesi verso rapporti economici normali in settori come il commercio, gli investimenti, i trasferimenti di tecnologia di carattere non militare e i crediti commerciali.

È comune interesse dei paesi occidentali evitare massicce

iniezioni periodiche di credito all'Unione Sovietica: ciò significherebbe per l'Unione Sovietica una situazione di permanente indebitamento; per i paesi industrializzati equivarrebbe a sostenere a tempo indefinito un'economia squilibrata – senza le necessarie profonde riforme nel campo dei prezzi, della libertà d'impresa e della convertibilità del rublo – e ad adottare una condotta di affari potenzialmente irresponsabile. Pertanto, sconsigliamo un impegno a un finanziamento globale dell'Unione Sovietica, ma riteniamo che, in una situazione di ridotte tensioni internazionali, devono essere sostenuti specifici cambiamenti e riforme economiche e sociali. Proponiamo che, se l'Unione Sovietica riduce significativamente le sue spese militari e si comporta responsabilmente nei conflitti regionali, i nostri paesi diano il loro sostegno ad attività dirette a promuovere trasformazioni economiche che vadano verso l'economia di mercato e le istituzioni democratiche.

In particolare:

– dovrebbe essere incoraggiata la diffusione di joint venture per la produzione di beni di consumo. Ai capitali occidentali così investiti potrebbe essere dato lo stesso livello di tutela usato per la vendita di beni di investimento. Tale copertura potrebbe essere fornita, in parte, da un istituto specializzato, da creare nell'ambito della Comunità europea e dell'Ocse;

– un sostegno finanziario potrebbe essere dato a nuovi istituti da insediare in Unione Sovietica allo scopo di finanziare o addestrare piccole imprese, nuove industrie di servizi e il settore agricolo privato;

– siamo favorevoli all'ipotesi di concedere all'Unione Sovietica lo status di osservatore in istituzioni internazionali come il Gatt e il Fmi. Ciò potrebbe rendere più facile all'Unione Sovietica adattare le sue leggi alla normale pratica internazionale. Per le stesse ragioni, i nostri paesi dovrebbero essere pronti a facilitare ogni decisione da parte dell'Urss mirante a portare il rublo più vicino al suo valore di mercato e a sostenere iniziative in direzione della sua convertibilità. Tuttavia, un inserimento pieno dell'Unione Sovietica nelle istituzioni

economiche internazionali non può essere preso in considerazione finché non è chiaro che l'Unione Sovietica è pronta ad accettare tutti gli obblighi conseguenti e che il suo sistema economico è stato riformato in misura sufficiente da assicurare vantaggi reciproci ai suoi partner commerciali.

Le vendite di prodotti e tecnologia di rilevanza militare dovrebbero essere trattate come un aspetto dei rapporti strategici più che di quelli economici. Fino a quando l'Unione Sovietica continuerà a rappresentare una potenziale minaccia, sarà importante mantenere sotto controllo la vendita di prodotti strategici all'Unione Sovietica e ai suoi alleati. Per avere efficacia, un tale sistema di controllo deve prevedere la partecipazione di tutte le principali democrazie industriali. Ciò rende inevitabili compromessi e concessioni reciproche all'interno di una cornice di principi basilari.

Per operare con efficacia, il Cocom deve godere del sostegno dei governi e della comprensione degli ambienti imprenditoriali. Le motivazioni del sistema e delle restrizioni su certi prodotti devono essere convincenti. In un'era in cui i rapporti Est-Ovest sono in via di miglioramento, una più stretta consultazione fra le nostre nazioni sui controlli strategici è essenziale sia per assicurare una mutua solidarietà sia per sviluppare un'efficace strategia di liberalizzazione di questi controlli, qualora lo consenta una riduzione della minaccia che grava sull'Occidente.

## **Il ruolo dell'Unione Sovietica in Asia**

Ci sono differenze fondamentali tra la situazione geopolitica dell'Europa e quella dell'Asia. In Europa c'è una tradizione culturale comune che, con molte variazioni, si estende dal Mediterraneo all'Unione Sovietica. Non solo l'Asia presenta diversità culturali molto più accentuate, ma l'Unione Sovietica può essere difficilmente considerata parte di una qualche tradizione culturale asiatica. Con il Patto di Varsavia da un lato e

la Nato dall'altro ci sono state in Europa stabili e coerenti alleanze strategiche. I paesi europei estranei a queste due alleanze si sono mantenuti fedeli a una politica di neutralità e nessuna delle due parti nutre ambizioni su di essi. L'Asia è una regione di alleanze bilaterali (anche il trattato di Manila ha un carattere più bilaterale che collettivo) e di allineamenti mutevoli. Ci sono molte linee di reale o potenziale conflitto al di fuori del contesto principale Est-Ovest, compresi i reciproci sospetti e i rapporti conflittuali esistenti tra i paesi socialisti della regione. La coerenza dell'Europa si rispecchia negli accordi di Helsinki, nei quali i paesi dell'Ovest e dell'Est, al fine di ridurre le tensioni, hanno siglato un'intesa sui principi su cui fondare i loro rapporti e sulle «misure di fiducia». Gorbaciov ha proposto per l'Asia un trattato del genere di quello di Helsinki, ma in un contesto così diverso, devono ancora essere gettate le basi per misure di fiducia. A differenza che in Europa, rimangono insolute molte controversie ereditate dalla seconda guerra mondiale, come la divisione della penisola coreana e la questione dei «Territori settentrionali» del Giappone.

L'Unione Sovietica di Gorbaciov ha compiuto sforzi notevoli per essere accettata come parte dell'Asia del Pacifico. Tuttavia, nonostante i suoi vastissimi territori asiatici, l'Urss è per lo più considerata come estranea. La stessa insistenza di Gorbaciov sul tema della «Casa comune europea» appare agli asiatici riflettere un orientamento di Mosca verso l'Europa, piuttosto che verso l'Asia. La maggior parte delle zone sovietiche che si affacciano sul Pacifico sono precluse al turismo e al commercio. La maggior parte degli asiatici entra in contatto soprattutto con sovietici europei. L'Unione Sovietica giganteggia in Asia in una sola dimensione: come potenza militare.

Insistiamo sul fatto che la riduzione della presenza militare sovietica in Europa deve essere accompagnata da proporzionali riduzioni in Asia, ivi comprese le province marittime antistanti il Giappone. Speriamo che l'Unione Sovietica s'impegni a evitare nuove tensioni nella penisola coreana, nell'Indo-

cina e nell'Asia meridionale. Raccomandiamo inoltre fortemente una composizione della controversia territoriale tra Unione Sovietica e Giappone sull'occupazione sovietica di quattro isole settentrionali giapponesi. I nostri paesi hanno bisogno di rafforzare i loro rapporti con la Repubblica popolare cinese e con l'India, che saranno attori regionali sempre più importanti.

Infine, c'è la questione a più lungo termine dei rapporti tra l'Unione Sovietica e l'emergente comunità dell'Asia del Pacifico. Nessun ostacolo dovrebbe impedire che alla fine l'Unione Sovietica divenga un buon partner in una comunità dell'Asia del Pacifico, se le forze militari sovietiche nella regione venissero ridotte, i problemi pendenti risolti a uno a uno, e l'Unione Sovietica rimuovesse le barriere che oggi impediscono ai suoi territori asiatici di sviluppare un'autentica cooperazione con i loro vicini.

## **La tutela dei diritti umani**

I nostri paesi, dati i loro valori fondamentali, si preoccupano profondamente della libertà fondamentale di tutti gli individui, compresi quelli che vivono in Unione Sovietica e nei paesi dell'Europa orientale. Dobbiamo dare importanza ai legami familiari che travalicano le frontiere, come pure agli scambi tra gruppi, dai professionisti agli scienziati, dagli atleti agli artisti. Gli accordi di Helsinki garantiscono il rispetto dei diritti umani fondamentali e della libera circolazione delle persone, delle idee e dell'informazione. Il processo della Cscce ha ora sviluppato non solo criteri in base ai quali giudicare i passi avanti, ma anche un meccanismo di controllo continuo. Nella stessa Unione Sovietica, Gorbaciov ha introdotto alcune riforme e ne ha annunciate altre. Per risultare alla fine significative, tali riforme devono trovare un ancoraggio nella legislazione nazionale e in accordi internazionali vincolanti e devono essere tutelate da meccanismi giuridici adeguati e indipenden-

ti. Insistiamo sul fatto che c'è un legame tra la moderazione in politica estera e la libertà democratica all'interno.

### *Sintesi*

Un'efficace strategia occidentale deve fondarsi su due principi: i nostri paesi devono lavorare insieme e devono mettere a punto un preciso programma di obiettivi.

Gorbaciov è un leader energico, che si è dimostrato capace di prendere l'iniziativa e di conquistarsi l'attenzione dei media. I leader occidentali non dovrebbero essere messi sulla difensiva dall'intuito di Gorbaciov per le mosse a sorpresa e per le iniziative che escono fuori dagli schemi convenzionali. Ciò vale tanto più in quanto le nostre alleanze e i nostri sistemi politici democratici richiedono un genuino processo di consultazione e di costruzione del consenso.

I rapporti con l'Unione Sovietica e i suoi alleati rimarranno un misto di confronto e cooperazione, contenimento e dialogo. Pertanto abbiamo bisogno di un programma concreto e chiaro che rifletta la nostra visione dei futuri rapporti Est-Ovest e serva da criterio sulla base del quale valutare sia le iniziative che l'effettivo comportamento dell'Unione Sovietica.

La competizione tra Est e Ovest non scomparirà, benché potrebbe diminuire d'importanza in rapporto ad altre tendenze nei rapporti internazionali. I tentativi di riforma che durano in Urss da quattro anni hanno aperto nuove strade al dialogo e alla cooperazione, ma non ci consentono di affermare che i rapporti Est-Ovest poggiano su una base completamente nuova. La riconciliazione globale degli interessi conflittuali non è ancora un obiettivo immediato, ma a lungo termine. Possiamo però costruire la base di questa riconciliazione a lungo termine risolvendo alcuni dei problemi concreti affrontati in questo rapporto.

Alcuni di questi problemi hanno un carattere regionale.

Da questo punto di vista, il prossimo vertice della Nato è di grande importanza per la definizione della politica dell'Occidente in materia di sicurezza e di controllo degli armamenti. Ci sono problemi fondamentali di carattere globale che dovrebbero impegnare non solo gli alleati della regione del Pacifico, ma anche le nazioni che si affacciano sull'Atlantico. Il vertice economico di Williamsburg del 1983 delle democrazie industriali offre un esempio di consultazione e collaborazione efficaci tra le democrazie industriali. Il prossimo vertice economico di Parigi rappresenta un'altra importante occasione per uno scambio di vedute a tutto campo fra i leader delle principali democrazie industriali sui rapporti Est-Ovest, compresi i comuni interessi nel campo della sicurezza.

I cambiamenti del sistema interno dell'Urss toccano innanzitutto i cittadini sovietici, ma riforme positive dovrebbero essere incoraggiate nella misura in cui avvicinano l'Unione Sovietica alle pratiche occidentali dell'economia di mercato e delle istituzioni democratiche. Tali cambiamenti, tuttavia, non possono essere il principale obiettivo della politica occidentale, che deve basarsi sul concreto comportamento dell'Urss nei rapporti internazionali.

I nostri paesi devono continuare a gestire i rapporti Est-Ovest con non minore fermezza e prudenza del passato, ma in modo da tenere conto dei cambiamenti sia di clima che di sostanza. In altre parole, dobbiamo essere preparati a cooperare con l'Unione Sovietica selettivamente, nel quadro dell'adozione da parte dell'Unione Sovietica di una politica estera più conciliante e di misure più liberalizzatrici e democratiche, ma non incondizionatamente.

Formulare una strategia comune verso l'Unione Sovietica richiede la fissazione di criteri sulla base dei quali l'Occidente possa mettere alla prova la sua efficacia e misurare il ritmo al quale vengono compiuti passi avanti. Importanti punti sui quali condurre la verifica sarebbero:

1. I progressi nel dialogo tra Est e Ovest sulla sicurezza, sia dal punto di vista militare che da quello politico.

Il processo di controllo degli armamenti dovrebbe essere collegato in maniera più sistematica a una visione dei negoziati che comprenda tanto gli aspetti politici quanto quelli militari della sicurezza.

Sia l'Est che l'Ovest sembrano pronti ad impegnarsi in riduzioni progressive delle spese e delle forze militari. Queste riduzioni devono, ad ogni livello, risultare tali da non compromettere la capacità dell'Occidente di prevenire un'aggressione e di scoraggiare avventure militari.

Perciò, mentre gli Stati Uniti e gli altri stati membri della Nato dovrebbero premere con forza sull'Unione Sovietica per indurla a ridurre le forze convenzionali dispiegate nel teatro europeo al di là dei tagli unilaterali già annunciati, l'obiettivo dovrebbe essere raggiungere un punto nel quale siano ridotti al minimo il pericolo di un attacco di sorpresa e la possibilità di un rapido rinforzo dalle riserve di stanza nella Russia europea.

L'Occidente deve considerare attentamente il nesso tra nuovi passi avanti nel controllo delle armi nucleari e le riduzioni delle armi convenzionali, specialmente in Europa. I due processi dovrebbero in qualche modo andare avanti di pari passo.

Le forze che l'Urss ritira dall'Europa non possono in ogni caso essere spostate in Asia; il processo di riduzione delle forze dovrebbe riguardare tanto l'Europa quanto l'Asia. Insistiamo sull'importanza di una positiva risoluzione della disputa territoriale tra Unione Sovietica e Giappone relativa all'occupazione sovietica di quattro isole settentrionali del Giappone.

2. Gli sviluppi in Afghanistan, Angola e Cambogia sono segni incoraggianti di una nuova consapevolezza da parte dei sovietici dei limiti delle loro capacità; ma Mosca avrà bisogno di dimostrare che si tratta di più di un espediente tattico. È necessario che Mosca rinunci, in linea di principio e nei comportamenti pratici, a ogni tentativo di sfruttare le crisi regionali.

3. Un'attenzione particolare deve essere dedicata al futuro politico dei paesi dell'Europa orientale che oggi fanno parte del Patto di Varsavia. Il loro ruolo nella legittimazione degli

interessi di sicurezza dell'Urss deve essere argomento dei negoziati in corso sul controllo degli armamenti. D'altra parte, quando queste nazioni svilupperanno propri rapporti con l'Europa occidentale e modificheranno la loro struttura politica interna, si ristabilirà in Europa un sistema più naturale di rapporti. Le nazioni dell'Europa orientale e centrale che fanno oggi parte del Patto di Varsavia dovrebbero essere libere di intraprendere un'associazione economica con la Comunità europea basata sull'articolo 238 del Trattato di Roma. L'Unione Sovietica dovrebbe applicare all'Europa orientale il principio del non intervento negli affari interni enunciato da Gorbaciov davanti all'Assemblea generale dell'Onu.

4. Gli Stati Uniti, il Canada e le nazioni dell'Europa occidentale hanno il diritto e il dovere di esigere dall'Unione Sovietica il rispetto dell'Atto finale di Helsinki e dei successivi accordi stipulati nel quadro della Csce, ivi inclusi gli ultimi accordi raggiunti a Vienna. Alcune delle nuove posizioni di Mosca dovrebbero aiutare a creare le condizioni per ulteriori passi avanti nei settori a cui l'Occidente ha sempre attribuito particolare importanza, come i diritti umani e la libera circolazione delle persone, delle idee e delle informazioni. Quanto più questi progressi troveranno un ancoraggio in accordi vincolanti e nelle legislazioni nazionali, tanto maggiore sarà la nostra fiducia nella loro solidità.

5. C'è bisogno di una posizione comune per quanto riguarda i rapporti economici Est-Ovest.

Vanno evitate concessioni non strutturate e non coordinate.

I rapporti economici Est-Ovest devono riflettere i reciproci interessi. L'Urss manca ovviamente dei requisiti per il tipo di concessioni che sono appropriate per il Terzo mondo. I crediti e i trasferimenti di tecnologia da parte dell'Occidente non possono sostituire adeguate politiche economiche, riforme razionali e l'impegno nazionale.

Salutiamo con favore quelle riforme economiche in Urss che sono dirette a creare una struttura economica basata sul

mercato, ma mettiamo in guardia contro il «commercio politico», che, per sviluppare il commercio internazionale, vorrebbe allontanarsi dalle leggi e pratiche normali. Le democrazie occidentali devono creare un clima di fiducia tra gli uomini di affari occidentali, ma devono evitare che il sistema creditizio occidentale, che è per lo più privo di coordinamento, possa contribuire a creare un'altra crisi da indebitamento in Europa orientale e in Unione Sovietica.

Siamo contrari a finanziare l'Unione Sovietica come entità politica. Proponiamo invece di sostenere e eventualmente di finanziare quei cambiamenti nella struttura economica dell'Unione Sovietica che possano renderla più compatibile con le pratiche e i valori occidentali – ammesso che l'Unione Sovietica attui una riduzione significativa delle spese militari e conduca una politica estera conciliante. Bisogna dedicare attenzione alla modernizzazione di quegli aspetti dell'economia sovietica che stimolano la competitività e un clima di pluralismo, come le joint venture, l'addestramento alle tecniche imprenditoriali e l'assistenza tecnica per incoraggiare l'agricoltura privata individuale.

I nostri paesi dovranno salutare con favore la partecipazione dell'Urss e dei paesi dell'Europa orientale alle istituzioni economiche internazionali, quando questi paesi saranno pronti ad assumersi gli obblighi fissati da tali istituzioni e avranno i requisiti richiesti. Nel frattempo, sosteniamo la loro ammissione allo status di osservatori.

I nostri paesi dovrebbero essere pronti a dare il loro sostegno a tutte le misure adottate dall'Unione Sovietica per adeguare il valore del rublo e a prendere l'iniziativa nel creare le condizioni per la sua parziale o piena convertibilità.

Buone ragioni hanno portato all'istituzione del Cocom e oggi ci sono buone ragioni per mantenerlo. Il sistema deve operare efficacemente e imparzialmente, al fine di ispirare fiducia fra gli stessi uomini d'affari che, data la natura del sistema, ne saranno inevitabilmente penalizzati.

6. La strada è aperta a un nuovo approccio ai rapporti nel

Terzo mondo. Tutte e due le parti dovrebbero evitare di acuire i conflitti e cercare di risolverli attraverso sforzi comuni. Occorre esigere inoltre che l'Unione Sovietica, attraverso la partecipazione alle principali istituzioni economiche internazionali, rafforzi il suo contributo allo sviluppo economico del Terzo mondo.

## *Osservazioni conclusive*

Ai nostri paesi si offre l'opportunità di dare nuove fondamenta ai rapporti Est-Ovest. Per cogliere tale opportunità, i nostri paesi devono agire sulla base di un'attenta analisi, non dei loro desideri. Dobbiamo riconoscere che in Unione Sovietica stanno avendo luogo cambiamenti qualitativi, ma dobbiamo essere realisti circa i limiti e le incertezze di tali cambiamenti. I nostri paesi dovrebbero intensificare le consultazioni fra loro sugli sviluppi in atto nell'Unione Sovietica e sulle loro implicazioni e gli sforzi per sviluppare una strategia comune dell'Occidente. Dobbiamo rendere chiaro alla nostra opinione pubblica che siamo pronti, su questa base, a fare ogni sforzo e ad esplorare ogni possibilità per realizzare rapporti costruttivi di collaborazione tra Est e Ovest in vista della pace.

# **Documentazione di riferimento**

# 1.

## Documento della conferenza di Stoccolma

*Sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa convocata in base alle pertinenti disposizioni del documento conclusivo della riunione di Madrid della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa*

*(Stoccolma, 19 settembre 1986)*

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica democratica tedesca, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, si sono riuniti a Stoccolma dal 17 gennaio 1984 al 19 settembre 1986, conformemente alle disposizioni relative alla Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa contenute nel Documento Conclusivo della Riunione di Madrid dei Seguiti della Csce.
2. Il compianto primo ministro svedese. Olof Palme, ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti il 17 gennaio 1984.
3. I ministri degli Affari esteri ed altri capi delle Delegazioni hanno reso dichiarazioni di apertura. Il presidente del Governo spagnolo, ministri ed alti esponenti di vari altri Stati partecipanti hanno in seguito rivolto allocuzioni alla Conferenza. Il ministro degli Affari esteri della Svezia ha rivolto un'allocuzione alla Conferenza il 19 settembre 1986.
4. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha rivolto un'allocuzione alla Conferenza il 6 luglio 1984.
5. Hanno presentato contributi i seguenti Stati mediterranei non partecipanti: Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia.
6. Gli Stati partecipanti hanno ricordato che lo scopo della Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Eu-

ropa in quanto parte sostanziale ed integrante del processo multilaterale avviato dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, è quello di intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete destinate a realizzare progressi nel rafforzamento della fiducia e della sicurezza e nel conseguimento del disarmo, in modo da conferire efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni reciproche nonché nelle loro relazioni internazionali in generale.

7. Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto che la serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari, che sono adottate nel presente documento e che sono conformi al Mandato di Madrid, per la loro portata e natura e con la loro applicazione giovano a rafforzare la fiducia e la sicurezza in Europa e conferire così efficacia ed espressione al dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza.

8. Conseguentemente gli Stati partecipanti hanno dichiarato quanto segue:

#### **Non ricorso alla minaccia o all'uso della forza**

9. Gli Stati partecipanti, ricordando il loro obbligo di astenersi nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, di conseguenza riaffermano il loro impegno di rispettare e applicare il principio del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, come enunciato nell'Atto finale.

10. Nessuna considerazione potrà essere invocata per servire da giustificazione al ricorso alla minaccia o all'uso della forza in violazione di questo principio.

11. Essi ricordano il diritto naturale alla legittima difesa individuale o collettiva qualora abbia luogo un'aggressione armata, come enunciato nello Statuto delle Nazioni Unite.

12. Essi si asterranno da ogni manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani.

13. Come enunciato nell'Atto finale nessuna occupazione o acquisizione territoriale derivante dalla minaccia o dall'uso della forza in violazione del diritto internazionale sarà riconosciuta come legittima.

14. Essi riconoscono il loro impegno per la pace e la sicurezza. Conseguentemente riaffermano che si asterranno da qualsiasi uso di forze armate incompatibile con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e con le disposizioni della Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contro un altro Stato partecipante, in particolare dall'invaderne o attaccarne il territorio.

15. Essi rispetteranno il loro impegno di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni con qualsiasi Stato, indipendentemente dal sistema politico, sociale, economico o culturale di tale Stato e indipendentemente dal fatto che essi mantengano o meno con tale Stato relazioni di alleanza.

16. Essi sottolineano che il mancato rispetto dell'obbligo di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, come sopra ricordato, costituisce una violazione del diritto internazionale.

17. Essi sottolineano il loro impegno verso il principio della composizione pacifica delle controversie come enunciato nell'Atto finale, convinti che esso è un complemento indispensabile del dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, entrambi essendo elementi essenziali per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza. Essi ricordano la loro determinazione e la necessità di potenziare e migliorare i metodi a loro disposizione per la composizione pacifica delle controversie. Essi riaffermano la loro decisione di spiegare ogni sforzo per regolare esclusivamente con mezzi pacifici qualsiasi controversia fra loro.

18. Gli Stati partecipanti sottolineano il loro impegno verso l'Atto finale e la necessità di una piena applicazione di tutte le sue disposizioni per promuovere in tal modo il processo di rafforzamento della sicurezza e di sviluppo della cooperazione in Europa, contribuendo così alla pace e alla sicurezza internazionali nel mondo intero.

19. Essi pongono in risalto il loro impegno verso tutti i principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti e dichiarano la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica indipendentemente dai loro sistemi politici, economici o sociali, nonché dalla loro dimensione, posizione geografica o livello di sviluppo economico.

20. Tutti questi dieci principi sono di importanza fondamentale e, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, ciascuno di essi essendo interpretato tenendo conto degli altri.

21. Il rispetto e l'applicazione di questi principi incrementerà lo sviluppo di relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati partecipanti in tutti i campi contemplati dalle disposizioni dell'Atto finale.

22. Essi riconfermano il loro impegno verso il principio fondamentale dell'eguaglianza sovrana degli Stati e sottolineano che tutti gli Stati hanno eguali diritti e doveri nell'ambito del diritto internazionale.

23. Essi riaffermano il significato universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il rispetto e l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà sono fattori essenziali della pace, della giustizia e della sicurezza internazionali, nonché dello sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro come fra tutti gli Stati, come enunciato nella Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti.

24. Essi riaffermano che, nel più ampio contesto della sicurezza mondiale, la sicurezza in Europa è strettamente connessa con la sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme; in tale contesto essi confermano la loro intenzione di sviluppare relazioni di buon vicinato con tutti gli Stati nella regione, tenendo nel dovuto conto la reciprocità, e nello spirito dei principi enunciati nella Dichiarazione sui principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti in modo da promuovere la fiducia e la sicurezza e far prevalere la pace nella regione conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo sul Mediterraneo dell'Atto finale.

25. Essi pongono in risalto la necessità di adottare misure decisive per prevenire e combattere il terrorismo, compreso il terrorismo nelle relazioni internazionali. Essi esprimono la loro determinazione di adottare misure efficaci sia a livello nazionale che mediante la cooperazione internazionale, per la prevenzione e la soppressione di tutti gli atti di terrorismo. Essi prenderanno tutte le misure appropriate per impedire che i loro rispettivi territori vengano usati per preparare, organizzare o perpetrare attività terroristiche. Ciò include anche misure intese a proibire nei loro territori attività illegali, comprese le attività sovversive, di persone, gruppi e organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo, compresi quelli diretti contro altri Stati e i loro cittadini.

26. Essi adempiranno in buona fede i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale; essi inoltre sottolineano che il rigoroso rispetto dei loro impegni nell'ambito della Csce è essenziale per il rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

27. Gli Stati partecipanti confermano che nel caso di contrasto fra gli obblighi dei membri delle Nazioni Unite in base allo Statuto delle Nazioni Unite e i loro obblighi in base a qualsiasi trattato o altro accordo internazionale, i loro obblighi in base allo Statuto prevarranno, in conformità dell'articolo 103 dello Statuto delle Nazioni Unite.

28. Gli Stati partecipanti hanno adottato le seguenti misure:

## **Notifica preventiva di talune attività militari**

29. Gli Stati partecipanti daranno notifica per iscritto attraverso i canali diplomatici, in una forma di contenuto concordata, a tutti gli altri Stati partecipanti con 42 o più giorni di anticipo rispetto all'inizio delle attività militari notificabili<sup>1</sup> nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (Csbm)<sup>2</sup>.

30. La notifica sarà data dallo Stato partecipante sul cui territorio è pianificato lo svolgimento dell'attività in questione anche qualora le forze di tale Stato non siano impegnate nell'attività o la loro entità sia inferiore al livello notificabile. Ciò non dispenserà gli altri Stati partecipanti dal loro obbligo di dare notifica se la loro partecipazione alla attività militare pianificata raggiunge il livello notificabile.

31. Sarà notificata ciascuna delle seguenti attività militari campali effettuata come una singola attività nella zona di applicazione delle Csbm ai livelli di seguito definiti, o a livelli ad essi superiori:

31.1. L'impegno di formazioni di forze terrestri<sup>3</sup> degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.

31.1.1. Tale attività militare sarà soggetta a notifica qualora implichi, in un qualsiasi momento durante il suo svolgimento, l'impiego di:

- almeno 13.000 uomini, inclusi i supporti, o
- almeno 300 carri armati

se organizzati in una struttura divisionale o almeno in due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.

31.1.2. La partecipazione di forze aeree degli Stati partecipanti sarà inclusa nella notifica qualora sia previsto che nel corso dell'attività siano effettuate 200 o più sortite di aeromobili, esclusi gli elicotteri..

31.2. L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle Csbm.

<sup>1</sup> In questo documento il termine notificabile significa soggetto/a notifica.

<sup>2</sup> Vedi Annesso I.

<sup>3</sup> In questo contesto l'espressione forze terrestri comprende forze anfibie, aeromobili e aviotrasportate.

- 31.2.1. Tali attività militari saranno soggette a notifica qualora lo sbarco anfibio implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini o qualora il lancio con paracadute implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini.
- 31.3. L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle Csbm a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle Csbm a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate.
- 31.3.1. L'arrivo o la concentrazione di tali forze saranno soggetti a notifica qualora implicino, in un qualsiasi momento durante l'attività, l'impiego di:
- almeno 13.000 uomini, inclusi i supporti, o
  - almeno 300 carri armati
- se organizzati in una struttura divisionale o in almeno due brigate/reggimenti non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- 31.3.2. Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle Csbm concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad una attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle Csbm.
32. Le attività militari notificabili effettuate senza preavviso alle truppe impiegate costituiscono eccezioni all'obbligo di notifica preventiva da fornire con l'anticipo di 42 giorni.
- 32.1. La notifica di tali attività, al di sopra delle soglie concordate, sarà data nel momento in cui le truppe impiegate cominciano le attività stesse.
33. La notifica di ciascuna attività militare notificabile sarà data per iscritto nella seguente forma concordata;
34. A – Informazioni di carattere generale
- 34.1. La designazione dell'attività militare;
  - 34.2. Lo scopo generale dell'attività militare;
  - 34.3. I nomi degli Stati impegnati nell'attività militare;
  - 34.4. Il livello del comando che organizza e dirige l'attività militare;

34.5. Le date di inizio e di fine dell'attività militare.

35. B – Informazioni sui vari tipi di attività militari notificabili

35.1. L'impegno di forze terrestri degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale;

35.1.1. il numero totale degli uomini partecipanti all'attività militare (cioè, truppe terrestri, truppe anfibie, truppe aeromobili e truppe aviotrasportate) e il numero degli uomini partecipanti per ciascuno Stato impegnato, se del caso;

35.1.2. numero e tipo delle divisioni partecipanti per ciascuno Stato;

35.1.3. il numero totale di carri armati per ciascuno Stato e il numero totale di lanciatori di missili guidati anticarro montati su veicoli blindati/corazzati;

35.1.4. il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100 mm o superiori);

35.1.5. il numero totale di elicotteri, per categoria;

35.1.6. numero previsto di sortite di aeromobili, esclusi gli elicotteri;

35.1.7. scopo delle missioni aeree;

35.1.8. categorie degli aeromobili partecipanti;

35.1.9. il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza aerea;

35.1.10. tiri navali contro costa;

35.1.11. indicazione di altre attività navali di supporto nave-terra;

35.1.12. il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza navale.

35.2. L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle Csbm;

- 35.2.1. il numero totale di truppe anfibe impiegate in sbarchi anfibi notificabili e/o il numero totale di truppe aviotrasportate impiegate in azioni di lancio con paracadute notificabili;
  - 35.2.2. nel caso di uno sbarco anfibo notificabile, il punto o i punti di imbarco se situati nella zona di applicazione delle Csbm.
- 35.3. L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle Csbm a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle Csbm a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate;
- 35.3.1. il numero totale degli uomini trasferiti;
  - 35.3.2. numero e tipo delle divisioni partecipanti al trasferimento;
  - 35.3.3. il numero totale di carri armati partecipanti ad un arrivo o ad una concentrazione notificabili;
  - 35.3.4. coordinate geografiche dei punti di arrivo e dei punti di concentrazione.
- 36 C – L'area ed il quadro temporale previsti per lo svolgimento dell'attività
- 36.1. L'area dell'attività militare delimitata da lineamenti geografici unitamente a coordinate geografiche, come appropriato;
  - 36.2. Le date di inizio e di fine di ciascuna fase (trasferimenti, spiegamento, concentrazione di forze, fase attiva di esercitazione, fase di rientro) delle attività delle formazioni partecipanti nella zona di applicazione delle Csbm, lo scopo tattico e le corrispondenti aree geografiche (delimitate da coordinate geografiche) per ciascuna fase;
  - 36.3. Breve descrizione di ciascuna fase.
- 37 D – Altre informazioni
- 37.1. Eventuali varianti rispetto alle informazioni fornite nel calendario annuale in merito all'attività.
  - 37.2. Relazione dell'attività con altre attività notificabili.

## Osservazioni di talune attività militari

38. Gli Stati partecipanti inviteranno osservatori di tutti gli altri Stati partecipanti alle seguenti attività militari notificabili;

38.1. L'impegno di formazioni di forze terrestri<sup>4</sup> degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.

38.2. L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio o in una azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute nella zona di applicazione delle Csbm.

38.3. Nel caso di impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle Csbm a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle Csbm a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate, la concentrazione di tali forze. Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle Csbm concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle Csbm.

38.4. Le suddette attività saranno soggette a osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 17.000 uomini, tranne nel caso di uno sbarco anfibio o di un'azione di forze aviotrasportate lanciate con paracadute, che saranno soggetti ad osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 5.000 uomini.

39. Lo Stato ospite, al momento della notifica, diramerà gli inviti per iscritto attraverso i canali diplomatici a tutti gli altri Stati partecipanti. Stato ospite è lo Stato partecipante sul cui territorio si svolgerà l'attività notificata.

40. Lo Stato ospite può delegare alcune sue responsabilità di paese ospite ad un altro Stato partecipante impegnato nell'attività militare sul territorio dello Stato ospite. In tali casi lo Stato ospite specificherà l'assegnazione delle responsabilità nel suo invito ad osservare l'attività.

<sup>4</sup> In questo contesto l'espressione forze terrestri comprende forze anfibie, aeromobili e aviotrasportate.

41. Ciascuno Stato partecipante può inviare fino a due osservatori all'attività militare da osservare.
42. Lo Stato invitato può decidere se inviare osservatori militari e/o civili, inclusi membri del proprio personale accreditato presso lo Stato ospite. Gli osservatori militari normalmente indosseranno le loro uniformi con distintivi nell'espletamento dei propri compiti.
43. Le risposte all'invito saranno date per iscritto entro 21 giorni dall'invio dell'invito.
44. Gli Stati partecipanti che accettano un invito indicheranno nella risposta all'invito i nomi e i gradi dei propri osservatori. Se l'invito non viene accettato in tempo si presumerà che non verranno inviati osservatori.
45. Unitamente all'invito lo Stato ospite fornirà un programma generale di osservazione, comprendente le seguenti informazioni;
  - 45.1. la data, l'ora e il luogo di riunione degli osservatori;
  - 45.2. la durata pianificata del programma di osservazione;
  - 45.3. Le lingue che saranno impiegate nell'interpretazione e/o nella traduzione;
  - 45.4. le disposizioni per il vitto, l'alloggio e il trasporto degli osservatori;
  - 45.5. le disposizioni circa le apparecchiature di osservazione che saranno fornite agli osservatori dallo Stato ospite;
  - 45.6. la eventuale autorizzazione da parte dello Stato ospite all'impiego di apparecchiature speciali che gli osservatori potrebbero portare con sé;
  - 45.7. le disposizioni circa indumenti speciali da fornire agli osservatori in dipendenza da condizioni meteorologiche od ambientali.
46. Gli osservatori possono avanzare richieste in merito al programma di osservazione. Lo Stato ospite, se possibile, accoglierà tali richieste.
47. Lo Stato ospite stabilirà una durata dell'osservazione che consenta agli osservatori di osservare un'attività militare notificabile a partire dal momento in cui le soglie per l'osservazione concordate saranno raggiunte o superate fino al momento in cui, per l'ultima volta durante l'attività, le soglie per l'osservazione non saranno più raggiunte.
48. Lo Stato ospite provvederà al trasporto degli osservatori all'area dell'attività notificata e ritorno. Il trasporto verrà effettuato dalla capitale o da

altra località idonea da indicare nell'invito, in modo che gli osservatori si trovino in posizione prima dell'inizio del programma di osservazione.

49. Lo Stato invitato sosterrà le spese di viaggio per i suoi osservatori fino alla capitale o ad altra località idonea dello Stato ospite indicata nell'invito, e ritorno.

50. Gli osservatori riceveranno pari trattamento e saranno loro offerte pari opportunità per l'espletamento delle loro funzioni.

51. Agli osservatori saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità accordati al personale diplomatico nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

52. Lo Stato ospite non sarà tenuto a consentire l'osservazione di luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati.

53. Per consentire agli osservatori di confermare che l'attività notificata sia di carattere non minaccioso e che sia svolta conformemente alle appropriate disposizioni della notifica, lo Stato ospite dovrà:

53.1. all'inizio del programma di osservazione effettuare una presentazione sullo scopo, sulla situazione iniziale, sulle fasi dell'attività e su eventuali varianti rispetto alla notifica e fornire agli osservatori una mappa dell'area dell'attività militare con una scala di 1 a non più di 500.000 ed un programma di osservazione con un prospetto orario giornaliero nonché una rappresentazione grafica che indichi la situazione iniziale;

53.2. fornire agli osservatori appropriate apparecchiature per l'osservazione. Agli osservatori, comunque, sarà consentito di impiegare i loro binocoli personali, che saranno soggetti ad esame ed approvazione da parte dello Stato ospite;

53.3. nel corso del programma di osservazione effettuare presentazioni giornaliere con l'ausilio di mappe sulle varie fasi dell'attività militare e sul loro svolgimento e informare gli osservatori sulla loro posizione, dal punto di vista geografico. Nel caso di una attività di forze terrestri condotta in combinazione con componenti aeree o navali, le presentazioni saranno effettuate dai rispettivi rappresentanti;

53.4. offrire opportunità di osservare direttamente le forze dello Stato/degli Stati impegnato/i nell'attività militare in modo che gli osservatori possano formarsi una impressione dello svolgimento dell'attività. A tal fine, agli osservatori sarà offerta l'oppor-

tunità di osservare le maggiori unità da combattimento delle formazioni partecipanti di livello divisionale o equivalente e, ogni qualvolta possibile, di visitare alcune unità e comunicare con i comandanti e con le truppe. I comandanti o altro personale qualificato delle formazioni partecipanti nonché delle unità visitate informeranno gli osservatori sulla missione delle loro rispettive unità.

- 53.5. guidare gli osservatori nell'area dell'attività militare. Gli osservatori seguiranno le istruzioni emanate dallo Stato ospite conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento;
- 53.6. fornire agli osservatori appropriati mezzi di trasporto nell'area dell'attività militare;
- 53.7. fornire agli osservatori opportunità di comunicazioni tempestive con le proprie ambasciate o con altre missioni ufficiali e sedi consolari. Lo Stato ospite non è tenuto a sostenere le spese per le comunicazioni degli osservatori;
- 53.8. fornire agli osservatori vitto ed alloggio appropriati in una località idonea per l'attuazione del programma di osservazione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria.

54. Gli Stati partecipanti non sono tenuti ad invitare osservatori ad attività militari notificabili che siano effettuate senza preavviso alle truppe impegnate, a meno che tali attività notificabili abbiano una durata superiore a 72 ore. Il protrarsi di tali attività oltre tale termine sarà soggetto ad osservazione per il periodo in cui le soglie concordate per l'osservazione siano raggiunte o superate. Il programma di osservazione seguirà nel modo più fedele praticamente possibile tutte le disposizioni relative all'osservazione stabilite nel presente documento.

### **Calendari annuali**

55. Ciascuno Stato partecipante scambierà, con tutti gli altri Stati partecipanti, un calendario annuale delle sue attività militari soggette a notifica preventiva<sup>5</sup>, nella zona di applicazione delle Csbm, previste per il successivo anno solare. Tale calendario verrà trasmesso ogni anno, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, non più tardi del 15 novembre per l'anno seguente.

<sup>5</sup> Come definito nelle disposizioni sulla Notifica preventiva di talune attività militari

56. Ciascuno Stato partecipante elencherà le suddette attività cronologicamente e fornirà informazioni su ciascuna attività conformemente al seguente modello:

- 56.1. tipo di attività militare e relativa designazione;
- 56.2. caratteristiche generali e scopo dell'attività militare;
- 56.3. Stati impegnati nell'attività militare;
- 56.4. area dell'attività militare, indicata da appropriati lineamenti geografici e/o definita da coordinate geografiche;
- 56.5. durata pianificata dell'attività militare e periodo di 14 giorni, indicato con date, durante il quale se ne prevede l'inizio;
- 56.6. il previsto numero totale di uomini<sup>6</sup> impegnati nell'attività militare;
- 56.7. Forze armate impegnate nell'attività militare;
- 56.8. previsto livello del comando alle cui dipendenze verrà effettuata l'attività militare;
- 56.9. numero e tipo di divisioni di cui è prevista la partecipazione all'attività militare;
- 56.10. eventuali informazioni supplementari concernenti, fra l'altro, componenti di forze armate, che lo Stato partecipante che pianifica l'attività militare considera pertinenti.

57. Qualora si dimostrino necessarie varianti alle attività militari indicate nel calendario annuale, queste saranno comunicate a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della relativa notifica.

58. Informazioni sulle attività militari soggette a notifica preventiva, non incluse in un calendario annuale, saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti al più presto possibile, conformemente al modello previsto nel calendario annuale.

### **Disposizioni limitative**

59. Ciascuno Stato partecipante comunicherà, per iscritto, a tutti gli altri Stati partecipanti, entro il 15 novembre di ogni anno, informazioni concernenti attività militari soggette a notifica preventiva<sup>7</sup> in cui siano impiegati

<sup>6</sup> Come definito nelle disposizioni sulla Notifica preventiva di talune attività militari

<sup>7</sup> Come definito nelle disposizioni sulla Notifica preventiva di talune attività militari

più di 40.000 uomini, che esso ha pianificato di effettuare nel secondo successivo anno solare. Tale comunicazione includerà informazioni preliminari su ciascuna attività, riguardanti lo scopo generale, il periodo di svolgimento e la durata, l'area, la dimensione e gli Stati impegnati.

60. Gli Stati partecipanti non effettueranno attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 75.000 uomini, a meno che esse abbiano formato oggetto di comunicazione come sopra definito.

61. Gli Stati partecipanti non effettueranno attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini, a meno che esse siano state incluse nel calendario annuale, non più tardi del 15 novembre di ogni anno.

62. Se attività militari soggette a notifica preventiva vengono effettuate in aggiunta a quelle contenute nel calendario annuale, il loro numero dovrebbe essere il più basso possibile.

### **Osservanza e verifica**

63. Conformemente al Mandato di Madrid le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare «saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto».

64. Gli Stati partecipanti riconoscono che i mezzi tecnici nazionali possono svolgere un ruolo nel controllo dell'osservanza delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza concordate.

65. Conformemente alle disposizioni contenute nel presente documento ciascuno Stato partecipante ha il diritto di effettuare ispezioni nel territorio di qualsiasi altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle Csbm.

66. A ciascuno Stato partecipante sarà consentito di rivolgere una richiesta di ispezione ad un altro Stato partecipante sul cui territorio, nella zona di applicazione delle Csbm, sia in dubbio l'osservanza delle Csbm concordate.

67. Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare sul suo territorio nella zona di applicazione delle Csbm, più di tre ispezioni per anno solare.

68. Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare più di una ispezione per anno solare da parte del medesimo Stato partecipante.

69. Un'ispezione non sarà conteggiata se, per motivi di forza maggiore, non potrà essere effettuata.

70. Lo Stato partecipante che avanza richiesta di ispezione indicherà le ragioni di tale richiesta.
71. Lo Stato partecipante che ha ricevuto tale richiesta accoglierà la richiesta entro il termine concordato, salve le disposizioni contenute nei paragrafi (67) e (68).
72. Ogni eventuale controversia in merito alla validità delle ragioni addotte per una richiesta non impedirà né ritarderà l'effettuazione di un'ispezione.
73. Allo Stato partecipante che richiede un'ispezione sarà consentito di designare una specifica area per l'ispezione sul territorio di un altro Stato nella zona di applicazione delle Csbm. Si farà riferimento a tale area con l'espressione «area specificata». L'area specificata comprenderà il terreno dove vengono effettuate attività militari notificabili o dove un altro Stato partecipante ritiene che sia in corso di svolgimento un'attività militare soggetta a notifica. L'area specificata sarà definita e limitata dalla portata e dal livello delle attività militari notificabili, ma non eccederà quella necessaria per un'attività militare a livello di armata.
74. Nell'area specificata saranno consentiti ai rappresentanti dello Stato che conduce l'ispezione, accompagnati dai rappresentanti dello Stato ispezionato, l'accesso, l'entrata e il sopralluogo senza restrizioni, tranne in aree o punti sensibili in cui l'accesso sia normalmente vietato o limitato, installazioni militari ed altre installazioni difensive, nonché unità navali, veicoli e aeromobili militari. Il numero e l'estensione delle aree riservate dovrebbero essere quanto più limitati possibile. Le aree ove possono essere effettuate attività militari notificabili non saranno dichiarate aree riservate, eccetto talune installazioni militari permanenti o temporanee che, in termini territoriali, dovrebbero essere quanto più piccole possibile, e di conseguenza tali aree non saranno usate per impedire l'ispezione di attività militari soggette a notifica. Le aree riservate non verranno usate in maniera incompatibile con le disposizioni concordate in merito all'ispezione.
75. Nell'area specificata, anche le forze degli Stati partecipanti diversi dallo Stato ispezionato saranno soggette all'ispezione effettuata dallo Stato che conduce l'ispezione.
76. Sarà consentita ispezione terrestre, aerea o entrambe.
77. I rappresentanti dello Stato ispezionato accompagneranno il nucleo ispettivo, anche quando viaggia su veicoli terrestri e su un aeromobile, dal momento del loro impiego iniziale fino al momento in cui non sono più impiegati ai fini dell'ispezione.

78. Nella propria richiesta, lo Stato che conduce l'ispezione notificherà allo Stato ispezionato:

- 78.1. le ragioni che l'hanno motivata;
- 78.2. l'ubicazione dell'area specificata definita da coordinate geografiche;
- 78.3. il punto (i punti) preferito (i) di entrata per il nucleo ispettivo;
- 78.4. le modalità di trasporto fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno e, se del caso, fino all'area specificata e ritorno;
- 78.5. dove inizierà l'ispezione nell'area specificata;
- 78.6. se l'ispezione sarà terrestre, aerea o contemporaneamente entrambe;
- 78.7. se l'ispezione aerea verrà condotta impiegando un velivolo, un elicottero, o entrambi;
- 78.8. se il nucleo ispettivo utilizzerà veicoli terrestri messi a disposizione dallo Stato ispezionato o, se reciprocamente concordato, propri veicoli;
- 78.9. informazioni sul rilascio dei visti diplomatici agli ispettori che entrano nello Stato ispezionato.

79. La risposta alla richiesta sarà data nel più breve termine possibile, ma entro non più di ventiquattro ore. Entro trentasei ore dopo l'inoltro della richiesta, sarà consentito al nucleo ispettivo di entrare nel territorio dello Stato ispezionato.

80. Qualsiasi richiesta di ispezione nonché la risposta alla stessa saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.

81. Il punto (i punti) di entrata dovrebbero essere designati dallo Stato ispezionato quanto più vicini possibile all'area specificata. Lo Stato ispezionato assicurerà che il nucleo ispettivo sia in grado di raggiungere l'area specificata senza indugio dal punto (dai punti) di entrata.

82. Tutti gli Stati partecipanti agevoleranno il passaggio dei nuclei ispettivi attraverso il loro territorio.

83. L'ispezione sarà terminata entro quarantotto ore dall'arrivo del nucleo ispettivo nell'area specificata.

84. In un nucleo ispettivo non vi saranno più quattro ispettori. Mentre

conduce l'ispezione il nucleo ispettivo potrà essere suddiviso in due gruppi.

85. Agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario, saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

86. Lo Stato ispezionato fornirà al nucleo ispettivo vitto e alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento dell'ispezione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria; comunque ciò non esclude l'uso da parte del nucleo ispettivo di proprie tende e razioni.

87. Il nucleo ispettivo potrà utilizzare le proprie mappe, i propri apparecchi fotografici, i propri binocoli e i propri dittafoini nonché le proprie carte di navigazione.

88. Il nucleo ispettivo avrà accesso ad appropriate apparecchiature di telecomunicazione dello Stato ispezionato compresa l'opportunità di comunicazioni continue fra i membri di un nucleo ispettivo su un aeromobile e quelli in un veicolo terrestre impiegati nell'ispezione.

89. Lo Stato che conduce l'ispezione specificherà se l'ispezione aerea sarà condotta con l'impiego di un velivolo, di un elicottero o di entrambi. Gli aeromobili per l'ispezione saranno scelti, di comune accordo, fra lo Stato che conduce l'ispezione e lo Stato ispezionato. Verranno scelti aeromobili che consentano al nucleo ispettivo una visione continua del terreno durante l'ispezione.

90. Dopo che il piano di volo, che specificherà, fra l'altro, la scelta da parte del nucleo ispettivo della rotta, della velocità e della quota nell'area specificata, sarà stato presentato alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, agli aeromobili destinati all'ispezione sarà consentito di entrare senza indugio nell'area specificata. Nell'area specificata sarà consentito al nucleo ispettivo, dietro sua richiesta, di derogare dal piano di volo approvato per effettuare specifiche osservazioni, purché tale deroga sia compatibile con il paragrafo (74) nonché con la sicurezza di volo e le norme del traffico aereo. Le istruzioni all'equipaggio verranno impartite tramite un rappresentante dello Stato ispezionato a bordo dell'aeromobile impegnato nell'ispezione.

91. Sarà consentito a un membro del nucleo ispettivo, se tale richiesta sarà fatta, di osservare, in qualsiasi momento, i dati delle apparecchiature di navigazione dell'aeromobile e di avere accesso a mappe e carte di navigazione usate dall'equipaggio al fine di determinare l'esatta posizione dell'aeromobile durante il volo di ispezione.

92. Gli ispettori aerei e terrestri potranno ritornare nell'area specificata quante volte lo desiderino nel periodo di quarantotto ore destinato all'ispezione.
93. Lo Stato ispezionato metterà a disposizione, per gli scopi dell'ispezione, veicoli terrestri del tipo fuori-strada. Ogni qualvolta reciprocamente concordato, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche relative all'area da ispezionare, allo Stato che conduce l'ispezione sarà consentito di impiegare i propri veicoli.
94. Se i veicoli terrestri o gli aeromobili sono forniti dallo Stato che conduce l'ispezione, vi sarà anche il relativo autista per ciascun veicolo terrestre o l'equipaggio per l'aeromobile.
95. Lo Stato che conduce l'ispezione redigerà un rapporto sulla sua ispezione e trasmetterà una copia di tale rapporto a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
96. Le spese per l'ispezione saranno sostenute dallo Stato ispezionato tranne quando lo Stato che conduce l'ispezione impiega i propri aeromobili e/o veicoli terrestri. Le spese di viaggio fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno saranno sostenute dallo Stato che conduce l'ispezione.
97. Verranno usati i canali diplomatici per le comunicazioni concernenti l'osservanza e la verifica.
98. Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di ottenere chiarimenti tempestivi da parte di qualsiasi altro Stato partecipante per quanto concerne l'applicazione delle Csbm concordate. In tale contesto, le comunicazioni saranno trasmesse, se ritenuto appropriato, a tutti gli altri Stati partecipanti.
99. Gli Stati partecipanti sottolineano che tali misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza sono destinate a ridurre i pericoli di conflitto armato e di malintesi o di errori di valutazione relativi ad attività militari e pongono in risalto che la loro applicazione contribuirà al conseguimento di tali obiettivi.
100. Riaffermando i pertinenti obiettivi dell'Atto finale, gli Stati partecipanti sono decisi a proseguire nel rafforzamento della fiducia, a ridurre il rischio di un confronto militare e ad accrescere la sicurezza per tutti. Essi sono anche decisi a realizzare progressi nel disarmo.
101. Le misure adottate nel presente documento son politicamente vincolanti ed entreranno in vigore il 1° gennaio 1987.
102. Il Governo della Svezia è pregato di trasmettere il presente documen-

to alla Riunione di Vienna dei Seguiti della Csce e al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Governo della Svezia è altresì pregato di trasmettere il presente documento ai Governi degli Stati mediterranei non partecipanti.

103. Il testo di questo documento sarà pubblicato in ogni Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.

104. I rappresentanti degli Stati partecipanti esprimono la loro profonda gratitudine al Governo e al popolo della Svezia per l'eccellente organizzazione della Conferenza di Stoccolma e per la calorosa ospitalità riservata alle Delegazioni che hanno partecipato alla Conferenza.

## **Annesso I**

In base ai termini del Mandato di Madrid la zona di applicazione delle Csbm è la seguente: «Sulla base della parità di diritti, dell'equilibrio e della reciprocità, di un pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla Csce e dei loro rispettivi obblighi per quanto riguarda le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e il disarmo in Europa, tali misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza comprenderanno l'intera Europa, nonché l'area marittima e lo spazio aereo vicini. Esse saranno militarmente significative e politicamente vincolanti e saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto.

Per quanto riguarda l'area marittima<sup>8</sup> e lo spazio aereo vicini, tali misure saranno applicabili alle attività militari di tutti gli Stati partecipanti che ivi si effettuano qualora tali attività pregiudichino la sicurezza in Europa e costituiscano al tempo stesso una parte di quelle attività svolgentesi nell'intera Europa come sopra indicata, che essi concorderanno di notificare. I necessari dettagli saranno elaborati attraverso i negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in seno alla Conferenza.

Nulla nella definizione della zona di cui sopra diminuirà gli obblighi già assunti in virtù dell'Atto Finale. Le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare in seno alla Conferenza saranno anche applicabili a tutte le zone definite in qualsiasi disposizione dell'Atto Finale relative alle misure miranti a rafforzare la fiducia e a taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo.

Ogniquale volta nel presente documento verrà usata la dizione «la zona di applicazione delle Csbm» varrà la suddetta definizione.

<sup>8</sup> In tale contesto, per nozione di area marittima vicina si intendono anche le aree oceaniche vicine all'Europa.

## 2.

# **Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per la eliminazione dei missili a medio e corto raggio\***

(Washington, 8 dicembre 1987)

Gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, qui di seguito indicate come le «parti»,

– coscienti che la guerra nucleare avrebbe conseguenze devastanti per l'intera umanità,

– guidate dall'obiettivo del rafforzamento della stabilità strategica,

– convinte che le misure indicate nel presente trattato contribuiscono a ridurre il rischio dello scoppio di una guerra e rafforzano la pace e la sicurezza internazionale,

– pensose dei propri obblighi a mente dell'art. 6 del Trattato sulla non-proliferazione delle armi nucleari,

concordano su quanto segue:

*Art. 1* – In conformità con le disposizioni del presente Trattato, che comprende un Memorandum d'intesa e protocolli che ne costituiscono parte integrante, ciascuna parte eliminerà i propri missili a medio e corto raggio, non possiederà sistemi del genere in futuro, e osserverà gli altri obblighi indicati nel presente Trattato.

*Art. 2* – Ai fini del presente Trattato.

1. Il termine «missile balistico» sta ad indicare un missile che ha una traiettoria balistica per la maggior parte del proprio percorso di volo. L'espressione «missile balistico di base a terra (Glbm)» sta ad indicare un missile balistico con lancio da terra, consistente in un veicolo di trasporto d'arma.

\* Traduz. tratta da *Quaderni di studi e legislazione 41* «Difesa europea e rapporti Est-Ovest», Camera dei deputati, pp.129-167.

2. Il termine «missile di crociera» sta ad indicare un veicolo senza pilota, semovente, che vola utilizzando la portanza dell'aria per la maggior parte del sentiero di volo. L'espressione «missile di crociera lanciato da terra (GlcM)» sta ad indicare un missile di crociera di base a terra consistente in un veicolo di trasporto d'arma.

3. Il termine «lanciamissile Glbm» sta ad indicare un lanciamissili fisso o un meccanismo mobile per il trasporto, l'erezione e il lancio di un Glbm di base a terra.

4. L'espressione «lanciamissile GlcM» sta ad indicare un lanciamissili fisso o un meccanismo mobile per il trasporto, l'erezione e il lancio di un GlcM di base a terra.

5. L'espressione «missile a raggio intermedio» sta ad indicare un Glbm o un GlcM avente una autonomia superiore a 1000 km ma non superiore a 5500 km.

6. Il termine «missile a corto raggio» sta ad indicare un Glbm o un GlcM avente una autonomia uguale o superiore a 500 km ma non superiore a 1000 km.

7. Il termine «area di dispiegamento» sta ad indicare un'area designata entro cui i missili di raggio intermedio e i sistemi di lancio relativi possono operare, ed entro cui sono situate una o più basi di operazione per missili.

8. Il termine «base di operazione per missili» sta ad indicare:

a) nel caso dei missili a medio raggio, un complesso di strutture, ubicate all'interno di un'area di dispiegamento, presso cui operano normalmente missili a medio raggio e i sistemi di lancio relativi, in cui sono anche ubicate le strutture di supporto relative a tali missili e ai sistemi di lancio, ed in cui è situata normalmente l'attrezzatura di supporto di tali missili e sistemi di lancio;

b) nel caso dei missili a corto raggio, un complesso di strutture, ovunque ubicate, in cui operano normalmente missili a corto raggio e i sistemi di lancio relativi, e in cui è situata normalmente l'attrezzatura di supporto di tali missili e sistemi di lancio.

9. Il termine «struttura di supporto dei missili» per quel che concerne i missili a medio e corto raggio e i relativi sistemi di lancio, sta ad indicare uno stabilimento per la produzione di missili o di sistemi di lancio, uno stabilimento per la riparazione di missili o di sistemi di lancio, un deposito di missili o di sistemi di lancio, una base per il collaudo, o una struttura

per l'eliminazione nell'accezione conferita a tali termini nel Memorandum d'intesa.

10. Il termine «transito» sta ad indicare il trasferimento, notificato in conformità con il disposto del punto 5 f) dell'art. 9 del presente Trattato, di un missile a medio raggio o di un sistema di lancio di tale missile da una struttura all'altra di supporto, tra tale struttura e l'area di dispiegamento o tra l'una e l'altra area di dispiegamento, oppure di un missile a corto raggio o di un sistema di lancio di tale missile da una struttura di supporto o da una base di operazioni ad una struttura per l'eliminazione.

11. Il termine «missile dispiegato» sta ad indicare un missile a medio raggio situato all'interno di un'area di dispiegamento ovvero un missile a corto raggio situato in una base di operazioni missilistiche.

12. Il termine «missile non dispiegato» sta ad indicare un missile a medio raggio situato all'esterno di un'area di dispiegamento, ovvero un missile a corto raggio situato all'esterno di una base di operazioni missilistiche.

13. Il termine «sistema di lancio dispiegato» sta ad indicare un sistema di lancio di un missile a medio raggio situato all'interno di un'area di dispiegamento, o il sistema di lancio di un missile a corto raggio situato in una base di operazioni missilistiche.

14. Il termine «sistema di lancio non dispiegato» sta ad indicare un sistema di lancio di un missile a medio raggio situato all'esterno di un'area di dispiegamento, ovvero il sistema di lancio di un missile a corto raggio situato all'esterno di una base di operazioni missilistiche.

15. Il termine «paese di base» sta ad indicare un paese diverso dagli Stati Uniti d'America ovvero dall'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, in cui siano stati ubicati, anteriormente al 1° novembre 1987, missili a medio e corto raggio delle Parti, sistemi di lancio di tali missili o strutture di supporto relative a tali missili e sistemi di lancio. I missili e i veicoli di lancio in transito non sono considerati «ubicati».

*Art. 3 – 1.* Ai fini del presente trattato, i tipi esistenti di missili a medio raggio sono:

a) per gli Stati Uniti d'America, i missili del tipo definito dagli Stati Uniti come Pershing II e BGM-109G, noti all'Unione Sovietica con la medesima denominazione;

b) per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, missili del tipo

definito dall'Unione Sovietica come RSD-10, R-12 e R-14, noti agli Stati Uniti come SS-20, SS-4 e SS-5 rispettivamente.

2. Ai fini del presente Trattato, i tipi esistenti di missili a corto raggio sono:

a) Per gli Stati Uniti d'America, i missili del tipo definito dagli Stati Uniti come Pershing 1A, noti all'Unione Sovietica con la medesima denominazione;

b) Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, i missili del tipo definito dall'Unione Sovietica OTR-22 e OTR-23, noti agli Stati Uniti come SS-12 e SS-23 rispettivamente.

*Art. 4 – 1.* Ciascuna parte eliminerà tutti i propri missili a medio raggio e i relativi sistemi di lancio, e tutte le strutture e le attrezzature di supporto delle categorie elencate nel Memorandum d'intesa relative a tali missili ed ai relativi sistemi di lancio, per cui non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato dalle Parti non saranno posseduti tali missili, sistemi di lancio, strutture ed attrezzature di supporto.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto del punto 1. del presente articolo, all'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato, le Parti daranno inizio e continueranno per tutta la durata di ciascuna fase, la riduzione di tutti i tipi di missili a medio raggio dispiegati o non dispiegati, e dei sistemi di lancio di tali missili dispiegati o non dispiegati, e delle strutture e delle attrezzature di supporto di tali missili e sistemi di lancio, in conformità con le clausole del presente Trattato. Le predette riduzioni saranno attuate in due fasi, così che:

a) alla fine della prima fase, cioè non oltre 29 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato:

I. il numero dei sistemi di lancio dei missili a medio raggio dispiegati non superi, per ciascuna Parte, il numero di sistemi di lancio capaci di trasportare o di contenere in una sola volta missili ritenuti dalle parti capaci di trasportare 171 testate;

II. il numero dei missili a medio raggio dispiegati da ciascuna Parte non superi quello di tali missili ritenuti dalle Parti capaci di trasportare 180 testate;

III. il numero complessivo dei sistemi di lancio dispiegati e non dispiegati, per missili a medio raggio, per ciascuna Parte, non superi il numero dei sistemi di lancio capaci di trasportare o contenere in una sola volta missili ritenuti capaci, dalle Parti, di recare 200 testate;

IV. il numero complessivo dei missili a medio raggio, dispiegati e non dispiegati, per ciascuna Parte, non superi il numero di tali missili ritenuti dalle Parti capaci di trasportare 200 testate;

V. il rapporto tra il numero complessivo dei Gblm a medio raggio, dispiegati e non dispiegati, dei tipi esistenti, per ciascuna Parte, e il numero complessivo dei missili a medio raggio, dei tipi esistenti, dispiegati e non dispiegati, posseduti da tale Parte, non superi il rapporto tra tali Gblm a medio raggio e i missili a medio raggio posseduti da tale Parte al 1° novembre 1987, come indicato nel Memorandum d'intesa;

b) allo scadere della seconda fase, cioè non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, tutti i missili a medio raggio di ciascuna delle Parti, i sistemi di lancio di tali missili e tutte le strutture e attrezzature di supporto delle categorie elencate nel Memorandum d'intesa, relative a tali missili e sistemi di lancio, saranno eliminati.

*Art. 5 – 1.* Ciascuna parte eliminerà tutti i propri missili a corto raggio e i relativi sistemi di lancio, e tutte le strutture di supporto elencate nel Memorandum d'intesa relative a tali missili ed ai relativi sistemi di lancio, per cui non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dalle Parti non saranno posseduti tali missili, sistemi di lancio, strutture ed attrezzature di supporto.

2. Non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuna Parte completerà la rimozione di tutti i missili a corto raggio dispiegati e dei sistemi di lancio di tali missili, dispiegati o non dispiegati, e il loro trasferimento agli impianti di eliminazione, e li terranno presso tali impianti fino alla loro eliminazione, in conformità con le procedure indicate nel Protocollo sulla eliminazione. Non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuna Parte completerà il trasferimento di tutti i propri missili a corto raggio non dispiegati agli impianti di eliminazione e li terrà presso tali impianti finché essi non saranno stati eliminati in conformità con le procedure indicate nel Protocollo sulla eliminazione.

3. I missili a corto raggio ed i sistemi di lancio di tali missili non dovranno essere situati nel medesimo impianto di eliminazione. I suddetti impianti dovranno distare tra loro non meno di 1000 km.

*Art. 6 – 1.* Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, nessuna delle due Parti dovrà:

a) produrre, o collaudare in volo, missili a medio raggio, o produrre stadi di tali missili, o di sistemi di lancio di tali missili;

b) produrre, o collaudare in volo, o lanciare missili a corto raggio, o produrre stadi di tali missili o sistemi di lancio di tali missili.

2. In deroga al disposto del precedente punto 1 le Parti avranno diritto a produrre un tipo di Glbm non previsto dal presente Trattato, che impieghi uno stadio esternamente simile ma non intercambiabile con uno stadio di un tipo esistente di Glbm a medio raggio dotato di più stadi, a condizione che la Parte interessata non produca alcun altro stadio esternamente simile, ma non intercambiabile, con qualunque altro stadio di un tipo esistente di Glbm a medio raggio.

*Art. 7 – Ai fini del presente Trattato:*

1. qualora sia stato collaudato in volo, o dispiegato, un missile balistico o di crociera per il tiro, tutti i missili di tale tipo saranno considerati veicoli per il tiro.

2. Qualora un Glbm o un Glcm sia considerato missile a medio raggio, tutti i Glbm e i Glcm di tale tipo saranno considerati missili a medio raggio. Qualora un Glbm o un Glcm sia considerato missile a corto raggio, tutti i Glbm e i Glcm di tale tipo saranno considerati missili a corto raggio.

3. Qualora un Glbm sia di tipo creato e sperimentato unicamente per fini di intercettazione e intervento contro oggetti non situati sulla superficie terrestre, esso non verrà considerato quale missile cui si applicano le limitazioni del presente Trattato.

4. L'autonomia di un Glbm non elencato all'art. 3 del presente Trattato sarà considerata la massima autonomia alla quale esso è stato collaudato. L'autonomia di un Glcm non elencato all'art. 3 del presente Trattato sarà considerata la distanza massima che può esser coperta dal missile nel suo assetto di progettazione standard in volo fino all'esaurimento del carburante, determinata proiettando il sentiero di volo sulla sfera terrestre dal punto di lancio al punto di impatto. I Glbm o i Glcm che hanno un'autonomia di 500 o più chilometri, ma non superiore a 1000 km, saranno considerati missili a corto raggio. I Glbm o i Glcm che hanno un'autonomia tra 1000 e 5500 km saranno considerati missili a medio raggio.

5. Il numero massimo delle testate che un tipo esistente di missile a medio o a corto raggio è capace di trasportare costituirà il numero elencato nel Memorandum d'intesa per i missili di tale tipo.

6. Ciascun Glbm o Glcm sarà ritenuto capace di trasportare il numero massimo di testate indicato per i Glbm o i Glcm di tale tipo nel Memorandum d'intesa.

7. Qualora un sistema di lancio sia stato collaudato per il lancio di un Glbm o di un Glcm, tutti i sistemi di tale tipo saranno considerati collaudati per il lancio di Glbm o di Glcm.

8. Un sistema di lancio che abbia contenuto o lanciato un particolare tipo di Glbm o Glcm farà sì che tutti i sistemi di lancio del medesimo tipo siano considerati sistemi di lancio di tale tipo di Glbm o Glcm.

9. Il numero di missili, che ciascun sistema di lancio di un tipo esistente di missile a medio e corto raggio sia considerato capace di trasportare o di contenere in una sola volta, è il numero elencato per i sistemi di lancio di missili di tale tipo nel Memorandum d'intesa.

10. Ad eccezione del caso della eliminazione, in conformità con le procedure disposte nel Protocollo di eliminazione, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) per i Glbm che sono immagazzinati o trasferiti in stadi successivi, lo stadio più lungo di un Glbm a medio o a corto raggio sarà considerato come missile completo;

b) per i Glbm che non vengono immagazzinati o trasferiti in stadi separati, un contenitore (*canister*) del tipo usato per il lancio di un Glbm a medio raggio, salvo che la Parte interessata non riesca a convincere l'altra Parte che esso non contiene tale missile, o un Glbm a medio o corto raggio assemblato, sarà considerato missile completo;

c) per i Glcm, la cellula di un Glcm a medio o a corto raggio sarà considerata un missile completo.

11. Un missile balistico non destinato all'impiego da una base a terra non sarà considerato come un Glbm se lanciato a titolo di esperimento presso un poligono sperimentale da un sistema di lancio fisso di base a terra, impiegato esclusivamente per fini di collaudo e che è distinguibile dai veicoli di lancio dei Glbm.

12. Le parti avranno il diritto di produrre ed impiegare, per i sistemi ausiliari (*booster*), che potrebbero altrimenti esser considerati missili a medio o corto raggio, solo i tipi esistenti di stadi impulsori per tali sistemi ausiliari. I lanci dei sistemi in questione non saranno considerati prove in volo di missili a medio e corto raggio, a condizione che:

a) gli stadi usati nei predetti sistemi siano diversi da quelli impiegati nei missili elencati quali tipi esistenti di missili a medio o corto raggio nell'art. 3 del presente Trattato;

b) i predetti sistemi vengano impiegati esclusivamente per fini di ricerca per la sperimentazione di oggetti diversi dagli stessi sistemi ausiliari;

c) il numero complessivo dei sistemi di lancio per tali sistemi ausiliari non potranno superare, in qualsiasi momento, il numero di 35 per parte;

d) i sistemi di lancio di tali sistemi ausiliari devono essere fissi, situati in superficie e dislocati unicamente in siti di lancio per fini di ricerca indicati nel Memorandum d'intesa. I siti predetti non saranno soggetti ad ispezione a mente del disposto dell'art. 11 del presente Trattato.

*Art. 8 – 1.* Tutti i missili a medio raggio ed i relativi sistemi di lancio dovranno essere situati nelle aree di dispiegamento, presso le strutture di supporto, ovvero dovranno risultare in transito. Essi non potranno essere ubicati altrove.

2. Gli stadi dei missili a medio raggio dovranno essere situati nelle aree di dispiegamento, presso le strutture di supporto, ovvero essere in movimento da un'area di dispiegamento all'altra, da una struttura di supporto all'altra, o da una struttura di supporto ad un'area di dispiegamento.

3. Fino al momento del loro trasferimento agli impianti di eliminazione previsti al punto 2 del precedente art. 5, tutti i missili a corto raggio e i relativi sistemi di lancio dovranno essere situati nelle basi di operazioni missilistiche, presso le strutture di supporto, ovvero dovranno risultare in transito. Essi non potranno essere ubicati altrove.

4. Il transito di missili o di sistemi di lancio soggetti alle disposizioni del presente articolo dovrà essere condotto a compimento entro 25 giorni.

5. Tutte le aree di dispiegamento, le basi missilistiche e le strutture di supporto sono indicate nel Memorandum d'intesa o nei successivi aggiornamenti dei dati in conformità del disposto dei punti 3, 5 a) o b) dell'art. 9 del presente Trattato. Le Parti non potranno aumentare il numero o cambiare l'ubicazione o i confini delle aree di dispiegamento – ad eccezione degli impianti di eliminazione – rispetto a quanto previsto nel Memorandum d'intesa. Le strutture di supporto per i missili non saranno considerate parte di un'area di dispiegamento anche se materialmente collocate entro i confini geografici di tali aree.

6. A partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, alle Parti è fatto divieto di collocare missili a medio e corto raggio, nonché i loro stadi, o i relativi sistemi di lancio, presso le strutture per la produzione missilistica, presso quelle per la produzione di veicoli di lancio o presso un poligono sperimentale elencati nel Memorandum d'intesa.

7. È fatto divieto alle parti di collocare missili a medio o corto raggio presso i centri di addestramento.

8. I missili a medio o corto raggio non dispiegati non potranno essere trasportati o contenuti all'interno di un sistema di lancio, tranne il caso della manutenzione eseguita presso le officine riparazioni ovvero della eliminazione a seguito di lancio effettuato presso gli impianti di eliminazione.

9. I missili e i sistemi di lancio per l'addestramento saranno soggetti alle stesse restrizioni, in fatto di ubicazione, stabilite ai punti 1 e 3 del presente articolo.

*Art. 9 – 1.* Il Memorandum d'intesa contiene categorie di dati pertinenti agli obblighi derivanti dal presente Trattato, ed elenca tutti i missili a medio e corto raggio, i sistemi di lancio di tali missili, e le attrezzature di supporto relative, possedute dalle Parti al 1° novembre 1987. Gli aggiornamenti e le notifiche di cui al presente articolo saranno forniti in conformità con le categorie di dati contenute nel Memorandum d'intesa.

2. Le Parti provvederanno all'aggiornamento dei dati e forniranno le notifiche previste dal presente Trattato, per il tramite dei Centri per la riduzione dei rischi nucleari, fissati a seguito dell'intesa intercorsa tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche all'atto della istituzione dei Centri predetti, in data 15 settembre 1987.

3. Non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato, le Parti provvederanno allo scambio dei dati aggiornati, a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato stesso, per tutte le categorie di dati contenuti nel Memorandum d'intesa.

4. Non oltre 30 giorni dalla scadenza di ogni intervallo semestrale successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, le parti si scambieranno i dati aggiornati per tutte le categorie contenute nel Memorandum d'intesa, contenenti tutte le variazioni, attuate o in corso, dei dati stessi, verificatesi nei sei mesi precedenti, ed il preciso effetto di tali variazioni.

5. All'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato, le Parti si scambieranno le seguenti notifiche:

a) notifica, con anticipo di non meno di 30 giorni, delle date in calendario per la eliminazione di una determinata area di dispiegamento, o di una base operativa missilistica o di una struttura di supporto;

b) notifica, con non meno di 30 giorni di anticipo, di mutamenti del numero o della ubicazione di impianti di eliminazione, con l'indicazione della località e della data fissata per ciascun mutamento;

c) notifica, tranne il caso di lanci per l'eliminazione di missili a medio raggio, con non meno di trenta giorni di anticipo, della data di inizio della eliminazione di missili a medio e corto raggio, di stadi di tali missili, di sistemi di lancio e di strutture e attrezzature di supporto relative, con indicazione di quanto segue:

- I. numero e tipo di sistemi missilistici da eliminare;
- II. località prescelta per l'eliminazione;
- III. per i missili a medio raggio, località dalla quale i missili predetti e i sistemi di lancio e le strutture di supporto relative verranno trasferite all'impianto di eliminazione;

IV. tranne il caso delle strutture di supporto, il punto di ingresso che dovrà essere usato da un gruppo ispettivo che effettui un sopralluogo a mente del punto 7 dell'art. 11 del presente Trattato, e l'orario di partenza previsto del gruppo, dal punto di ingresso verso l'impianto di eliminazione;

d) notifica, con non meno di 10 giorni di anticipo, della data prevista per il lancio o per l'inizio di una serie di lanci, di missili a medio raggio per la loro eliminazione, con indicazione:

- I. del tipo di missili da eliminare;
- II. della località del lancio ovvero, qualora l'eliminazione comporti una serie di lanci, della località di tali lanci e del numero di essi;
- III. del punto di ingresso che deve essere usato da un gruppo ispettivo che conduce il sopralluogo a mente del punto 7 dell'art. 11 del presente Trattato;

IV. dell'ora prevista di partenza del gruppo ispettivo dal punto di ingresso verso l'impianto di eliminazione;

e) notifica, non più tardi dal loro verificarsi, di mutamenti del numero di missili a medio e corto raggio, dei sistemi di lancio delle strutture e delle attrezzature di supporto relative, residuati dall'eliminazione, come indicato nel Protocollo di eliminazione, con indicazione:

I. del numero e del tipo degli elementi di un sistema missilistico eliminati;

II. della data e località in cui ha avuto luogo l'eliminazione;

f) notifica dell'avvenuto transito di missili a medio e corto raggio, o di sistemi di lancio di tali missili, ovvero del trasferimento di missili e sistemi di lancio di tale tipo per addestramento, non oltre 48 ore dall'avvenuto trasferimento, con l'indicazione dei seguenti dati:

- I. numero dei missili o dei sistemi di lancio;
- II. località, giorno e ora della partenza e dell'arrivo;
- III. modalità del trasporto;
- IV. località e tempo in essa trascorso durante il periodo di transito, da notificarsi almeno ogni 4 giorni.

6. All'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato, e successivamente, le Parti procederanno alla reciproca notifica con un anticipo di non meno di 10 giorni, della data e della località prevista per il lancio di un sistema ausiliario nel quadro della ricerca, descritto nel punto 12 dell'art. 7 del presente Trattato.

*Art. 10* – 1. Le Parti procederanno all'eliminazione dei propri missili a medio e corto raggio e dei relativi sistemi di lancio, delle strutture ed attrezzature di supporto in conformità con le modalità fissate nel Protocollo sulla eliminazione.

2. La verifica mediante sopralluoghi circa l'eliminazione di elementi di sistemi missilistici, di cui al Protocollo sulla eliminazione, dovrà aver luogo in conformità con quanto disposto dall'art. 11 del presente Trattato, dal Protocollo sulla eliminazione e dal Protocollo sulle ispezioni.

3. Quando le Parti trasferiscono i propri missili intermedi e i relativi sistemi di lancio, strutture e attrezzature di supporto, dalle aree di dispiegamento agli impianti di eliminazione per la loro distruzione, dovranno effettuarlo in unità organizzative di dispiegamento complete. Per gli Stati Uniti d'America, tali unità saranno le batterie del Pershing II e i voli del BGM-109G. Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, tali unità saranno i reggimenti di SS-20, composti di due o tre battaglioni.

4. L'eliminazione dei missili a medio e corto raggio e dei relativi sistemi di lancio, strutture ed attrezzature di supporto, avrà luogo presso gli impianti indicati nel Memorandum d'intesa, o notificati in conformità con il disposto del punto 5b) dell'art. 9 del presente Trattato, a meno che essi non vengano eliminati in conformità con gli artt. 4 o 5 del Protocollo sulla eliminazione. Le strutture di supporto dei missili e dei sistemi di lancio, soggette al presente Trattato e destinate ad essere eliminate, saranno smantellate sul posto.

5. Le parti avranno il diritto, entro i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, di eliminare, mediante lancio, non più di 100 dei propri missili a medio raggio.

6. I missili a medio e corto raggio, collaudati precedentemente alla entrata in vigore del presente Trattato ma non dispiegati, che non corrispondono ai tipi esistenti, elencati nell'art. 3 del presente Trattato, e i relativi sistemi di lancio, saranno eliminati entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, in conformità con le procedure indicate nel Protocollo di eliminazione. Tali missili sono:

a) Per gli Stati Uniti d'America, i missili del tipo indicato come Pershing IB, noto all'Unione Sovietica con la medesima denominazione;

b) Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, i missili del tipo indicato come RK-55, noto agli Stati Uniti come SSC-X-4.

7. I missili a medio e corto raggio ed i relativi sistemi di lancio e le strutture e le attrezzature di supporto saranno considerati eliminati una volta portate a termine le procedure indicate nel Protocollo sulla eliminazione, e all'atto della notifica prevista al punto 5e) dell'art. 9 del presente Trattato.

8. Le parti procederanno alla eliminazione delle proprie aree di dispiegamento, delle basi operative missilistiche e delle relative strutture di supporto. Esse si scambieranno la comunicazione, a mente del disposto del punto 5a) dell'art. 9 del presente Trattato, una volta soddisfatte le condizioni appresso indicate:

a) tutti i missili a medio e corto raggio e i relativi sistemi di lancio, e le attrezzature di supporto sono stati rimossi;

b) tutte le strutture di supporto sono state eliminate;

c) ogni attività relativa alla produzione, al collaudo in volo, all'addestramento, alla riparazione, all'immagazzinamento o al dispiegamento di tali missili e sistemi di lancio è cessata.

Le aree di dispiegamento, le basi missilistiche operative e le strutture di supporto si intenderanno eliminate a seguito di ispezione a mente del punto 4 dell'art. 11 del presente Trattato, ovvero trascorsi 60 giorni dalla data fissata per la eliminazione, notificata ai sensi del punto 5a) dell'art. 9 del presente Trattato. Un'area di dispiegamento, una base missilistica operativa o una struttura di supporto elencata nel Memorandum d'intesa, rispondente alle condizioni di cui sopra anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, e non inclusa nello scambio iniziale di dati a mente del punto 3 dell'art. 9 del presente Trattato, sarà considerata eliminata.

9. Qualora una delle Parti intenda convertire una base missilistica operativa elencata nel Memorandum d'intesa, per destinarla all'impiego come base associata a sistemi Gblm o Glcm non soggetti al presente Trat-

tato, dovrà dare notizia all'altra Parte, non meno di trenta giorni prima dell'inizio della conversione, della data di tale inizio e del fine per cui la base viene convertita.

*Art. 11* – 1. Al fine di accertare l'esecuzione delle clausole del presente Trattato, le Parti avranno il diritto di effettuare ispezioni sul posto. Le Parti daranno corso alle ispezioni in conformità con quanto previsto dal presente articolo, dal Protocollo sulle ispezioni e da quello sulla eliminazione.

2. Ciascuna delle due Parti avrà il diritto di effettuare ispezioni, come previsto nel presente articolo, sia nel territorio dell'altra Parte, sia in quello dei paesi di base.

3. A partire da 30 giorni dopo la entrata in vigore del presente Trattato, ciascuna Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni in tutte le basi missilistiche operative ed alle strutture di supporto elencate nel Memorandum d'intesa, ad esclusione delle strutture per la produzione dei missili, ed a tutte le strutture per l'eliminazione comprese nell'aggiornamento iniziale dei dati prevista dal punto 3 dell'art. 9 del presente Trattato. Le ispezioni dovranno concludersi non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato. Scopo delle ispezioni sarà di verificare il numero dei missili, dei sistemi di lancio, delle strutture e delle attrezzature di supporto e degli altri dati, all'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato, previsti in conformità con il punto 3 dell'art. 9 del presente Trattato.

4. Ciascuna delle due Parti avrà il diritto di effettuare ispezioni per verificare l'avvenuta eliminazione, notificata a mente del punto 5a) dell'art. 9 del presente Trattato, delle basi missilistiche operative e delle strutture di supporto, ad esclusione delle strutture di produzione dei missili, che non sono quindi più soggette ad ispezioni in forza del punto 5a) del presente articolo. Le ispezioni devono essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla data fissata per la eliminazione della struttura in questione. Una volta che sia stata effettuata un'ispezione ad una particolare struttura, a mente del punto 3 del presente articolo, successivamente alla data fissata per la eliminazione di tale struttura, non verrà consentita un'ulteriore ispezione nei confronti di tale struttura in forza del disposto del presente punto.

5. Le Parti avranno diritto ad effettuare ispezioni, a norma del presente punto, per un periodo di 13 anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. Esse avranno il diritto di effettuare 20 ispezioni per ogni anno solare nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, 15 ispezioni l'anno nel successivo quinquennio, e 10 l'anno nel corso dell'ultimo quinquennio. Le Parti non potranno impiegare più della

metà del numero totale di tali ispezioni, per ciascun anno solare, all'interno del territorio di un paese di base. Le parti avranno il diritto di svolgere:

a) ispezioni, a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, di basi missilistiche operative e di strutture di supporto, che non siano strutture per l'eliminazione e di produzione di missili, al fine di accertare, in base alle categorie di dati indicati nel Memorandum d'intesa, il numero dei missili, dei sistemi di lancio, delle strutture e delle attrezzature di supporto situate in ciascuna base missilistica operativa o struttura di supporto all'epoca dell'ispezione;

b) ispezioni alle ex-basi missilistiche operative ed alle ex-strutture di supporto eliminate a norma del punto 8 dell'art. 10 del presente Trattato, ad esclusione delle ex-strutture di produzione di missili.

6. A partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, le Parti avranno diritto, entro i successivi 13 anni, di ispezionare mediante una costante vigilanza:

a) gli accessi a strutture dell'altra Parte presso le quali venga effettuato il montaggio finale di un Glbm che impiega più stadi, ciascuno dei quali abbia l'aspetto esteriore simile a quello di uno stadio di un Glbm con propellente solido elencato nell'art. 3 del presente Trattato;

b) in mancanza di strutture di tal genere, gli accessi ad una ex-struttura per la produzione di missili concordata, presso cui venivano prodotti Glbm a medio ed a corto raggio.

La Parte la cui struttura deve essere ispezionata a norma del presente paragrafo dovrà garantire all'altra Parte l'istallazione di un sistema di vigilanza continua entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, ovvero entro sei mesi dall'inizio del processo di montaggio finale descritto alla lettera a). Qualora allo scadere del secondo anno dalla entrata in vigore del presente Trattato, né l'una né l'altra Parte svolga le operazioni di montaggio finale descritte alla lettera a) per un periodo di 12 mesi consecutivi, le Parti non avranno diritto all'ispezione, mediante un sistema di vigilanza continua, presso una struttura di produzione, a meno che non abbia avuto nuovamente inizio il processo di montaggio finale descritto alla lettera a). All'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato, le strutture da ispezionare con sistema di vigilanza continua saranno: in conformità con quanto disposto alla lettera b), per gli Stati Uniti, la Hercules Plant n. 1 a Magna nello Utah; in conformità con quanto disposto alla lettera a), per l'Unione Sovietica, lo stabilimento meccanico di Votkinsk, nella Repubblica Autonoma sovietica di Udmurt, facente parte della Repubblica socialista federativa sovietica russa.

7. Le Parti effettueranno ispezioni al processo di eliminazione dei missili a medio raggio, mediante il loro lancio, dei missili a medio e corto raggio e dei relativi sistemi di lancio e strutture ed attrezzature di supporto, attuato nelle strutture per l'eliminazione, in conformità con l'art. 10 del presente Trattato e con il Protocollo sulla eliminazione, gli ispettori preposti all'effettuazione delle ispezioni di cui alla presente lettera, dovranno accertare che i procedimenti prescritti per la eliminazione dei missili, dei sistemi di lancio e delle attrezzature di supporto siano stati condotti a termine.

8. Le Parti avranno il diritto di svolgere ispezioni a conferma del completamento del processo di eliminazione dei missili a medio e corto raggio e dei relativi sistemi di lancio e delle strutture ed attrezzature di supporto, eliminati a norma dell'art. 5 del Protocollo sulla eliminazione, nonché dei missili da addestramento, dei relativi sistemi di lancio e delle strutture ed attrezzature di supporto eliminati a norma degli artt. 2, 4 e 5 del Protocollo sulla eliminazione.

*Art. 12 – 1.* Al fine di assicurare la verifica dell'osservanza delle clausole del presente Trattato, le Parti si serviranno di propri mezzi tecnici di verifica disponibili in sede nazionale, in modo coerente con i principi del diritto internazionale universalmente riconosciuti.

2. Alle Parti è fatto divieto:

a) di interferire con i mezzi tecnici di verifica posti in essere dall'altra Parte in conformità con il disposto del precedente punto 1;

b) di adottare misure di occultamento tali da impedire la verifica dell'osservanza delle clausole del presente Trattato con mezzi tecnici impiegati in conformità con il disposto del precedente punto 1. Il divieto non vale nei confronti della prassi di copertura o di occultamento, all'interno delle aree di dispiegamento, in relazione al normale addestramento, alla manutenzione ed alle operazioni, ivi compresa la mimetizzazione di protezione dei missili e dei sistemi di lancio.

3. Per favorire l'osservazione con i propri mezzi tecnici di verifica, le Parti avranno il diritto, finché non sarà entrato in vigore un trattato per la riduzione e la limitazione delle armi offensive strategiche – ma, in ogni caso, non oltre un triennio successivo all'entrata in vigore del presente Trattato – di richiedere l'attuazione di misure di cooperazione, nelle basi di dispiegamento, per i Glbm mobili su strada con gittata superiore a 5500 km, che non siano ex-basi operative missilistiche eliminate a norma del punto 8 dell'art. 10 del presente Trattato. La Parte che effettua tale richi-

esta è tenuta a render conto all'altra Parte della base di dispiegamento presso la quale saranno attuate le misure di cooperazione. La Parte la cui base dovrà essere osservata attuerà le seguenti misure di cooperazione:

a) non oltre 6 ore dal ricevimento della richiesta, la Parte disporrà l'apertura delle cupole di tutte le strutture fisse per i sistemi di lancio situati nelle basi, la rimozione completa di tutti i missili collocati sui sistemi di lancio di tali strutture, e li esporrà, installati su tali sistemi all'aperto, senza ricorrere a misure di occultamento;

b) la Parte lascerà aperte le cupole, e i missili sui sistemi di lancio, finché non siano trascorse 12 ore dal ricevimento della richiesta di osservazione.

Le Parti avranno diritto a formulare 6 richieste del genere per ogni anno solare. Una sola base alla volta sarà soggetta a tali misure di cooperazione.

*Art. 13 – 1.* Al fine di promuovere gli obiettivi e l'attuazione delle clausole del presente Trattato, le Parti istituiscono con il presente articolo la Commissione speciale per la verifica. Esse convengono che, a richiesta di una di loro, si riuniranno in seno alla Commissione speciale per la verifica, allo scopo di:

a) risolvere questioni relative all'osservanza degli obblighi assunti;

b) concordare l'adozione di misure che si rendano necessarie per migliorare la vitalità e l'efficacia del presente Trattato.

2. Le Parti faranno ricorso ai Centri per la riduzione dei rischi nucleari, che forniscono comunicazioni costanti tra le Parti, per:

a) scambiare dati e fornire notifiche nel senso previsto dai punti 3, 4, 5 e 6 dell'art. 9 del presente Trattato e del Protocollo sulla eliminazione;

b) fornire e ricevere le informazioni richieste a norma dell'art. 10, punto 9, del presente Trattato;

c) fornire e ricevere notifiche in materia di ispezioni, a norma dell'art. 11 del presente Trattato e del Protocollo sulle ispezioni;

d) fornire e ricevere richieste di misure di cooperazione come previsto dal punto 3 dell'art. 12 del presente Trattato.

*Art. 14 –* Le Parti osserveranno il presente Trattato e non assumeranno impegni né daranno corso ad iniziative di carattere internazionale che potrebbero essere in contrasto con le clausole di esso.

*Art. 15* – 1. Il presente Trattato avrà durata illimitata.

2. Nell'esercizio della sovranità nazionale, le Parti avranno il diritto di recedere dal presente Trattato qualora ritengano che eventi straordinari, relativi all'oggetto del presente Trattato, abbiano compromesso i propri supremi interessi. Esse daranno notizia della decisione di recedere all'altra Parte, con 6 mesi di anticipo sul ritiro dal presente Trattato. La notifica dovrà contenere l'indicazione degli eventi straordinari che la Parte recedente considera aver pregiudicato i propri supremi interessi.

*Art. 16* – Le Parti potranno proporre modifiche al presente Trattato. Le modifiche concordate entreranno in vigore in conformità con le procedure indicate all'art. 17, riguardanti l'entrata in vigore del presente Trattato.

*Art. 17* – 1. Il presente Trattato, compreso il Memorandum d'intesa ed i Protocolli, che di esso formano parte integrante, saranno soggetti a ratifica in conformità con le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti. Il Trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato verrà registrato a norma dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Washington l'8 dicembre 1987, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e russa, i cui testi sono entrambi autentici.

*Protocollo sulle procedure che regolano  
l'eliminazione dei sistemi missilistici soggetti al  
Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione  
delle repubbliche socialiste sovietiche in materia di  
eliminazione dei propri missili  
a medio e corto raggio*

*(omissis)*

Il Protocollo elenca i sistemi missilistici delle due Parti, con i relativi sistemi di lancio, gli eventuali veicoli per il trasporto, i serbatoi di propellente ecc. destinati ad essere distrutti, e fissa le modalità dell'eliminazione delle varie singole componenti presso le installazioni all'uopo designate dalle Parti (da attuarsi a mezzo combustione, schiacciamento, frantumazione o esplosione). I missili a medio raggio potranno essere eliminati a mezzo di lancio, da effettuarsi singolarmente a non meno di 6 ore di intervallo tra un lancio e l'altro.

Le strutture e le attrezzature di supporto saranno distrutte *in loco*; le superstrutture saranno smantellate o demolite, mentre le fondazioni della base fissa o del ricovero saranno distrutte mediante affossamento o con cariche esplosive. Analoghe disposizioni si applicano anche nei confronti dei missili da addestramento e delle relative strutture.

Le operazioni di eliminazione di una Parte verranno osservate dai gruppi ispettivi dell'altra Parte.

*Protocollo concernente le ispezioni relative al  
Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione  
delle repubbliche socialiste sovietiche in materia di  
eliminazione dei propri missili  
a medio e corto raggio*

In conformità ed in applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche in materia di eliminazione dei propri missili a medio e corto raggio dell'8 dicembre 1987, qui di seguito indicato come «il Trattato», le Parti concordano, con il presente Protocollo, le procedure che regolano lo svolgimento delle ispezioni previste dall'art. 11 del Trattato.

**I. Definizioni**

Ai fini del presente Protocollo, del Trattato, del Memorandum d'intesa e del Protocollo sulla eliminazione:

1. L'espressione «Parte ispezionata», sta ad indicare la Parte contraente le cui basi sono soggette ad ispezione a norma dell'art. 11 del Trattato.

2. L'espressione «Parte ispezionante» sta ad indicare la Parte contraente che effettua una ispezione.

3. Il termine «ispettore» sta ad indicare una persona designata da una delle Parti per l'esecuzione di ispezioni e compresa nell'elenco degli ispettori della Parte in questione in conformità con le disposizioni della Sezione III del presente Protocollo.

4. L'espressione «gruppo ispettivo» sta ad indicare il gruppo di ispettori assegnati dalla Parte ispezionante all'incarico di una particolare ispezione.

5. L'espressione «sito dell'ispezione» sta ad indicare un'area, una località o una struttura presso la quale viene effettuata una ispezione.

6. L'espressione «periodo di ispezione» sta ad indicare il lasso di tempo che intercorre tra l'arrivo del gruppo ispettivo al sito dell'ispezione

e la partenza, esclusi i tempi trascorsi per gli adempimenti in fase pre- e post-ispezione.

7. L'espressione «punto di ingresso» sta ad indicare: Washington D.C. o San Francisco, California per gli Stati Uniti d'America; Bruxelles (Aeroporto nazionale) per il Regno del Belgio; Francoforte (Base aerea principale del Reno) per la Repubblica federale tedesca; Roma (Ciampino) per la Repubblica italiana; Schiphol per il Regno d'Olanda; RAF Greenham Common per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Mosca o Irkutsk per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche; aeroporto di Schkeuditz per la Repubblica democratica tedesca; aeroporto internazionale Ruzyně per la Repubblica socialista cecoslovacca.

8. L'espressione «periodo di soggiorno nel paese» sta ad indicare il periodo che va dall'arrivo del gruppo ispettivo al punto di ingresso alla partenza di esso dal Paese attraverso il punto di ingresso.

9. L'espressione «scorta nel paese» sta ad indicare le persone designate dalla Parte ispezionata all'accompagnamento ed all'assistenza, in base alle necessità, agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio, nel corso di tutto il periodo di soggiorno nel paese.

10. L'espressione «membro dell'equipaggio» sta ad indicare una persona addetta al funzionamento di un aeroplano e che è compresa nell'elenco dei membri dell'equipaggio di una Parte, in conformità con le disposizioni della Sezione III del presente Protocollo.

## **II. Obblighi generali**

1. Al fine di assicurare la verifica dell'osservanza delle clausole del Trattato, ciascuna Parte faciliterà le ispezioni dell'altra Parte a norma del presente Protocollo.

2. Le Parti prendono atto delle assicurazioni reciprocamente ricevute circa le intese raggiunte con i paesi di base, i quali consentono l'effettuazione delle ispezioni sul loro territorio a norma del presente Protocollo.

## **III. Norme relative alla fase pre-ispettiva**

1. Le ispezioni per la verifica dell'osservanza degli obblighi assunti dalle Parti con il Trattato, saranno effettuate da ispettori designati in conformità con i paragrafi 3 e 4 della presente Sezione.

2. Entro il giorno successivo all'entrata in vigore del Trattato, ciascuna Parte fornirà all'altra: un elenco dei propri membri dell'equipaggio; un elenco degli ispettori incaricati di condurre le ispezioni a norma dei punti

3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 11 del Trattato e l'elenco degli ispettori incaricati di svolgere le attività ispettive di cui al punto 6 dell'art. 11 del Trattato. Gli elenchi suddetti non potranno contenere più di 200 persone alla volta.

3. Ciascuna Parte esaminerà gli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio proposti dall'altra Parte. Qualora una persona inclusa nell'elenco proposto degli ispettori destinati ad effettuare le attività ispettive di cui al punto 6 dell'art. 11 del Trattato risulti inaccettabile, la Parte che esamina l'elenco ne darà comunicazione, entro 20 giorni, alla Parte proponente e la persona in questione sarà considerata non accettata e verrà depennata dall'elenco. Nei confronti delle persone incluse nell'elenco dei membri dell'equipaggio ovvero in quello degli ispettori incaricati di svolgere le ispezioni a norma dei punti 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 11 del Trattato, ciascuna parte, entro 20 giorni dal ricevimento dell'elenco, darà comunicazione del proprio benessere alla designazione.

Gli ispettori dovranno essere cittadini della Parte ispezionante.

4. Le Parti avranno la facoltà di modificare gli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio. I nuovi ispettori e i nuovi membri dell'equipaggio dovranno essere designati con le medesime modalità previste dal precedente par. 3.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi iniziali degli ispettori e dei membri dell'equipaggio, o delle successive modifiche, la Parte ricevente provvederà al rilascio, alle persone nei cui confronti è stato espresso il gradimento, dei visti e degli altri documenti atti a consentire che gli ispettori e i membri dell'equipaggio possano entrare e rimanere nel territorio della Parte o del Paese di base nel quale trovasi il sito dell'ispezione, per tutta la durata del periodo di soggiorno, per l'effettuazione delle attività ispettive in conformità con le disposizioni del presente Protocollo. I visti e gli altri documenti dovranno avere una validità di almeno 24 mesi.

6. Per poter assolvere efficacemente le proprie mansioni, gli ispettori e i membri dell'equipaggio dovranno poter godere, per tutto il periodo di soggiorno nel paese in cui si trova il sito da ispezionare, i privilegi e le immunità previste nell'Allegato al presente Protocollo.

7. Senza pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio saranno tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel paese sul cui territorio viene condotta l'ispezione e avranno l'obbligo di non interferire negli affari interni del paese in questione. Nel caso in cui alla Parte ispezionata risulti che un ispettore o un membro dell'equipaggio abbia violato le condizioni che regolano lo svolgimento delle ispezioni previste dal presente Protocollo, ovvero si sia reso colpevole di un reato compiuto nel territorio della Parte ispezionata o del paese di

base, o sia stato condannato o espulso dalla Parte ispezionata o da un paese di base, la Parte ispezionata autrice del provvedimento ne darà notizia alla Parte ispezionante, la quale provvederà alla immediata esclusione del responsabile dall'elenco degli ispettori o dei membri dell'equipaggio. Qualora, all'epoca, la persona si trovi nel territorio della Parte ispezionata o di un paese di base, la Parte ispezionante la richiamerà immediatamente in patria.

8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato, ciascuna Parte comunicherà all'altra il numero permanente della autorizzazione diplomatica ai propri aerei che recano – all'andata ed al ritorno – gli ispettori e le attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'ispezione nel territorio della Parte ispezionata o del paese di base su cui insiste il sito da ispezionare. Le rotte da seguire in entrata o in uscita dal punto di ingresso designato saranno quelle fissate lungo le normali aerovie internazionali concordate dalle Parti quali base per l'autorizzazione diplomatica.

#### **IV. Notifiche**

1. La notifica dell'intenzione di effettuare un'ispezione dovrà essere trasmessa per il tramite dei Centri di riduzione dei rischi nucleari. L'avvenuta ricezione della notifica sarà accusata per lo stesso tramite dalla Parte ispezionata, entro un'ora dal ricevimento.

a) Per le ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4 o 5 dell'art. 11 del Trattato, le notifiche dovranno essere inviate con non meno di 16 ore di anticipo sull'ora prevista di arrivo del gruppo di ispettori al punto di ingresso e dovranno indicare:

- I. il punto di ingresso;
- II. la data e l'ora prevista dell'arrivo al punto di ingresso;
- III. la data e l'ora in cui sarà fornita la specifica dell'ispezione;
- IV. i nominativi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio.

b) Per le ispezioni condotte a norma dei punti 7 o 8 dell'art. 11 del Trattato, le notifiche dovranno pervenire non meno di 72 ore prima dell'ora di arrivo prevista del gruppo ispettivo al punto di ingresso, e dovranno indicare:

- I. il punto di ingresso;
- II. la data e l'ora dell'arrivo previste al punto di ingresso;
- III. il sito da ispezionare e il tipo di ispezione;
- IV. i nominativi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio.

2. La data e l'ora della specifica circa il sito dell'ispezione, da notificarsi a norma del par. 1a) della presente Sezione dovranno essere comprese entro i seguenti limiti di tempo:

a) per le ispezioni condotte a norma dei punti 4 o 5 dell'art. 11 del Trattato, non meno di 4 e non più di 24 ore successive alla data e all'ora previste di arrivo al punto di ingresso;

b) per le ispezioni condotte a norma del punto 3 dell'art. 11 del Trattato, non meno di 4 e non più di 48 ore successive alla data e all'ora previste di arrivo al punto di ingresso.

3. La Parte ispezionante fornirà alla Parte ispezionata, per il tramite del Centro per la riduzione dei rischi nucleari, il piano di volo del tratto che va dall'ultimo aeroporto prima dell'ingresso nello spazio aereo del paese in cui trovasi il sito dell'ispezione fino al punto di ingresso, non meno di 6 ore prima dell'ora della partenza prevista dal suddetto aeroporto. Il piano sarà redatto in conformità con le procedure dell'Icao che si applicano agli aeromobili civili. La Parte ispezionante dovrà inserire nel riquadro riservato alle osservazioni di ciascun piano di volo il numero permanente di autorizzazione diplomatica e l'annotazione: «Aeromobile per ispezione. Si richiede procedura di autorizzazione prioritaria».

4. Non meno di 3 ore prima della partenza fissata per il gruppo ispettivo dall'ultimo aeroporto precedente l'ingresso nello spazio aereo del paese in cui deve aver luogo l'ispezione, la Parte ispezionata si adopererà affinché il piano di volo, presentato in conformità con le disposizioni del precedente par. 3, venga approvato in modo tale che il gruppo ispettivo possa giungere al punto di ingresso all'ora di arrivo prevista.

5. Sia l'una sia l'altra Parte possono modificare il punto o i punti di ingresso nei territori dei Paesi in cui si trovano le proprie aree di dispiegamento, le basi operative dei missili o le strutture di supporto, dandone comunicazione all'altra Parte. La modifica di un punto di ingresso avrà decorrenza 5 mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra Parte.

## **V. Attività a partire dall'arrivo al punto di ingresso**

1. La scorta nel paese e la scorta diplomatica all'equipaggio accreditata presso il governo della Parte ispezionata o del paese di base in cui trovasi il sito dell'ispezione, incontreranno il gruppo ispettivo e i membri dell'equipaggio al punto di ingresso, non appena l'aereo della Parte ispezionante avrà toccato il suolo.

Il numero dei membri dell'equipaggio, per ciascun aereo, non potrà esser superiore a 10. La scorta nel paese provvederà al disbrigo delle prati-

che relative all'ingresso del gruppo ispettivo e dell'equipaggio, dei loro bagagli e delle attrezzature ed altri oggetti necessari per l'ispezione. La scorta diplomatica dell'equipaggio avrà facoltà di accompagnare e prestare assistenza ai membri dell'equipaggio per tutto il periodo di soggiorno nel paese. Nel caso di ispezioni che si svolgano sul territorio di un paese di base, la scorta nel paese potrà comprendere rappresentanti del paese stesso.

2. Gli ispettori saranno considerati investiti delle loro funzioni all'atto dell'arrivo al punto di ingresso nel territorio della Parte ispezionata o di un paese di base, e cesseranno di esser considerati tali nell'atto di lasciare tale territorio.

3. Le Parti concederanno la franchigia doganale alle attrezzature ed agli altri oggetti.

4. Le attrezzature e gli oggetti che la Parte ispezionante introduce nel paese in cui trovasi la base da ispezionare saranno soggetti a controllo nel punto di ingresso ogni qualvolta vengano introdotti nel paese in questione. Il controllo dovrà essere ultimato prima della partenza del gruppo ispettivo dal punto di ingresso per l'inizio dell'ispezione.

Il controllo verrà effettuato dalla scorta nel paese, in presenza dei membri del gruppo ispettivo, in modo tale da garantire che le attrezzature e gli oggetti in questione non possano essere impiegati per funzioni non attinenti alle norme del Trattato concernenti le ispezioni. Qualora, in sede di controllo, venga riscontrato che le attrezzature e gli oggetti non siano attinenti a tali norme, essi non saranno sdoganati e saranno trattenuti nel punto di ingresso fino alla partenza del gruppo ispettivo. Il loro deposito presso il punto di ingresso sarà effettuato, in contenitori sigillati, all'interno di locali sicuri. L'accesso a tali locali sarà condizionato da un sistema a «chiave doppia» che richiederà la presenza di ambedue le Parti.

5. Per tutto il periodo di soggiorno nel paese del gruppo ispettivo e dell'equipaggio, la Parte ispezionata provvederà alla fornitura di vitto, alloggio, locali per lavoro, trasporti e, se necessario, di assistenza sanitaria. Tutte le spese relative alla permanenza degli ispettori per l'effettuazione di una ispezione a norma del punto 6 dell'art. 11 del Trattato, saranno a carico della Parte ispezionante.

6. La Parte ispezionata assicurerà la disponibilità di parcheggio, la protezione dell'incolumità, la manutenzione ed il carburante per l'aereo della Parte ispezionante nel punto di ingresso. Quest'ultima Parte provvederà alle spese per il carburante e la manutenzione.

7. Per le ispezioni condotte sul territorio delle Parti, il gruppo ispettivo entrerà dal punto di ingresso più prossimo alla base da ispezionare. Nel

caso delle ispezioni condotte in conformità con i punti 3, 4 o 5 dell'art. 11 del Trattato, il capogruppo degli ispettori dovrà, entro i termini di tempo fissati a norma del par. 1(a) (III) della Sezione IV del presente Protocollo, informare la Parte ispezionata, al punto di ingresso, per il tramite della scorta nel paese, circa il tipo di ispezione e il sito interessato, precisandone il nome e le coordinate geografiche.

## **VI. Norme generali per lo svolgimento delle ispezioni**

1. Gli ispettori sono tenuti ad assolvere le proprie mansioni in conformità con le disposizioni del presente Protocollo.

2. Gli ispettori non potranno rivelare le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione se non con l'esplicito consenso della Parte ispezionante. Tale obbligo rimarrà valido anche dopo la decadenza dall'incarico.

3. Nell'assolvimento delle proprie funzioni, gli ispettori non dovranno interferire direttamente con le operazioni in corso presso la base ispezionata e si asterranno dall'ostacolare o ritardare inutilmente il funzionamento di una struttura ovvero di dar corso ad interventi che ne mettano a repentaglio la sicurezza.

4. Le ispezioni saranno svolte in conformità con gli obiettivi indicati nell'art. 11 del Trattato, nella misura in cui essi siano applicabili al tipo di ispezione specificato dalla Parte ispezionante a norma del par. 1(b) della Sezione IV o del par. 7 della Sezione V del presente Protocollo.

5. La scorta nel paese avrà facoltà di accompagnare e fornire assistenza agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio nella misura ritenuta necessaria dalla Parte ispezionata, per tutto il periodo del soggiorno nel paese. Salvo le diverse disposizioni del presente Protocollo, i movimenti ed i viaggi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio saranno discrezionalmente disposti dalla scorta nel paese.

6. Agli ispettori che svolgono la loro attività in conformità con il punto 6 dell'art. 11 del Trattato, sarà consentito di viaggiare entro un raggio di 50 km dal sito, con il permesso della scorta nel paese e, qualora la Parte ispezionata lo ritenga necessario, saranno accompagnati dalla scorta nel paese. Tali viaggi potranno essere intrapresi unicamente per fini di svago.

7. Gli ispettori avranno facoltà, durante tutto il periodo dell'ispezione, di tenersi a contatto con l'Ambasciata della Parte ispezionante di stanza nel territorio del paese in cui ha luogo l'ispezione, mediante collegamenti telefonici forniti dalla Parte ispezionata.

8. Nel sito dell'ispezione, i rappresentanti della struttura interessata all'ispezione stessa faranno parte della scorta nel paese.

9. Il gruppo ispettivo ha facoltà di recare nel sito della ispezione i documenti necessari per l'esecuzione della ispezione stessa, nonché strumenti di misura lineare, macchine fotografiche, bilance portatili, strumenti per il controllo delle radiazioni ed altre apparecchiature, secondo quanto convenuto tra le Parti. Le caratteristiche ed il metodo di impiego della attrezzatura predetta saranno oggetto di intesa da stipularsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato.

Nel corso delle ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4, 5(a), 7 o 8 dell'art. 11 del Trattato, il gruppo ispettivo potrà fare uso delle apparecchiature, ad eccezione delle macchine fotografiche, che saranno riservate ad uso della Parte ispezionata dietro richiesta della Parte ispezionante. Su istanza degli ispettori, la scorta nel paese fotograferà le strutture ispezionate, servendosi di macchine fornite dalla Parte ispezionante, capaci di produrre doppie copie con sviluppo istantaneo. Le Parti riceveranno copia di ogni fotografia.

10. Per le ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 11 del Trattato, gli ispettori consentiranno alla scorta nel paese di osservare le attrezzature impiegate nel corso dell'ispezione dal gruppo ispettivo.

11. La validità delle misurazioni registrate nel corso delle ispezioni sarà attestata, all'atto del rilevamento, dalla firma di un membro del gruppo ispettivo e da un componente la scorta nel paese. I dati relativi saranno inseriti nel rapporto sulla ispezione.

12. Agli ispettori è concessa la facoltà di chiedere chiarimenti nei confronti di ambiguità insorte nel corso di una ispezione. Tali richieste dovranno essere effettuate sollecitamente per il tramite della scorta nel paese. Quest'ultima fornirà al gruppo ispettivo, nel corso dell'ispezione, i chiarimenti atti a rimuovere le ambiguità. Nel caso in cui non si riesca a risolvere le questioni relative ad un oggetto o ad un fabbricato situati entro il sito dell'ispezione, la Parte ispezionata, a richiesta del gruppo ispettivo, fotograferà l'oggetto o l'edificio al fine di chiarirne la natura e la funzione. Qualora l'ambiguità non possa esser rimossa nel corso dell'ispezione, la questione, i chiarimenti del caso e le copie delle fotografie effettuate saranno inclusi nel rapporto sull'ispezione.

13. Nell'assolvimento delle proprie mansioni, gli ispettori osserveranno le misure di sicurezza relative al sito dell'ispezione, comprese quelle relative alla protezione degli ambienti sottoposti a controllo all'interno di una struttura e a quella dell'incolumità delle persone. A seconda delle necessi-

tà, saranno forniti indumenti ed apparecchiature di protezione a cura della Parte ispezionata.

14. Per le ispezioni compiute a norma dei punti 3, 4, 5, 7 o 8 dell'art. 11 del Trattato, le procedure pre-ispezione, ivi comprese le sedute per le istruzioni (briefing) e le attività in materia di sicurezza, avranno inizio al momento dell'arrivo del gruppo ispettivo nel sito dell'ispezione, e saranno completate nel giro di un'ora. L'ispezione avrà inizio non appena ultimate le operazioni preliminari. Il periodo delle ispezioni non potrà superare le 24 ore, tranne il caso delle ispezioni condotte a norma dei punti 6, 7 o 8 dell'art. 11 del Trattato. Il periodo dell'ispezione potrà essere prolungato, previa intesa con la scorta nel paese, per non più di 8 ore. Le procedure post-ispezione, consistenti nel completamento della stesura del rapporto in conformità con le disposizioni della Sezione XI del presente Protocollo, dovranno avere inizio subito dopo il termine dell'ispezione e dovranno essere condotte a termine nel sito dell'ispezione entro il termine di 4 ore.

15. I gruppi ispettivi che eseguono ispezioni a norma dell'art. 11 del Trattato saranno costituiti da non più di 10 persone, tranne il caso delle ispezioni di cui ai punti 7 o 8 dell'articolo predetto, che saranno svolte da gruppi di non più di 20 ispettori, e di quelle di cui al punto 6 del medesimo articolo, che saranno svolte da gruppi di non più di 30 ispettori. Almeno due ispettori di ciascun gruppo dovranno parlare la lingua della Parte ispezionata. I gruppi ispettivi opereranno sotto la guida di un capogruppo e di un vice-capogruppo. All'atto dell'arrivo al sito dell'ispezione, il gruppo ispettivo potrà frazionarsi in sottogruppi composti da non meno di due ispettori ciascuno. Non potrà esservi più di un unico gruppo ispettivo per volta nello stesso sito.

16. Ad eccezione delle ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4, 7 o 8 dell'art. 11 del Trattato, all'atto del completamento delle procedure post-ispezione, il gruppo ispettivo tornerà sollecitamente al punto di ingresso dal quale hanno avuto inizio le attività ispettive e lascerà entro 24 ore il territorio del Paese in cui trovasi il sito dell'ispezione, a bordo del proprio aereo. Nel caso delle ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4, 7, o 8 dell'art. 11 del Trattato, qualora il gruppo intenda procedere ad un'altra ispezione, esso dovrà:

a) notificare la propria intenzione alla Parte ispezionata all'atto del ritorno al punto di ingresso, oppure

b) notificare alla Parte ispezionata il tipo di ispezione e il sito relativo all'atto del completamento degli adempimenti post-ispezione. In tal caso,

spetterà alla Parte ispezionata far sì che il gruppo ispettivo raggiunga il sito dell'ispezione successiva senza inutili ritardi. La Parte ispezionata sceglierà i mezzi di trasporto e l'itinerario di viaggio da seguire.

Per quanto concerne il disposto della precedente lettera a), si applicheranno le procedure stabilite nel par. 7 della Sezione V e nei parr. 1 e 2 della Sezione VII del presente Protocollo.

## **VII. Ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4 o 5 dell'art. 11 del Trattato**

1. Entro un'ora dal termine fissato per la indicazione del sito dell'ispezione, notificata a norma del par. 1a) della Sezione IV del presente Protocollo, la Parte ispezionata dovrà porre in atto le restrizioni dei movimenti in corso nel sito della ispezione nella fase preliminare di questa, restrizioni che saranno operanti fino all'arrivo del gruppo ispettivo. Durante il periodo di vigenza delle restrizioni dei movimenti in fase di pre-ispezione, i missili, gli stadi dei missili, le basi di lancio o le attrezzature di supporto soggette al Trattato, non dovranno essere rimossi dal sito dell'ispezione.

2. La Parte ispezionata curerà il trasporto del gruppo ispettivo dal punto di ingresso al sito dell'ispezione in modo tale che esso giunga non oltre 9 ore dal momento della indicazione del sito dell'ispezione comunicata a norma del par. 1a) della Sezione IV del presente Protocollo.

3. Nel caso in cui l'ispezione venga condotta in un paese di base, l'equipaggio dell'aereo della Parte ispezionata potrà comprendere dei rappresentanti del paese di base.

4. Alle Parti è vietato di effettuare più di una ispezione alla volta a norma del punto 5a) o 5b) dell'art. 11 del Trattato, o più di 10 ispezioni consecutive a norma del punto 3 dell'articolo predetto.

5. I limiti territoriali del sito dell'ispezione saranno quelli indicati nel Memorandum d'intesa.

6. Tranne il caso delle ispezioni condotte a norma dei punti 4 o 5b) dell'art. 11 del Trattato, all'atto dell'arrivo del gruppo ispettivo nel sito dell'ispezione, la scorta nel paese informerà il capogruppo circa il numero dei missili, dei loro stadi, dei sistemi di lancio, delle strutture e delle attrezzature di supporto esistenti nel sito e soggetti al Trattato, e gli fornirà una piantina del sito recante l'indicazione della posizione dei missili, degli stadi, delle basi di lancio, delle strutture e delle attrezzature di supporto colà esistenti.

7. Subordinatamente alle procedure di cui ai successivi paragrafi da 8

a 14 della presente Sezione, gli ispettori avranno facoltà di ispezionare l'intero sito, compresi gli interni delle strutture, i contenitori o i veicoli, e gli oggetti coperti, le cui dimensioni siano uguali o maggiori rispetto a quelle indicate nella Sezione VI del Memorandum d'intesa per i missili, i loro stadi, le basi di lancio o le strutture di supporto della Parte ispezionata.

8. I missili, i loro stadi e le basi soggette al Trattato saranno sottoposti ad ispezione unicamente mediante osservazione visiva esterna, con l'aggiunta, se necessario della misurazione delle rispettive dimensioni. I contenitori che la Parte ispezionata dichiara contenere un missile o un suo stadio soggetti al Trattato, e che non siano sufficientemente ampi da contenere più missili o stadi soggetti al Trattato, saranno sottoposti unicamente ad ispezione mediante osservazione visiva esterna, con l'aggiunta, se necessario, della misurazione delle loro dimensioni, a conferma della impossibilità di contenere più di un missile o di uno stadio di esso. Salvo quanto previsto al successivo par. 14 della presente Sezione, un contenitore che sia sufficientemente capiente per contenere un missile, o uno stadio di esso, soggetto al Trattato, sarà sottoposto ad ispezione limitatamente alla pesatura o all'osservazione a vista dell'interno del contenitore, a seconda della necessità, al fine di ottenere la conferma che esso in realtà non contenga un missile, o un suo stadio soggetto al Trattato.

Qualora tale contenitore sia un recipiente (*canister*) di lancio di un tipo di missile non soggetto al Trattato, che la Parte ispezionata dichiara contenere tale missile, esso sarà sottoposto unicamente ad ispezione esterna, con impiego di strumenti per la rilevazione delle radiazioni, per l'osservazione a vista e per la misurazione lineare, a seconda delle necessità, delle sue dimensioni.

9. Una struttura o un contenitore non sufficientemente ampi da contenere un missile, un suo stadio o una base di lancio soggetti al Trattato, saranno sottoposti unicamente ad osservazione esterna a vista, con misurazione, se necessario, delle dimensioni, a conferma che non siano abbastanza ampi da poter contenere un missile, un suo stadio o una base di lancio soggetti al Trattato.

10. All'interno di una struttura, gli spazi sufficientemente ampi per poter contenere un missile, un suo stadio o una base di lancio della Parte ispezionata, soggetti al Trattato, ma che al gruppo ispettivo appaiano non idonei ad ospitare il più piccolo missile, o stadio di esso, o base di lancio, soggetti al Trattato, non saranno sottoposti ad ulteriore ispezione.

Qualora la Parte ispezionata dimostri al gruppo ispettivo, a seguito di osservazione a vista dall'ingresso dell'interno di uno spazio chiuso, che

tale spazio non contenga missili, loro stadi o basi di lancio della Parte ispezionata, soggetti al Trattato, esso non sarà sottoposto ad ulteriore ispezione.

11. Al gruppo ispettivo verrà consentito di sorvegliare il perimetro del sito dell'ispezione e di collocare ispettori alle uscite del sito per tutta la durata dell'ispezione.

12. Al gruppo ispettivo verrà consentito di ispezionare i veicoli capaci di trasportare missili, loro stadi, basi di lancio o attrezzature di supporto della Parte ispezionata, soggetti al Trattato, in qualsiasi momento nel corso dell'ispezione, e tali veicoli non potranno lasciare il sito mentre l'ispezione è in corso, finché non siano stati ispezionati alle uscite dal sito ad opera degli ispettori.

13. Prima di procedere all'ispezione di un fabbricato all'interno del sito, il gruppo ispettivo potrà dislocare dei sottogruppi alle uscite del fabbricato che siano sufficientemente ampie da consentire il passaggio di missili, di loro stadi, di basi di lancio o di attrezzature di supporto della Parte ispezionata, soggetti al Trattato. Nel periodo in cui il fabbricato è sottoposto ad ispezione, non sarà consentita l'uscita, da esso, di veicoli o di oggetti capaci di contenere missili, loro stadi, basi di lancio o attrezzature di supporto della Parte ispezionata, soggetti al Trattato.

14. Nel corso di una ispezione condotta a norma del punto 5b) dell'art. 11 del Trattato, spetterà alla Parte ispezionata dimostrare che un oggetto coperto o mimetizzato, le cui dimensioni siano pari o superiori a quelle del più piccolo missile, di un suo stadio, di una sua base di lancio, soggetti al Trattato, non sia in realtà un missile, un suo stadio o una sua base di lancio. A ciò si potrà provvedere mediante la parziale rimozione della copertura o della protezione mimetica, ovvero mediante la pesatura dell'oggetto o con altri metodi. Qualora la Parte ispezionata dimostri al gruppo ispettivo che l'oggetto non è un missile né un suo stadio o una sua base di lancio, soggetti al Trattato, e che la Parte ispezionata dichiara contenere un tale tipo di missile, esso sarà sottoposto unicamente ad osservazione esterna, mediante l'impiego di strumenti per la rilevazione della radioattività, osservazione a vista e misurazione lineare, se necessario, delle dimensioni di esso.

### **VIII. Ispezioni condotte a norma dei punti 7 e 8 dell'art. 11 del Trattato**

1. Le ispezioni nei confronti del processo di eliminazione delle componenti dei sistemi missilistici, previsto dal Protocollo sulla eliminazione,

effettuate a norma del punto 7 dell'art. 11 del Trattato saranno condotte in conformità con le procedure esposte nel presente paragrafo e nel Protocollo sulla eliminazione.

a) All'atto dell'arrivo all'impianto di eliminazione, agli ispettori sarà fornito un calendario delle sequenze del processo di eliminazione.

b) Gli ispettori controlleranno i dati indicati nella notifica fornita dalla Parte ispezionata, concernenti il numero e il tipo dei sistemi missilistici da eliminare a fronte del numero e del tipo dei missili presenti nell'impianto di eliminazione prima dell'inizio delle procedure di eliminazione.

c) Subordinatamente al disposto dei parr. 3 e 11 della Sezione VI del presente Protocollo, gli ispettori assisteranno all'esecuzione delle procedure specifiche per l'eliminazione delle componenti dei sistemi missilistici previste dal Protocollo sulla eliminazione. Qualora si riscontrino difformità rispetto alle procedure concordate, gli ispettori avranno il diritto di richiamare l'attenzione della scorta nel paese sulla necessità di rigoroso rispetto delle predette procedure. L'avvenuto espletamento di tali procedure sarà confermato in ottemperanza alle norme previste dal Protocollo sulla eliminazione.

d) Nel corso del processo di eliminazione di missili a mezzo di lancio, gli ispettori avranno il diritto di accertare, mediante osservazione a vista, che il missile pronto al lancio sia del tipo soggetto alla eliminazione. Agli ispettori sarà anche concesso di osservare il missile da una posizione protetta, prescelta dalla Parte ispezionata, fino al completamento delle operazioni di lancio. Durante l'ispezione ad una serie di lanci per l'eliminazione dei missili in questione, la Parte ispezionata predisporrà i mezzi di trasporto e sceglierà gli itinerari per gli spostamenti degli ispettori da un sito all'altro.

2. Le ispezioni relative all'eliminazione delle componenti dei sistemi missilistici indicate nel Protocollo sulla eliminazione, effettuate a norma del punto 8 dell'art. 11 del Trattato, saranno effettuate in conformità con le procedure previste dalle Sezioni II, IV o V del Protocollo sulla eliminazione, ovvero con accordi diversi intervenuti tra le Parti.

## **IX. Attività ispettive svolte a norma del punto 6 dell'art. 11 del Trattato**

1. La Parte ispezionata delimiterà un perimetro convenuto intorno alla periferia del sito dell'ispezione e designerà un punto di uscita, con non più di un'unica linea ferroviaria e di un'unica strada, situate ad una distanza massima di 50 metri l'una dall'altra. Tutti i veicoli capaci di contenere un

Glbm a medio raggio o lo stadio più lungo di esso, potranno uscire unicamente da tale punto.

2. Ai fini della presente Sezione, le clausole del punto 10 dell'art. 7 del Trattato si applicheranno ai Glbm a medio raggio ed al loro stadio più lungo.

3. Non potranno esservi più di due altre uscite dal sito dell'ispezione. Tali uscite saranno sorvegliate con adeguati sensori. Il perimetro e le uscite potranno esser sottoposti a vigilanza, come previsto dal par. 11 della Sezione VII del presente Protocollo.

4. La Parte ispezionante avrà facoltà di installare sistemi di vigilanza continua al punto di uscita previsto nel par. 1 della presente Sezione e sensori adeguati alle uscite previste dal par. 3, e di eseguire le necessarie operazioni tecniche, di costruzione, di riparazione e di sostituzione dei congegni di tali sistemi.

5. La Parte ispezionata fornirà, a richiesta ed a spese della Parte ispezionante, quanto appresso:

a) pubblici servizi necessari per la costruzione e il funzionamento dei sistemi di vigilanza, tra cui l'energia elettrica, l'acqua, il carburante, il riscaldamento e gli impianti fognari;

b) materiali da costruzione, tra cui calcestruzzo e legname;

c) preparazione del sito per accogliere i sistemi di sorveglianza continua del punto di uscita indicato nel par. 3 della presente Sezione, adeguati sensori per le altre uscite, pure indicati nel predetto par. 3, e il centro di raccolta dei dati rilevati nel corso delle ispezioni. Tale preparazione può riguardare operazioni di sbancamento, di costruzione di fondazioni in calcestruzzo, di scavo per i raccordi tra le postazioni delle apparecchiature ed i pubblici servizi;

d) trasporto degli utensili, dei materiali e delle attrezzature necessarie, dal punto di ingresso al sito dell'ispezione;

e) installazione di almeno due linee telefoniche e, a seconda delle necessità, di apparecchiature radio ad alta frequenza capaci di assicurare le comunicazioni dirette con l'Ambasciata della Parte ispezionante nel paese in cui trovasi il sito.

6. All'esterno del perimetro del sito dell'ispezione la Parte ispezionante avrà la facoltà di:

a) costruire non più di tre fabbricati su un'area complessiva coperta di

non oltre 150 mq, per un centro dati e per l'ufficio comando del gruppo ispettivo, ed un ulteriore fabbricato di non più di 500 mq di superficie per il deposito dei rifornimenti e delle attrezzature;

b) installare sistemi di sorveglianza delle uscite, costituiti da sensori di peso, sensori di veicoli, sistemi di vigilanza, attrezzature per misurare le dimensioni dei veicoli;

c) installare, all'uscita indicata nel par. 1 della presente Sezione, attrezzature per la misurazione della lunghezza e del diametro degli stadi dei missili contenuti nei recipienti (*canisters*) di lancio o dei contenitori da spedizione;

d) installare all'uscita indicata nel par. 1 della presente Sezione, apparecchiature non danneggianti, per la rilevazione di immagini, per rivelare il contenuto dei recipienti di lancio o dei contenitori da spedizione contenenti missili o stadi di missili, come previsto al par. 11 della presente Sezione;

e) installare una fonte primaria e una sussidiaria per l'energia elettrica;

f) impiego, se necessario, di apparecchi per l'autenticazione dei dati.

7. Nel corso dell'installazione o del funzionamento dei sistemi di sorveglianza, la Parte ispezionante non potrà vietare alla Parte ispezionata l'accesso alle strutture o ai sistemi di sicurezza in atto. La Parte ispezionante non potrà dar corso ad interventi nei confronti di tali strutture senza il consenso della Parte ispezionata. Qualora le Parti convengano che tali strutture debbano essere in tutto o in parte, ricostruite o demolite, la Parte ispezionante provvederà al rimborso delle spese.

8. La Parte ispezionata non potrà interferire con le apparecchiature installate o limitare l'accesso ad esse da parte del gruppo ispettivo.

9. La Parte ispezionante avrà facoltà di servirsi dei propri sistemi rice-trasmittenti per le comunicazioni radio tra gli ispettori che sorvegliano il perimetro, ed il centro di raccolta dei dati. Tali sistemi dovranno essere conformi alle limitazioni in termini di potenza e di frequenze fissate nel territorio della Parte ispezionata.

10. Agli aeromobili non sarà consentito l'atterraggio all'interno del perimetro del sito sottoposto a sorveglianza, ad eccezione dei casi di emergenza verificatisi nel sito stesso e previa notifica al gruppo ispettivo.

11. I carichi in uscita dal punto indicato nel par. 1 della presente Sezione, sufficientemente grandi o pesanti da poter contenere un Gblm a medio raggio o lo stadio più lungo di un missile di tale tipo, dovranno essere dichiarati dalla Parte ispezionata al gruppo ispettivo prima del loro arrivo

al punto di uscita. La dichiarazione dovrà precisare se il carico contenga un missile o un suo stadio di dimensione e peso pari o superiore a quelli di un Glbm a medio raggio o dello stadio più lungo di esso.

12. Il gruppo ispettivo avrà la facoltà di pesare e misurare le dimensioni di ogni veicolo, compresi i carri ferroviari, in uscita dal sito onde accertare se il peso e le dimensioni siano tali da contenere un Glbm a medio raggio o lo stadio più lungo di esso. Tali rilevamenti verranno effettuati allo scopo di ridurre al minimo i ritardi a carico dei veicoli in uscita dal sito. I veicoli che non abbiano peso o dimensioni tali da poter contenere un Glbm a medio raggio o lo stadio più lungo di esso, non saranno sottoposti ad ulteriore ispezione.

13. I veicoli in uscita dal punto indicato nel par. 1 della presente Sezione, le cui dimensioni e il cui peso siano tali da poter contenere un Glbm a medio raggio o lo stadio più lungo di esso, ma nei cui confronti venga dichiarato che non contengono il missile o lo stadio predetti, saranno sottoposti alle seguenti procedure:

a) la Parte ispezionante avrà facoltà di procedere alla ispezione dell'interno di tutti i veicoli del genere.

b) qualora la Parte ispezionante riesca a stabilire, a seguito di osservazione a vista o dimensionale, che entro un dato veicolo non vi siano contenitori o oggetti coperti, sufficientemente ampi da poter essere o contenere un Glbm a medio raggio o lo stadio più lungo di esso, il veicolo stesso non sarà sottoposto ad ulteriore ispezione.

c) qualora, all'interno di un veicolo vi siano uno o più contenitori o oggetti coperti abbastanza grandi da poter ospitare un Glbm a medio raggio o lo stadio più lungo di esso, spetterà alla Parte ispezionata dimostrare che tali contenitori o oggetti coperti non siano e non contengano Glbm a medio raggio o gli stadi più lunghi di essi.

14. I veicoli in uscita al punto indicato nel par. 1 della presente Sezione, nei cui confronti venga dichiarato che contengono un missile o uno stadio di esso delle dimensioni e del peso di un Glbm a medio raggio o dello stadio più lungo di esso, saranno sottoposti alle seguenti procedure.

a) La parte ispezionante è tenuta a preservare l'integrità del missile o dello stadio sottoposti all'ispezione.

b) L'apparecchiatura di misurazione sarà collocata esclusivamente all'esterno del contenitore (*canister*) di lancio o del container per la spedizione; tutte le misurazioni verranno effettuate dalla Parte ispezionante median-

te le apparecchiature previste nel par. 6 della presente Sezione. Tali misurazioni saranno osservate e confermate dalla scorta nel paese.

c) La Parte ispezionante avrà facoltà di procedere alla pesatura del contenitore (*canister*) di lancio ed alla misurazione delle sue dimensioni nonché di quelle del container per il trasporto che, secondo le dichiarazioni, contengono un missile o lo stadio più lungo di un missile del tipo predetto, e di rilevare l'immagine del contenuto; essa avrà la facoltà di visualizzare tali missili o stadi di missili otto volte l'anno. La scorta nel paese dovrà presenziare a tutte le fasi di tale visualizzazione.

Nel corso della visualizzazione interna:

I. sarà aperta l'estremità anteriore del canister di lancio o il coperchio del container per il trasporto;

II. il missile o lo stadio non saranno rimossi dal canister o dal container;

III. sarà effettuata la misurazione della lunghezza e del diametro degli stadi del missile in conformità con i metodi concordati dalle Parti, allo scopo di accertare che non si tratta di un Glbm a medio raggio né dello stadio più lungo di esso e che il missile non possiede più di un solo stadio, esternamente simile ad uno stadio di un tipo attualmente esistente di Glbm a medio raggio.

d) La Parte ispezionante avrà anche facoltà di ispezionare altri container o oggetti coperti all'interno di un veicolo recante tale missile o stadio di missile, in conformità con le procedure di cui al par. 13 della presente Sezione.

## **X. Annullamento di un'ispezione**

Una ispezione sarà annullata qualora non possa essere effettuata per cause di forza maggiore. Nel caso di un ritardo che impedisca ad un gruppo ispettivo di effettuare un'ispezione a norma dei punti 3, 4 o 5 dell'art. 11 del Trattato, di giungere al sito dell'ispezione entro i limiti di tempo fissati nel par. 2 della Sezione VII del presente Protocollo, la Parte ispezionante potrà decidere di annullare o di effettuare ugualmente l'ispezione.

Qualora una ispezione venga annullata per cause di forza maggiore o per ritardi, non sarà ridotto il numero complessivo delle ispezioni che la Parte ispezionante ha il diritto di effettuare.

## **XI. Rapporti sulle ispezioni**

1. Per le ispezioni condotte a norma dei punti 3, 4, 5, 7 o 8 dell'art. 11 del Trattato, nel corso delle procedure del periodo post-ispezione, e non

oltre due ore dal termine della ispezione, il capogruppo fornirà alla scorta nel paese un rapporto scritto sulla ispezione nelle lingue inglese e russa. Il rapporto verterà sui dati di fatto. Esso dovrà indicare il tipo di ispezione effettuata, il sito, il numero dei missili, degli stadi, delle basi di lancio e delle componenti dell'attrezzatura di supporto, soggetti al Trattato, osservati nel corso dell'ispezione, e le misure registrate a norma del par. 10 della Sezione VI del presente Protocollo. Le fotografie scattate nel corso della ispezione in conformità con le procedure concordate, nonché la piantina del sito dell'ispezione prevista nel par. 6 della Sezione VII del presente Protocollo saranno allegate al rapporto.

2. Per le attività ispettive condotte a norma del punto 6 dell'art. 11 del Trattato, entro tre giorni dalla fine di ciascun mese, il capogruppo fornirà alla scorta nel paese un rapporto scritto sulle ispezioni effettuate, nelle lingue inglese e russa. Il rapporto verterà sui dati di fatto. Esso comprenderà il numero dei veicoli contenenti un missile o uno stadio di missile delle dimensioni e del peso di un Gblm a medio raggio o dello stadio più lungo di esso, usciti dal punto indicato nel par. 1 della Sezione IX del presente Protocollo nel corso del mese in questione. Il rapporto dovrà inoltre comprendere le misurazioni effettuate nei confronti dei recipienti (*canister*) di lancio o dei contenitori per la spedizione, rinvenuti sui veicoli registrati a norma del par. 11 della Sezione VI del presente Protocollo.

Nel caso in cui la Parte ispezionante, a norma del par. 14c) della Sezione IX del presente Protocollo abbia visionato l'interno di un recipiente (*canister*) di lancio o di un contenitore per la spedizione contenente un missile o uno stadio di missile delle dimensioni e del peso di un Gblm a medio raggio, o dello stadio più lungo di esso, il rapporto dovrà anche indicare le misurazioni della lunghezza e del diametro degli stadi dei missili rilevate durante l'ispezione e registrate a norma del par. 11 della Sezione VI del presente Protocollo. Le fotografie scattate durante l'ispezione, in conformità con le procedure concordate, dovranno essere allegate al rapporto.

3. La Parte ispezionata avrà facoltà di inserire le proprie osservazioni nel rapporto.

4. Le Parti dovranno, nei limiti del possibile, sciogliere le ambiguità circa i dati di fatto contenuti nel rapporto sulla ispezione. I chiarimenti pertinenti saranno inseriti nel rapporto. Quest'ultimo recherà le firme del capogruppo e di uno dei membri della scorta nel paese. Le Parti conserveranno copia del rapporto.

Il presente protocollo costituisce parte integrante del Trattato.

Esso entrerà in vigore in uno con quest'ultimo e avrà la medesima durata del Trattato. Come previsto nel punto 1(b) dell'art. 13 del Trattato, le

Parti potranno concordare le misure necessarie da adottare per migliorare la vitalità e l'efficacia del presente Protocollo. Tali misure non saranno considerate come modifiche al Trattato.

Redatto a Washington, D.C., in duplice esemplare nelle lingue inglese e russa, i cui testi sono ambedue ugualmente autentici.

## **Allegato**

### *Clausole sui privilegi e sulle immunità dei membri dell'equipaggio*

Al fine di un efficace assolvimento delle loro mansioni, in funzione dell'applicazione del Trattato e non per il loro vantaggio personale, agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio di cui alla Sezione III del presente Protocollo saranno accordati i privilegi e le immunità contenute nel presente Allegato. Essi vengono concessi per l'intero periodo di soggiorno nel Paese in cui trovasi il sito dell'ispezione e successivamente, per quanto concerne gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali di ispettore e di membro dell'equipaggio.

1. Agli ispettori e ai membri dell'equipaggio sarà accordato il privilegio della inviolabilità goduta dagli agenti diplomatici in forza dell'art. 29 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche.

2. All'abitazione e agli uffici occupati da un ispettore, nel corso di una ispezione effettuata a norma del punto 6 dell'art. 11 del Trattato, sarà riconosciuta la inviolabilità e la protezione concessa ai locali degli agenti diplomatici a norma dell'art. 30 della predetta Convenzione di Vienna.

3. Le pratiche e la corrispondenza degli ispettori e dei membri dell'equipaggio godranno della inviolabilità riconosciuta alle pratiche ed alla corrispondenza degli agenti diplomatici, a norma dell'art. 30 della predetta Convenzione. Inoltre, anche l'aereo del gruppo ispettivo sarà coperto dalla immunità.

4. Agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio saranno concesse le immunità conferite agli agenti diplomatici a norma dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 della Convenzione di Vienna. Alla immunità dell'ispettore o del membro dell'equipaggio si potrà rinunciare nei casi in cui si ritenga che l'immunità impedirebbe il corso della giustizia, sempre che ciò possa avvenire senza pregiudizio per l'attuazione delle clausole del Trattato. La rinuncia dovrà essere sempre esplicita.

5. Agli ispettori impegnati nell'assolvimento delle loro funzioni, a norma del punto 6 dell'art. 11 del Trattato, sarà concessa l'esenzione fiscale prevista per gli agenti diplomatici a norma dell'art. 34 della Convenzione di Vienna.

### 3.

## **Dichiarazione comune sull'instaurazione di relazioni ufficiali fra la Comunità economica europea e il Consiglio di mutua assistenza economica\***

La Comunità economica europea da un lato, e il Consiglio di mutua assistenza economica dall'altro,

tenendo conto degli atti costitutivi della Comunità economica europea e del Consiglio di mutua assistenza economica, in particolare del trattato di Roma,

basandosi sull'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e tenendo parimenti conto dei risultati raggiunti nelle tappe successive del processo avviato dalla Csce,

desiderosi di contribuire con le loro attività, svolte nell'ambito delle rispettive competenze, all'ulteriore sviluppo della cooperazione economica internazionale, importante fattore della crescita economica e del progresso sociale,

dichiarano quanto segue:

1. Con l'adozione della presente dichiarazione, la Comunità economica europea ed il Consiglio di mutua assistenza economica instaurano tra di loro relazioni ufficiali.
2. Le parti svilupperanno la cooperazione nei settori delle rispettive competenze e di comune interesse.

\* Tratto da *Gazzetta ufficiale delle comunità europee*, 24 giugno 1988 N.L. 157/35

3. I settori nonché le modalità ed i metodi di cooperazione verranno stabiliti dalle parti mediante contatti e colloqui fra i rispettivi rappresentanti all'uopo designati.
4. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito della loro cooperazione, le parti esamineranno, se del caso, la possibilità di definire nuovi settori, modalità e metodi di cooperazione.
5. Per quanto riguarda l'applicazione alla Comunità della presente dichiarazione, essa si applica ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da questo fissate.
6. La presente dichiarazione è redatta in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, francese, greca, inglese, italiana, mongola, olandese, polacca, portoghese, rumena, russa, spagnola, tedesca, ungherese e vietnamita, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1988.

## 4.

# Rapporto della Nato sulle forze convenzionali in Europa: i dati\*

1. Nelle riunioni di Bruxelles (1986) e di Reykjavik (1987) i ministri dell'Alleanza hanno proposto due serie di negoziati distinti ed autonomi sul controllo degli armamenti convenzionali nel quadro del processo della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce). La prima riunirà i trentacinque paesi che partecipano alla suddetta conferenza e verterà sulle misure di fiducia e di sicurezza; la seconda, che riunirà soltanto i ventitré paesi membri dell'Alleanza dell'Atlantico del nord e dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia, sarà consacrata alla stabilità delle forze e degli armamenti convenzionali.

2. A tal fine, i paesi alleati hanno presentato un programma dettagliato dal titolo «Indirizzi futuri per il controllo degli armamenti convenzionali», dichiarazione pubblicata sotto l'autorità dei capi di Stato e di governo presenti alla riunione del Consiglio dell'Atlantico del nord svoltasi a Bruxelles nel marzo 1988. I capi di Stato e di governo vi sottolineavano che lo squilibrio delle forze convenzionali restava al centro delle preoccupazioni europee in materia di sicurezza e insistevano sulle principali caratteristiche di questo squilibrio. Essi confermano oggi la fedeltà al loro programma e auspicano una rapida apertura dei negoziati proposti.

3. Nel frattempo, senza voler anticipare un giudizio sull'esito di questi ultimi, i capi di Stato e di governo dell'Alleanza reputano che si servirà meglio la causa che difendono da lungo tempo, vale a dire l'affermazione di una maggiore trasparenza e di un clima di franchezza in campo militare, se si disporrà, in maniera più diffusa di informazioni sulle forze delle due alleanze. È questa la ragione per la quale pubblicano qui la loro valutazio-

\* Traduzione a cura dell'Istituto Affari Internazionali.

ne dei potenziali delle forze armate che l'Alleanza dell'Atlantico del nord e l'organizzazione del Trattato di Varsavia dispiegano in Europa. Questa valutazione sarà sottoposta contemporaneamente a tutti gli Stati che partecipano alla Csce. I dati forniti qui di seguito, che sono corredati da spiegazioni, non intendono sostituirsi a quelli che tutti i partecipanti dovranno fornire durante i previsti negoziati. Non si tratta neppure di determinare fin d'ora quali saranno le categorie di forze da prendere in considerazione né il grado di disaggregazione necessario.

4. L'obiettivo fondamentale delle discussioni sulle misure di fiducia e di sicurezza sarà l'instaurazione di una maggiore trasparenza per quanto riguarda le forze armate e le loro attività. Come a Stoccolma, i paesi alleati proporranno che gli Stati partecipanti forniscano ogni anno, secondo modalità da stabilire di comune accordo, informazioni sulla composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle loro forze di stanza in Europa, sperando che questa proposta incontrerà, questa volta, un'accoglienza più favorevole.

5. Nel contesto dei colloqui sulla stabilità delle forze e degli armamenti convenzionali, gli stati alleati mireranno ad eliminare le disparità esistenti tra gli arsenali delle forze dei due schieramenti, disparità che danno all'Est la possibilità di lanciare attacchi di sorpresa e offensive su larga scala. Per concludere un accordo verificabile sul modo di raggiungere la stabilità con un minor livello di armamenti, è necessario che vi sia uno scambio di informazioni precise sulle forze interessate e sui loro sistemi d'arma. Gli Alleati sono pronti a dare concretezza alle loro proposte, fornendo, durante i colloqui, tutti i dettagli richiesti sulle forze in questione e a specificare le regole di conteggio e le definizioni che hanno adottato.

6. Pubblicando oggi questi dati, gli Alleati danno testimonianza dell'importanza che attribuiscono alla trasparenza militare, elemento essenziale della fiducia che deve instaurarsi tra Est e Ovest. È possibile che i dati qui allegati si discostino, per certi aspetti, da quelli che possono essere ottenuti da altre fonti. È importante quindi che vengano ben comprese le differenze nelle regole di conteggio, nelle definizioni e nelle forze prese in considerazione. Le cifre che riguardano l'Alleanza sono state calcolate a partire da informazioni che, per la maggior parte, sono già state rese pubbliche (per esempio, a sostegno delle dichiarazioni fatte periodicamente di fronte ai parlamenti nazionali). Quelle riguardanti l'Organizzazione del Trattato di Varsavia sono, per forza di cose, frutto di una stima: gli Alleati non dispongono in effetti di nessuno strumento paragonabile alle informazioni che essi stessi forniscono per meglio valutare il potenziale militare

dei paesi dell'Est; d'altra parte, nei paesi in questione l'opinione pubblica non ha l'occasione di sottoporre questo potenziale a un esame attento, contrariamente a quanto accade nei paesi alleati.

7. Il presente documento comprende le cifre sulle forze terrestri e gli aerei, ma non sulle forze navali. Queste ultime possono essere dispiegate in tutto il mondo, il che rende artificiosa ogni indicazione di un numero preciso di navi associate a questa o a quella regione. È tuttavia possibile trovare informazioni generali sulle forze nelle diverse pubblicazioni edite nei paesi alleati.

8. È interessante constatare che, da qualche tempo, i membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia si dimostrano relativamente più disposti a rendere noti dati sulle forze dispiegate in Europa. C'è da sperare che, seguendo le orme degli Alleati, questi paesi conformeranno i comportamenti alle dichiarazioni. Ovviamente, ogni iniziativa dei paesi neutri o non allineati mirante a fornire informazioni analoghe sulle loro forze sarà benvenuta.

## Forze terrestri

Le tabelle e i grafici che seguono contengono informazioni, aggiornate al gennaio 1988, sulle diverse categorie di armamenti e sugli effettivi delle forze terrestri appartenenti a paesi membri dell'Alleanza dell'Atlantico del nord e dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia di stanza in Europa, dall'Atlantico agli Urali, vale a dire nelle zone che dovranno essere coperte dai futuri negoziati. Ognuna delle categorie in questione è accompagnata da spiegazioni.



### Carri armati

<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (2)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese</i>
Belgio	320	Bulgaria	1 800
Canada	60	Cecoslovacchia	3 800
Danimarca	228	Repubblica democratica tedesca	3 000
Francia	1 250	Ungheria	1 300
Germania	4 330	Polonia	3 400
Grecia	1 420	Romania	1 200
Islanda	—	Urss	37 000
Italia	1 500		
Lussemburgo	—		
Paesi Bassi	750		
Norvegia	117		
Portogallo	66		
Spagna	866		
Turchia	3 000		
Regno Unito	717		
Stati Uniti	1 800		


<sup>1</sup> Dei seguenti tipi: Challenger, M-1, Leopard I e II, AMX-30, M-60, Chieftain, Centurion, M-47 e M-48, per i paesi membri dell'Alleanza atlantica, e T-80, T-72, T-64, T-62, T-55/54 e T-10/10M, per i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia.

<sup>2</sup> Il totale di ciascun paese copre il numero dei carri armati nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 5.800 carri armati. Secondo le stime, i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia hanno in deposito un numero di carri armati superiore a quello dell'Alleanza.

Carri armati



Paesi dell'Alleanza Atlantica



Paesi del Patto di Varsavia

### Veicoli blindati da combattimento di fanteria



<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (2) (3)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (2) (3)</i>
Belgio	208	Bulgaria	1 100
Canada	—	Cecoslovacchia	1 100
Danimarca	—	Repubblica democratica tedesca	800
Francia	750	Ungheria	300
Germania	1 960	Polonia	1 100
Grecia	100	Romania	—
Islanda	—	Urss	19 000
Italia	—		
Lussemburgo	—		
Paesi Bassi	585		
Norvegia	—		
Portogallo	—		
Spagna	—		
Turchia	—		
Regno Unito	—		
Stati Uniti	550		

<sup>1</sup> Dei seguenti tipi: Marder, AMX-10P, M-2 (Bradley) e YPR-765 (25 mm), per i paesi membri dell'Alleanza atlantica e BMP-1/2 e BMD1 per i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia.

<sup>2</sup> Il totale per paese comprende il numero dei veicoli blindati da combattimento della fanteria nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 575 veicoli blindati da combattimento della fanteria. Secondo le stime, la cifra corrispondente per i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia è superiore a quella dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

<sup>3</sup> I veicoli blindati da combattimento della fanteria e gli altri veicoli blindati da combattimento della tabella seguente che hanno anche la funzione complementare di piattaforme per i sistemi anticarro, sono inseriti anche nella tabella «Armi anticarro».

**Veicoli blindati da combattimento della fanteria  
(nelle unità)**



**Paesi dell'Alleanza Atlantica**



**Paesi del Patto di Varsavia**



### Altri veicoli blindati

*Sono qui compresi i carri armati leggeri, i veicoli blindati per il trasporto delle truppe, i veicoli blindati di comando e i veicoli ausiliari di trasporto che non figurano nella tabella precedente.*


<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>
Belgio	1 378	Bulgaria	4 300
Canada	400	Cecoslovacchia	5 000
Danimarca	787	Repubblica democratica tedesca	5 700
Francia	3 100	Ungheria	1 700
Germania	5 480	Polonia	5 100
Grecia	1 753	Romania	4 200
Islanda	—	Urss	45 000
Italia	4 900		
Lussemburgo	5		
Paesi Bassi	1 435		
Norvegia	356		
Portogallo	269		
Spagna	2 740		
Turchia	1 700		
Regno Unito	5 048		
Stati Uniti	6 000		

<sup>1</sup> Il totale per paese comprende il numero degli altri veicoli blindati nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. Il numero globale di veicoli di questa categoria in deposito nei paesi membri dell'Alleanza atlantica è di 7.560. Secondo le stime, i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia hanno in deposito un numero di altri veicoli blindati superiore a quello dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

Altri veicoli blindati



Paesi dell'Alleanza Atlantica



Paesi del Patto di Varsavia


## Artiglieria


*Sono qui compresi i pezzi d'artiglieria, i mortai e i lanciarazzi multipli di 100 mm e più.*

<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>
Belgio	248	Bulgaria	2 000
Canada	35	Cecoslovacchia	2 100
Danimarca	542	Repubblica democratica tedesca	1 700
Francia	780	Ungheria	800
Germania	2 220	Polonia	2 500
Grecia	1 752	Romania	1 300
Islanda	—	Urss	33 000
Italia	2 100		
Lussemburgo	—		
Paesi Bassi	667		
Norvegia	522		
Portogallo	260		
Spagna	1 038		
Turchia	2 800		
Regno Unito	394		
Stati Uniti	1 100		

<sup>1</sup> Il totale per paese comprende il numero dei pezzi di artiglieria nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 2.870 pezzi. Secondo le stime, i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia hanno in deposito un numero di pezzi superiore a quello dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

Artiglieria  
(nelle unità)



 Paesi dell'Alleanza Atlantica

 Paesi del Patto di Varsavia

## Armi anticarro



*Sono qui compresi i lanciamissili guidati anticarro montati o no su veicoli, i cannoni anticarro e i cannoni senza rinculo. Sono compresi inoltre anche i veicoli blindati e gli elicotteri che non sono specificatamente destinati alla lotta anticarro, ma che sono equipaggiati con missili guidati anticarro.*

<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (2)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (2)</i>
Belgio	518	Bulgaria	500
Canada	45	Cecoslovacchia	2 000
Danimarca	330	Repubblica democratica tedesca	1 700
Francia	1 460	Ungheria	800
Germania	1 710	Polonia	2 000
Grecia	2 267	Romania	700
Islanda	—	Urss	36 500
Italia	2 200		
Lussemburgo	6		
Paesi Bassi	674		
Norvegia	550		
Portogallo	362		
Spagna	1 222		
Turchia	2 400		
Regno Unito	1964		
Stati Uniti	3 300		

<sup>1</sup> Le quantità globali di veicoli blindati da combattimento e di elicotteri qui messi in conto in ragione del loro ruolo secondario di piattaforme d'armi anticarro sono di 2.400 per i paesi membri dell'Alleanza atlantica e di 23.000 per i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia. Questi veicoli blindati da combattimento e questi elicotteri sono inseriti anche nelle loro rispettive tabelle.

<sup>2</sup> Il totale per paese comprende il numero d'armi anticarro nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 2.700 armi anticarro. Secondo le stime, il numero delle armi anticarro in deposito nei paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia è superiore a quello dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

Armi anticarro  
(nelle unità)



Paesi dell'Alleanza Atlantica



Paesi del Patto di Varsavia



## Sistemi di difesa antiaerea

*Sono qui compresi artiglieria antiaerea e i missili terra-aria fissi e mobili.*


<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>
Belgio	250	Bulgaria	900
Canada	45	Cecoslovacchia	1 000
Danimarca	279	Repubblica democratica tedesca	800
Francia	1 160	Ungheria	500
Germania	3 290	Polonia	1 500
Grecia	480	Romania	700
Islanda	—	Urss	19 000
Italia	850		
Lussemburgo	—		
Paesi Bassi	275		
Norvegia	527		
Portogallo	110		
Spagna	393		
Turchia	1 700		
Regno Unito	350		
Stati Uniti	600		

<sup>1</sup> Il totale per paese comprende il numero di sistemi di difesa antiaerea nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 770 sistemi di difesa antiaerea. Secondo le stime, il numero dei sistemi di difesa antiaerea in deposito nei paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia è superiore a quello dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

Sistemi di difesa antiaerea  
(nelle unità)



Paesi dell'Alleanza Atlantica



Paesi del Patto di Varsavia

## Elicotteri


*Sono qui compresi gli elicotteri d'attacco armati di missili anticarro e di mitragliatori e di elicotteri di assalto/trasporto.*


<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1) (2)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1) (2)</i>
Belgio	-	Bulgaria	100
Canada	-	Cecoslovacchia	200
Danimarca	-	Repubblica democratica tedesca	150
Francia	270	Ungheria	100
Germania	554	Polonia	200
Grecia	64	Romania	100
Islanda	-	Urss	2 850
Italia	170		
Lussemburgo	-		
Paesi Bassi	54		
Norvegia	-		
Portogallo	-		
Spagna	160		
Turchia	160		
Regno Unito	287		
Stati Uniti	700		

<sup>1</sup> Il totale per paese comprende il numero di elicotteri nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 180 elicotteri di questa categoria. Secondo le stime, il numero di elicotteri in deposito nei paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia è superiore a quello dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

<sup>2</sup> Gli elicotteri che servono da piattaforme per sistemi anticarro sono inclusi anche nella tabella «Armi anticarro».

**Elicotteri  
(nelle unità)**



 Paesi dell'Alleanza Atlantica

 Paesi del Patto di Varsavia


## Veicoli blindati getta-ponti


*Sono qui compresi i ponti d'assalto montati su veicoli blindati da combattimento.*

<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese (1)</i>
Belgio	12	Bulgaria	50
Canada	7	Cecoslovacchia	200
Danimarca	4	Repubblica democratica tedesca	200
Francia	—	Ungheria	50
Germania	180	Polonia	250
Grecia	28	Romania	100
Islanda	—	Urss	1 700
Italia	60		
Lussemburgo	—		
Paesi Bassi	18		
Norvegia	—		
Portogallo	2		
Spagna	7		
Turchia	—		
Regno Unito	36		
Stati Uniti	100		

<sup>1</sup> Il totale per paese comprende il numero di veicoli blindati per la posa di ponti nelle unità completamente o parzialmente provviste di personale. I paesi membri dell'Alleanza atlantica hanno globalmente in deposito 160 veicoli blindati per la posa dei ponti. Secondo le stime, i veicoli blindati per la posa dei ponti in deposito nei paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia sono più numerosi che quelli dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

Veicoli blindati getta-ponti  
(nelle unità)





 Paesi dell'Alleanza Atlantica  
 Paesi del Patto di Varsavia

## Truppe

*Sono qui compresi gli effettivi militari delle forze terrestre occupate a tempo pieno, inclusi il personale dell'esercito assegnato a missioni di difesa antiaerea e le truppe di comando e di supporto generale e altre truppe del ministero della difesa. Sono invece escluse le forze paramilitari.*

<i>Paese</i>	<i>Totale per paese</i>	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese</i>
Belgio	68 000	Bulgaria	135 000
Canada	5 000	Cecoslovacchia	145 000
Danimarca	20 540	Repubblica democratica tedesca	120 000
Francia	267 000	Ungheria	80 000
Germania	351 800	Polonia	230 000
Grecia	116 990	Romania	180 000
Islanda	—	Urss	2 200 000
Italia	297 000		
Lussemburgo	695		
Paesi Bassi	68 000		
Norvegia	25 059		
Portogallo	46 949		
Spagna	210 000		
Turchia	380 000		
Regno Unito	140 560		
Stati Uniti	216 000		

Truppe  
(esercito)



Paesi dell'Alleanza  
Atlantica





Paesi del Patto di  
Varsavia

## Organizzazione


*Sono qui comprese le divisioni di combattimento e d'artiglieria in servizio permanente effettivo e le brigate di combattimento e di artiglieria indipendenti che possiedono attualmente più del 5% dei loro effettivi completi del tempo di guerra.*

<i>Paese</i>	<i>Divisioni di combattimento e d'artiglieria in servizio</i>			<i>Brigate di combattimento e di artiglieria indipendenti in servizio permanente effettivo</i>		
	<i>Sul territorio nazionale</i>	<i>Al di fuori del territorio nazionale</i>	<i>Totale per paese</i>	<i>Sul territorio nazionale</i>	<i>Al di fuori del territorio nazionale</i>	<i>Totale per paese</i>
Belgio	1	1	2	1	1	2
Canada	—	—	—	—	1	1
Danimarca	2	—	2	1	—	1
Francia	12	3	15	—	—	—
Germania	12	—	12	4	—	4
Grecia	12	—	12	11	—	11
Islanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	—	24	—	24
Lussemburgo	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	2 2/3	1/3	3	—	—	—
Norvegia	—	—	—	1	—	1
Portogallo	—	—	—	5	—	5
Spagna	5	—	5	8	—	8
Turchia	13	—	13	23	—	23
Regno Unito	1	3	4	6	2	8
Stati Uniti	—	4	4	—	5	5
Bulgaria	8	—	8	6	—	6
Cecoslovacchia	11	—	11	3	—	3
Repubblica Democratica						
Tedesca	6	—	6	1	—	1
Ungheria	6	—	6	4	—	4
Polonia	13	—	13	7	—	7
Romania	10	—	10	5	—	5
Urss	125	31	156	9	8	17

Divisioni stazionate all'estero  
del territorio nazionale



Paesi dell'Alleanza  
Atlantica



Paesi del Patto di  
Varsavia

## Aerei

Gli aerei sono, per loro natura, molto mobili e possiedono una flessibilità intrinseca, sicché è difficile attribuirli a una regione particolare. Inoltre, i modelli più moderni sono capaci di eseguire più di un tipo di missione e possono quindi difficilmente essere classificati per categoria. Conseguentemente, le cifre relative agli aerei del teatro europeo sono inevitabilmente il risultato di una scelta. La tabella qui allegata si riferisce alle flotte di apparecchi da combattimento basati al suolo appartenenti ai paesi interessati in Europa, dall'Atlantico agli Urali (cifre del gennaio 1988).

**Aerei da combattimento (1)**

<i>Paese</i>	<i>Totale per paese</i> (3) (4) (5)	<i>Paese</i>	<i>Totale per paese</i> (2) (3) (4) (5)
Belgio	144	Bulgaria	250
Canada	40	Cecoslovacchia	400
Danimarca	87	Repubblica	
Francia	450	democratica	
Germania	547	tedesca	350
Grecia	319	Ungheria	150
Islanda	—	Polonia	700
Italia	250	Romania	350
Lussemburgo	—	Urss	6 050
Paesi Bassi	162		
Norvegia	78		
Portogallo	99		
Spagna	186		
Turchia	370		
Regno Unito	445		
Stati Uniti	800		

<sup>1</sup> Sono compresi i seguenti tipi di aerei da combattimento: per i paesi membri dell'Alleanza atlantica: F-16, F-4, F-5, NF-5, F-104, F-100, F-18, CF-18, F-111, F-35/RF-35, T-2E, A-7/TA-7, A-10, Alphajet, G-91, Buccaneer, Harrier, Jaguar, Mirage F1/3/5, Tornado, F-15, Mirage 2000, Lightning, RF-4, TR-1, C-212, PD808, EF-111, EC-130H, DC-8 Sarigue, C-160 Gabriel, RF-5, RF-16, RF-84, Hunter, Canberra. Per i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia: MIG-15, MIG-17, MIG-21, MIG-23, MIG-25, MIG-27, MIG-29, MIG-31, SU-7, SU-15, SU-17, SU-22, SU-24, SU-25, SU-27, YAK-28, YAK-28P, L-29, L-39, IL-28, AN-12, TU-16, TU-22, TU-128, TU-22M.

<sup>2</sup> Ivi compreso il TU-22M (Backfire), che può essere usato per missioni nella zona Atlantico-Urali, ma che può anche essere usato come bombardiere intercontinentale ed è oggetto di discussioni ai negoziati Start.


<sup>3</sup> Ivi compresi anche gli apparecchi dell'aeronautica navale basati a terra.


<sup>4</sup> Il totale per paese comprende il numero di aerei da combattimento nelle unità. I paesi membri dell'Alleanza Atlantica ne hanno globalmente in deposito 503. Secondo le stime, il numero di apparecchi di questo tipo in deposito nei paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia è superiore a quello dei paesi membri dell'Alleanza atlantica.

<sup>5</sup> Gli aerei da addestramento che possono eseguire missioni di combattimento non sono compresi nel totale per paese.

Globalmente, il loro numero è di 503 per i paesi membri dell'Alleanza atlantica e di più di 5.700 per i paesi membri dell'Organizzazione del Trattato di Varsavia.

Aerei da combattimento  
(nelle unità)



 Paesi dell'Alleanza Atlantica

 Paesi del Patto di Varsavia

## 5.

# Documento conclusivo della riunione di Vienna della Csce

(4 novembre 1986 - 19 gennaio 1989)

### *Questioni relative alla sicurezza in Europa \**

Gli Stati partecipanti esprimono la loro determinazione

- di basarsi sugli attuali sviluppi positivi delle loro relazioni per rendere la distensione un processo efficace, globale e autentico, di portata universale
- di assumersi la responsabilità di attuare pienamente gli impegni contenuti nell'Atto Finale e in altri documenti Csce;
- di intensificare i propri sforzi per ricercare soluzioni ai problemi che gravano sulle loro relazioni e per rafforzare le misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali;
- di promuovere la cooperazione e il dialogo fra loro, per assicurare l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e facilitare i contatti e le comunicazioni fra le persone;
- di compiere nuovi sforzi per realizzare ulteriori progressi per rafforzare la fiducia e la sicurezza e per promuovere il disarmo.

### **Principi**

1. Gli Stati partecipanti riaffermano il proprio impegno nei riguardi di tutti i dieci principi della Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti, contenuta nell'Atto Finale, e la loro determinazione di rispettarli e metterli in pratica. Gli Stati partecipanti riaffermano che tutti questi principi hanno un'importanza primaria e che, di conseguenza, saranno applicati in modo eguale e senza riserve, interpretando ciascuno di essi tenendo conto degli altri.

\* Tratto da *società e istituzioni*, presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'informazione e l'editoria, pp. 5-31.

2. Essi sottolineano che il rispetto e la piena applicazione di questi principi, nonché il rigoroso adempimento di tutti gli impegni Csce da essi derivanti, rivestono grande importanza politica e sono essenziali per instaurare la fiducia e la sicurezza nonché per lo sviluppo delle loro relazioni amichevoli e della loro cooperazione in tutti i campi.

3. In tale contesto, confermano che rispetteranno il diritto di ciascuno di essi di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale, nonché di determinare le proprie leggi, regolamenti, prassi e politiche. Nell'esercizio di tali diritti, essi assicureranno che le loro leggi, regolamenti, prassi e politiche siano conformi ai loro obblighi di diritto internazionale e vengano armonizzati con le disposizioni della Dichiarazione sui principi e con altri impegni Csce.

4. Essi confermano inoltre che, in virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione e conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Atto finale, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare, quando e come desiderano, il loro assetto politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale.

5. Essi confermano il loro impegno di rispettare rigorosamente ed effettivamente il principio dell'integrità territoriale degli Stati. Essi si asterranno da qualsiasi violazione di tale principio e quindi da qualsiasi azione mirante, con mezzi diretti o indiretti, in contrasto con i fini e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, gli altri obblighi di diritto internazionale o le disposizioni dell'Atto finale, a violare l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o l'unità di uno Stato. Nessuna azione o situazione che contravvenga a tale principio sarà riconosciuta legittima dagli Stati partecipanti.

Gli Stati partecipanti confermano il proprio impegno nei confronti del principio della soluzione pacifica delle controversie, convinti che esso è un complemento indispensabile del dovere degli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, essendo entrambi elementi essenziali per il mantenimento e il consolidamento della pace e della sicurezza. Essi esprimono la loro determinazione di perseguire sforzi costanti per l'esame e l'elaborazione, in base alle pertinenti disposizioni dell'Atto finale, del Documento conclusivo di Madrid e tenendo conto dei rapporti delle riunioni di esperti di Montreux ed Atene, di un metodo generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie mirante ad integrare i metodi esistenti. In tale contesto essi accettano, in via di principio, l'intervento obbligatorio di una parte terza qualora una controversia non possa essere risolta con altri mezzi pacifici.

7. Per garantire l'attuazione progressiva di tale impegno, compreso, come prima fase, l'intervento obbligatorio di una parte terza nella composizione di talune categorie di controversie, essi decidono di convocare una riunione di esperti a La Valletta dal 15 gennaio all'8 febbraio 1991 al fine di definire un elenco di tali categorie nonché le procedure e i meccanismi relativi. Tale elenco formerebbe oggetto di successivi, graduali ampliamenti. La riunione esaminerà inoltre la possibilità di definire meccanismi per pervenire a decisioni vincolanti della parte terza. La prossima riunione nel quadro dei Seguiti della Csce valuterà i progressi compiuti nella riunione di esperti. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato I.

8. Gli Stati partecipanti condannano senza riserve come criminosi tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo, ovunque e da chiunque siano commessi, inclusi quelli che mettano in pericolo le relazioni amichevoli fra gli Stati e la loro sicurezza, e concordano che il terrorismo non può essere giustificato in alcuna circostanza.

9. Essi esprimono la propria determinazione di adoperarsi per sradicare il terrorismo, sia bilateralmente sia mediante la cooperazione multilaterale, particolarmente nelle sedi internazionali quali le Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e l'Organizzazione marittima internazionale e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid.

10. Convinti dell'esigenza di unire alle misure a livello nazionale una maggiore cooperazione internazionale, gli Stati partecipanti esprimono la loro intenzione.

- 10.1. di perseguire una politica di fermezza in risposta alle richieste terroristiche;
- 10.2. di rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale fra loro per prevenire e combattere il terrorismo nonché per accrescere l'efficienza dell'attuale cooperazione a livello bilaterale o nell'ambito di gruppi di Stati, anche, se del caso, mediante lo scambio di informazioni;
- 10.3. di impedire nei loro territori attività illegali di persone, gruppi od organizzazioni che istigano, organizzano o perpetrano atti di terrorismo o attività sovversive o di altro genere dirette a rovesciare violentemente il regime di un altro Stato partecipante;
- 10.4. di adottare misure efficaci per prevenire e reprimere atti terroristici diretti contro rappresentanti diplomatici o consolari e per

combattere il terrorismo che implichi violazioni delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, in particolare le relative disposizioni concernenti privilegi ed immunità diplomatiche e consolari;

- 10.5. di assicurare che le persone implicate in atti terroristici siano estradate o processate e di attuare una stretta cooperazione qualora si verificano conflitti di giurisdizione che coinvolgano più Stati, agendo, in ambedue i casi, conformemente ai pertinenti accordi internazionali;
- 10.6. di considerare una loro adesione, qualora non lo abbiano già fatto, alle pertinenti convenzioni internazionali relative alla lotta contro il terrorismo;
- 10.7. di continuare ad adoperarsi in seno ai competenti organismi internazionali per migliorare ed ampliare le misure contro il terrorismo e per assicurare che gli accordi pertinenti siano accettati e rispettati da quanti più Stati possibile.

11. Essi confermano che rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Essi confermano inoltre l'importanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e della sicurezza necessarie a garantire lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di essi e fra tutti gli Stati.

12. Essi esprimono la propria determinazione di garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sono tutti parte integrante della dignità della persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo. Essi riconoscono che le libertà e i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri hanno tutti un'importanza capitale e devono essere pienamente realizzati con tutti i mezzi appropriati.

13. In tale contesto essi

- 13.1. svilupperanno le loro leggi, regolamenti e politiche nel campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e li applicheranno in modo da garantire l'esercizio effettivo di tali diritti e libertà;
- 13.2. considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano già fatto, alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione internazionale sui diritti economici, socia-

li e culturali, al Protocollo facoltativo della Convenzione sui diritti civili e politici e ad altri strumenti internazionali pertinenti;

- 13.3. provvederanno alla pubblicazione e alla diffusione del testo dell'Atto finale, del Documento conclusivo di Madrid, del presente Documento e dei testi di qualsiasi strumento internazionale pertinente nel campo dei diritti dell'uomo, al fine di assicurare la disponibilità di tali documenti nella loro interezza, di dar loro la massima divulgazione possibile e di renderli accessibili a tutti nei loro paesi, in particolare tramite le biblioteche pubbliche;
- 13.4. garantiranno l'effettivo diritto dell'individuo di conoscere i propri diritti e doveri in tale campo e di agire in conseguenza, e a tal fine pubblicheranno e renderanno accessibili tutte le leggi, i regolamenti e le procedure concernenti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
- 13.5. rispetteranno il diritto dei propri cittadini di contribuire attivamente, individualmente o in associazione con altri, alla promozione e alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 13.6. incoraggeranno, nelle scuole e negli altri istituti d'istruzione, l'esame dei modi per promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
- 13.7. assicureranno a tutti coloro che si trovano nel proprio territorio e sono soggetti alla propria potestà i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali senza distinzione di alcun genere, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o d'altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o qualsiasi altra condizione;
- 13.8. assicureranno che nessuna persona che eserciti, esprima l'intenzione di esercitare o cerchi di esercitare tali diritti e libertà, o un membro della sua famiglia siano soggetti, per ciò stesso, a discriminazioni di alcun genere;
- 13.9. assicureranno che coloro i quali asseriscono che, nei loro confronti, siano stati violati i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, dispongano di mezzi di ricorso efficaci nonché di complete informazioni in merito; fra l'altro, accorderanno ad essi la possibilità effettiva di avvalersi del diritto di ogni per-

sona di presentare istanze agli organi esecutivi, legislativi, giudiziari od amministrativi; del diritto ad un processo giusto e pubblico entro termini ragionevoli, di fronte ad un tribunale indipendente e imparziale, compreso il diritto di presentare argomentazioni giuridiche e di essere rappresentati da un avvocato di propria scelta; del diritto di essere informati prontamente ed ufficialmente sulla decisione adottata in merito a ciascun ricorso, compresi i motivi giuridici sui quali è fondata la decisione. Queste informazioni verranno fornite di norma per iscritto e, in ogni caso, in modo tale da consentire all'interessato di avvalersi effettivamente degli altri ricorsi disponibili.

14. Gli Stati partecipanti riconoscono che la promozione dei diritti economici, sociali, culturali nonché dei diritti civili e politici ha importanza capitale per la dignità umana e per il raggiungimento delle legittime aspirazioni di ciascun individuo. Essi pertanto proseguiranno i loro sforzi al fine di assicurare progressivamente la piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, anche con l'adozione di misure legislative. In tale contesto essi presteranno particolare attenzione ai problemi esistenti nel campo dell'occupazione, della casa, della sicurezza sociale, della sanità, dell'educazione e della cultura. Essi promuoveranno costanti progressi nell'esercizio di tutti i diritti e delle libertà nei propri paesi nonché nello sviluppo delle relazioni fra loro e con altri Stati, in modo che ciascuno goda effettivamente dei suoi pieni diritti economici, sociali e culturali nonché dei suoi diritti civili.

15. Gli Stati partecipanti confermano la loro determinazione di assicurare la parità dei diritti dell'uomo e della donna. Conseguentemente adotteranno tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, per promuovere una partecipazione ugualmente effettiva dell'uomo e della donna alla vita politica, economica, sociale e culturale. Essi considereranno la possibilità di aderire, se non l'abbiano ancora fatto, alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna.

16. Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione o una convinzione, gli Stati partecipanti, fra l'altro,

16.1. adotteranno misure efficaci per impedire ed eliminare ogni discriminazione per motivi di religione o convinzione nei confronti di individui o comunità per quanto riguarda il riconoscimento, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in tutti i settori della vita civile, politica, economica, sociale e culturale e assicureranno l'effettiva uguaglianza fra credenti e non credenti;

- 16.2. favoriranno un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;
- 16.3. riconosceranno, su loro richiesta, alle comunità di credenti, che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati, lo status per esse previsto nei rispettivi paesi;
- 16.4. rispetteranno il diritto di tali comunità religiose di costituire e mantenere luoghi di culto o riunione liberamente accessibili, organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale, scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme nonché a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato, sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere;
- 16.5. si impegneranno in consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;
- 16.6. rispetteranno il diritto di ciascuno di impartire e ricevere un'istruzione religiosa nella lingua di propria scelta, individualmente o in associazione con altri;
- 16.7. rispetteranno, in tale contesto, fra l'altro, la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei loro figli conformemente ai propri convincimenti;
- 16.8. consentiranno la formazione di personale religioso nelle istituzioni appropriate;
- 16.9. rispetteranno il diritto dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere ed utilizzare libri sacri, pubblicazioni religiose nella lingua di loro scelta ed altri oggetti e materiali relativi alla pratica della religione o della convinzione;
- 16.10. consentiranno ai culti, alle istituzioni e alle organizzazioni religiose la produzione, l'importazione e la diffusione di pubblicazioni e materiali religiosi;
- 16.11. considereranno favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

17. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'esercizio dei summenzionati diritti relativi alla libertà di religione o convinzione può essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite per legge e conformi ai loro obblighi in base al diritto internazionale e ai loro impegni internazionali. Nelle proprie leggi e regolamenti e nella loro applicazione essi assicureranno la piena ed effettiva attuazione della libertà di pensiero, coscienza, religione o convinzione.

18. Gli Stati partecipanti compiranno sforzi costanti per applicare le disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze nazionali. Essi adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze nazionali nel loro territorio. Essi si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

19. Essi proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio. Essi rispetteranno il libero esercizio dei diritti da parte delle persone che appartengono a tali minoranze e assicureranno la loro piena uguaglianza con le altre persone.

20. Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ciascuno Stato, e di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno nel proprio paese.

21. Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, ed ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tali restrizioni hanno carattere eccezionale. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti.

22. In tale contesto essi consentiranno a tutti i rifugiati che lo desiderino di ritornare in piena sicurezza alle proprie dimore.

23. Gli Stati partecipanti

- 23.1. assicureranno che nessuna persona sia arbitrariamente arrestata, detenuta o esiliata;
- 23.2. assicureranno che tutte le persone detenute o incarcerate siano trattate con l'umanità e il rispetto dovuti alla dignità propria della persona umana;
- 23.3. osserveranno le Norme delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il Trattamento dei detenuti nonché il Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari responsabili dell'applicazione delle leggi;
- 23.4. proibiranno la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e adotteranno efficaci misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre per prevenire e punire tali pratiche;
- 23.5. esamineranno la possibilità di aderire, se non lo abbiano già fatto, alla Convenzione contro la tortura ed altre pene crudeli o trattamenti inumani o degradanti;
- 23.6. proteggeranno gli individui contro qualsiasi pratica psichiatrica o altra pratica medica che violino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e adotteranno misure efficaci per prevenire e punire tali pratiche.

24. Per quanto riguarda la questione della pena capitale, gli Stati partecipanti rilevano che la pena capitale è stata abolita in alcuni di loro. Negli Stati partecipanti che non abbiano ancora abolito la pena capitale, la condanna a morte potrà essere comminata soltanto per i reati più gravi conformemente alle leggi in vigore all'epoca in cui è stato commesso il reato e non in contrasto con i loro impegni internazionali. Detta questione resterà all'esame. In tale contesto gli Stati partecipanti coopereranno nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti.

25. Al fine di sviluppare la reciproca comprensione e fiducia, promuovere relazioni amichevoli e di buon vicinato, consolidare la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali e migliorare l'attuazione dei loro impegni Csce, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente la cooperazione e promuoveranno il dialogo fra loro in tutti i campi e a tutti i livelli sulla base della piena uguaglianza. Essi concordano che il pieno rispetto e l'applicazione integrale dei Principi e l'adempimento delle altre disposizioni Csce miglioreranno le loro relazioni e stimoleranno lo sviluppo della loro cooperazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto incompatibile con le disposizioni dell'Atto finale e degli altri documenti Csce e riconoscono che qualsiasi

atto del genere pregiudicherebbe le loro relazioni ed ostacolerebbe lo sviluppo della cooperazione fra di essi.

26. Essi confermano che i governi, le istituzioni, le organizzazioni e le persone hanno un ruolo proprio e positivo da svolgere, contribuendo al conseguimento degli obiettivi della loro cooperazione e alla piena realizzazione dell'Atto finale. A tal fine rispetteranno il diritto delle persone a osservare e a promuovere l'applicazione delle disposizioni Csce e ad associarsi ad altri a tale scopo. Essi faciliteranno i contatti e le comunicazioni dirette fra tali persone, organizzazioni e istituzioni all'interno degli Stati partecipanti e tra di essi ed elimineranno, ove esistano, gli ostacoli giuridici e amministrativi incompatibili con le disposizioni Csce. Essi adotteranno inoltre misure efficaci per facilitare l'accesso alle informazioni sull'attuazione delle disposizioni Csce e la libera espressione di opinioni in merito a tali questioni.

27. Gli Stati partecipanti hanno preso conoscenza dei resoconti della riunione di esperti sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, in tutti i loro aspetti, quali enunciati nell'Atto finale, tenutasi ad Ottawa dal 7 maggio al 17 giugno 1985. Essi hanno accolto favorevolmente il fatto che un franco dibattito abbia avuto luogo su questioni di importanza essenziale. Rilevando che tali discussioni non hanno portato a un accordo sulle conclusioni, essi hanno convenuto che tali scambi di vedute approfonditi costituiscono di per sé un valido contributo al processo Csce. A tal riguardo è stato rilevato in particolare che le proposte presentate in seno alla riunione sono state ulteriormente prese in considerazione nella riunione di Vienna tenuta nel quadro dei Seguiti della Csce. Essi inoltre hanno accolto favorevolmente la decisione di consentire l'accesso del pubblico a una parte della riunione ed hanno rilevato che tale principio è stato ulteriormente sviluppato in riunioni successive.

### **Misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo in Europa**

#### *Conferenza di Stoccolma: valutazione dei progressi compiuti*

Gli Stati partecipanti, conformemente alle pertinenti disposizioni del Documento conclusivo di Madrid hanno valutato i progressi compiuti nel corso della Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa, tenuta a Stoccolma dal 17 gennaio 1984 al 19 settembre 1986.

Essi hanno accolto favorevolmente l'adozione, a Stoccolma, di una serie di misure reciprocamente complementari miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (Csbm).

Essi hanno rilevato che tali misure sono conformi ai criteri del mandato di Madrid e costituiscono un sostanziale miglioramento ed ampliamento delle misure miranti a rafforzare la fiducia adottate nell'Atto finale.

Essi hanno rilevato che l'adozione del Documento di Stoccolma ha rappresentato un risultato politicamente significativo e che le relative misure costituiscono un importante passo avanti negli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare in Europa. Essi hanno convenuto che il grado in cui tali misure contribuiranno in pratica ad una maggiore fiducia e sicurezza dipenderà dalla loro effettiva applicazione. Essi sono stati incoraggiati dalla prima applicazione di tali misure ed hanno rilevato che saranno necessarie ulteriori esperienze ed un accurato riesame. Essi hanno riaffermato la loro determinazione di attenersi rigorosamente a tutte le disposizioni del Documento della Conferenza di Stoccolma e di attuarle in buona fede.

Essi hanno riaffermato il loro impegno nei riguardi delle disposizioni del Documento conclusivo di Madrid relative alla Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa ed hanno concordato di riprendere i lavori della Conferenza al fine di conseguire ulteriori progressi per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

### *Nuovi sforzi per la sicurezza e il disarmo in Europa*

Gli Stati partecipanti, ricordando le pertinenti disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid in base alle quali esse riconoscono l'interesse di tutti loro per gli sforzi miranti a ridurre il rischio di un confronto militare e a promuovere il disarmo,

Riaffermando la propria determinazione espressa nell'Atto finale di rafforzare la fiducia fra loro e contribuire così ad accrescere la stabilità e la sicurezza in Europa.

Sottolineando la natura complementare degli sforzi compiuti nell'ambito del processo Cscce miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e a realizzare la stabilità e conseguire progressi nel disarmo, per ridurre il rischio di un confronto militare e incrementare la sicurezza per tutti,

Sottolineando che nell'intraprendere tali sforzi essi rispetteranno gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla Cscce inerenti alla loro uguaglianza sovrana,

Avendo inoltre considerato i modi e i mezzi appropriati per proseguire i loro sforzi per la sicurezza e il disarmo in Europa,

Hanno raggiunto l'intesa per cui tali sforzi dovrebbero articolarsi nel modo seguente:

*Negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza*

Gli Stati partecipanti hanno concordato che avranno luogo Negoziati su misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza al fine di sviluppare e ampliare i risultati già conseguiti nella Conferenza di Stoccolma con l'obiettivo di elaborare ed adottare una nuova serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari destinate a ridurre il rischio di un confronto militare in Europa.

Tali negoziati si svolgeranno in conformità al mandato di Madrid.

Saranno applicabili, *mutatis mutandis*, le decisioni della Riunione preparatoria tenuta a Helsinki dal 25 ottobre all'11 novembre 1983 (cfr. Allegato II).

Tali negoziati si svolgeranno a Vienna, a partire dalla settimana che inizia il 6 marzo 1989.

La prossima Riunione degli Stati partecipanti nel quadro dei Seguiti della Csce, che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, valuterà i progressi compiuti in tali negoziati.

*Negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa*

Il negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa si svolgerà come concordato dagli Stati indicati nel mandato contenuto nella dichiarazione del Presidente di cui all'Allegato III del presente Documento, che hanno definito fra loro l'ordine del giorno, le norme procedurali e le modalità organizzative di questi negoziati e ne definiranno calendario e risultati. Tali negoziati si svolgeranno nel quadro del processo Csce.

Tali negoziati avranno luogo a Vienna, a partire dalla settimana che inizia il 6 marzo 1989.

Nella prossima Riunione degli Stati partecipanti nel quadro dei Seguiti della Csce che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, avrà luogo uno scambio di vedute sui progressi compiuti in tali negoziati.

*Riunioni per uno scambio di opinioni e di informazioni concernenti l'andamento del Negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa*

È stato concordato che gli Stati partecipanti terranno riunioni per uno scambio di opinioni e di informazioni concernenti l'andamento del Negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa.

Tali riunioni si terranno almeno due volte durante ciascuna sessione del Negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa.

Disposizioni sulle modalità pratiche relative a tali riunioni sono contenute nell'Allegato IV del presente Documento.

Nel corso di tali riunioni saranno fornite informazioni di sostanza da parte dei partecipanti al Negoziato sulle forze armate convenzionali in Europa in merito a sviluppi, progressi e risultati dei negoziati, allo scopo di consentire a ciascuno Stato partecipante di valutarne l'andamento. I partecipanti a tali negoziati si sono impegnati a prendere in considerazione, nel corso dei loro negoziati, le opinioni espresse in tali riunioni da altri Stati partecipanti in merito alla propria sicurezza.

Saranno anche fornite informazioni su una base bilaterale.

La prossima riunione degli Stati partecipanti nel quadro dei Seguiti della Csce che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, prenderà in considerazione la funzionalità di tali disposizioni.

Tenendo conto delle pertinenti disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid ed avendo preso in considerazione i risultati conseguiti nei due negoziati, nonché alla luce di altri pertinenti negoziati sulla sicurezza e il disarmo riguardanti l'Europa, una futura riunione nel quadro dei Seguiti della Csce considererà i modi e i mezzi appropriati per consentire agli Stati partecipanti di proseguire i loro sforzi in favore della sicurezza e del disarmo in Europa, inclusa la questione dell'integrazione del mandato di Madrid per la fase successiva della Conferenza sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa.

## *Cooperazione nel campo dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente*

Gli Stati partecipanti riaffermano la loro volontà di sviluppare la loro cooperazione nei campi dell'economia, della scienza e della tecnica e dell'ambiente e di promuovere relazioni economiche internazionali stabili ed eque nell'interesse di tutti gli Stati. Essi esprimono la loro disponibilità ad intensificare il dialogo nelle sedi competenti al fine di facilitare soluzioni appropriate per fondamentali questioni economiche interdipendenti, quali la valuta, la finanza, il debito e il commercio. In tale contesto essi sottolineano l'importanza di politiche miranti a promuovere modifiche strutturali, stimolare la crescita delle economie nazionali e creare un ambiente economico internazionale favorevole allo sviluppo.

Gli Stati partecipanti riconoscono l'importante ruolo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (Ece) nella promozione della cooperazione economica regionale e nell'attuazione delle disposizioni dell'Atto finale e dei documenti successivi della Csce. Essi esprimono la loro disponibilità ad utilizzare ulteriormente le esistenti strutture, le risorse e l'esperienza dell'Ece in settori che sono rilevanti per l'attuazione delle raccomandazioni della Csce.

### **Cooperazione commerciale e industriale**

1. Al fine di utilizzare meglio il proprio potenziale economico e di favorire l'espansione dei loro scambi commerciali, gli Stati partecipanti compiranno ulteriori sforzi per promuovere condizioni favorevoli alla cooperazione commerciale e industriale, tenendo conto di tutte le pertinenti disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid.
2. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza che riveste l'esistenza di condizioni favorevoli nel settore degli affari ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali reciproci. Essi faciliteranno contatti diretti fra uomini

d'affari, potenziali acquirenti e consumatori, inclusi i contatti in loco relativi ad affari previsti o in corso di trattativa. Essi adotteranno misure per migliorare le condizioni di lavoro degli uomini d'affari per quanto riguarda, fra l'altro, l'accreditamento, la sistemazione, le comunicazioni, l'assunzione e la direzione del personale. Essi adotteranno inoltre misure per evitare ingiustificati ritardi nelle procedure di rilascio dei visti e negli sdoganamenti. Inoltre essi riconoscono le possibilità offerte dalle fiere e dalle esposizioni commerciali per sviluppare contatti commerciali e conseguire concreti risultati d'affari.

3. Gli Stati partecipanti proseguiranno i loro sforzi per ridurre ulteriormente o eliminare progressivamente ogni genere di ostacoli al commercio, contribuendo in tal modo all'espansione ed alla diversificazione delle loro relazioni commerciali. Essi esprimono il loro appoggio al lavoro svolto in tale campo nelle competenti sedi internazionali.

4. Gli Stati partecipanti incoraggeranno forme di commercio compatibili con un'efficiente conduzione delle relazioni commerciali internazionali e inoltre incoraggeranno i partner nelle relazioni di affari a decidere in modo indipendente in merito alle modalità dei loro rapporti commerciali. Per quanto riguarda le transazioni in compensazione in tutte le loro forme, essi raccomandano che le relative proposte siano presentate all'inizio delle trattative e, una volta concordate, siano trattate in maniera flessibile, in particolare per quanto concerne la scelta dei prodotti. A tale proposito, si dovrebbero tenere presenti i particolari interessi delle piccole e medie imprese. Gli Stati partecipanti riconoscono il valido ruolo svolto dall'Ece nel trattare questioni relative alle transazioni in compensazione.

5. Gli Stati partecipanti riconoscono che, nel contesto delle rispettive economie, una maggiore autonomia delle imprese può facilitare il conseguimento di una migliore risposta alle richieste del mercato e contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio e della cooperazione fra loro.

6. Al fine di facilitare l'individuazione delle possibilità di mercato, gli Stati partecipanti promuoveranno ulteriormente la pubblicazione e la disponibilità di informazioni economiche e commerciali complete, comparabili e tempestive. Essi pubblicheranno informazioni e statistiche macroeconomiche aggiornate e considereranno la possibilità di rendere disponibili i dati della bilancia dei pagamenti. Essi inoltre forniranno alla banca dati commerciali Comtrade delle Nazioni Unite dati particolareggiati nella forma idonea per una gestione efficiente del commercio estero. Essi incoraggeranno la cooperazione fra i loro servizi statistici e nell'ambito dell'Ece, al fine, fra l'altro, di facilitare l'individuazione di disparità nelle statistiche del commercio estero e di migliorare la confrontabilità di tali statistiche sul

piano internazionale. Inoltre essi ritengono utile incrementare la pubblicazione e lo scambio di statistiche su argomenti quali la demografia, la salute pubblica, l'agricoltura, l'ambiente e le questioni energetiche.

7. Rilevando la crescente importanza dei servizi nelle loro relazioni economiche reciproche, gli Stati partecipanti esamineranno, in seno agli organismi competenti, gli sviluppi in tale campo e le prospettive per un migliore accesso al mercato del terziario.

8. Riaffermando l'importanza della cooperazione industriale nelle rispettive relazioni economiche a lungo termine, gli Stati partecipanti promuoveranno misure destinate a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di tale cooperazione. Essi pertanto esamineranno, nelle sedi competenti, il miglioramento del quadro giuridico, amministrativo ed economico per la cooperazione industriale. Inoltre, essi incoraggeranno contatti fra partner potenziali, svilupperanno lo scambio di informazioni appropriate e promuoveranno la partecipazione delle piccole e medie imprese alla cooperazione industriale.

9. Gli Stati partecipanti riconoscono che joint ventures produttive, competitive e redditizie possono contribuire ad una cooperazione industriale reciprocamente vantaggiosa. Essi miglioreranno le condizioni giuridiche, amministrative e finanziarie per gli investimenti in joint ventures e per il loro funzionamento. Essi, inoltre, promuoveranno lo scambio di tutte le pertinenti informazioni relative alla costituzione di joint ventures, incluse tutte le informazioni tecniche necessarie, nonché le informazioni relative alla gestione, alle condizioni di lavoro, alla contabilità e alla tassazione, al rimpatrio degli utili e alla protezione degli investimenti, alle condizioni di produzione e all'accesso all'offerta e ai mercati interni.

10. Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza delle loro politiche e pratiche di standardizzazione e delle attività correlate intese a facilitare il commercio internazionale, specialmente per quanto riguarda prodotti soggetti ad omologazione obbligatoria. Essi esamineranno, di conseguenza, il riconoscimento reciproco delle loro procedure e pratiche nazionali di prova e omologazione e promuoveranno la cooperazione fra gli organismi nazionali competenti e nell'ambito delle organizzazioni internazionali, inclusa l'Ece.

11. Gli Stati partecipanti riconoscono la crescente importanza di un'efficace attività di marketing per lo sviluppo delle relazioni commerciali e della cooperazione industriale, per la produzione e la promozione di nuovi prodotti e per rispondere alle necessità del consumatore. Considerate le accresciute possibilità del marketing, essi cercheranno di migliorare le condizio-

ni offerte alle ditte e alle organizzazioni che si occupano di ricerche di mercato a livello nazionale o estero e di altre attività di marketing.

12. Gli Stati partecipanti affermano l'utilità per tutte le imprese, e specialmente per quelle piccole e medie, di norme sull'arbitrato flessibili e reciprocamente concordate, per assicurare la composizione equa di controversie nel settore del commercio internazionale e della cooperazione industriale. Tenendo presenti le disposizioni pertinenti dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid, essi attribuiscono importanza particolare alla libertà di scelta degli arbitri, incluso l'arbitro presidente, e del paese ove tenere l'arbitrato. Essi raccomandano di prendere in considerazione l'adozione della legge tipo della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (Cnudci). Inoltre essi riconoscono il valore degli accordi sulla cooperazione nel campo dell'arbitrato commerciale fra camere di commercio ed altri organismi arbitrali.

13. Gli Stati partecipanti convengono di tenere una Conferenza sulla cooperazione economica in Europa. Tale Conferenza si svolgerà a Bonn dal 19 marzo all'11 aprile 1990. Scopo della Conferenza è quello di dare nuovo impulso alle relazioni economiche fra gli Stati partecipanti, in particolare migliorando le condizioni per gli scambi commerciali e la cooperazione industriale e considerando nuove possibilità e nuove modalità di cooperazione economica. Alla Conferenza parteciperanno rappresentanti degli Stati partecipanti e del mondo degli affari. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato V. I risultati raggiunti dalla Conferenza saranno oggetto di valutazione nel corso della prossima riunione nel quadro dei Seguiti della Csce che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992.

### **Scienza e tecnica**

14. Gli Stati partecipanti mettono in risalto l'importante ruolo della scienza e della tecnica per il loro sviluppo economico e sociale globale, con particolare riguardo a quelle scienze e tecnologie che hanno diretta rilevanza per il miglioramento della qualità della vita.

15. Riconoscendo l'importanza della cooperazione scientifica e tecnica, gli Stati partecipanti svilupperanno ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei campi già enunciati nell'Atto finale ed esamineranno le possibilità di cooperazione in nuovi settori di importanza crescente e d'interesse comune. Inoltre, essi esprimono la loro intenzione di migliorare le condizioni di tale cooperazione promuovendo lo scambio di informazio-

ni e di esperienze relative alle conquiste scientifiche e tecnologiche, tenendo particolarmente presenti gli interessi dei paesi della regione che sono in via di sviluppo dal punto di vista economico.

16. Gli Stati partecipanti riaffermano, inoltre, l'importanza degli accordi intergovernativi a carattere generale nonché degli accordi bilaterali cui partecipano università, istituzioni scientifiche e tecniche e industrie, per lo sviluppo di scambi reciprocamente vantaggiosi. Sottolineando l'importanza della libertà di comunicazione e degli scambi di opinione per il progresso della scienza e della tecnica, essi promuoveranno ed appoggeranno contatti diretti e individuali fra scienziati, specialisti e uomini d'affari interessati. Ricordando le conclusioni formulate dal Forum Scientifico di Amburgo, essi rispetteranno i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che rappresentano uno dei fondamenti per un miglioramento significativo della cooperazione scientifica internazionale a tutti i livelli. Essi inoltre si adoperranno per creare condizioni che consentano ai partner interessati di elaborare appropriati programmi e progetti comuni di ricerca sulla base della reciprocità e del reciproco vantaggio e, ove appropriato, su una base commerciale.

17. Considerato l'impoverimento delle risorse naturali, comprese le fonti di energia non rinnovabili, gli Stati partecipanti promuoveranno la cooperazione per l'utilizzazione razionale di tali risorse e per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative, compresa la fusione termonucleare.

18. Prendendo atto del progresso conseguito e delle nuove opportunità offerte dalla ricerca e dallo sviluppo in materia di biotecnologia, gli Stati partecipanti ritengono auspicabile intensificare lo scambio di informazioni su leggi e regolamenti relativi agli aspetti della sicurezza dell'ingegneria genetica. Pertanto essi faciliteranno consultazioni e scambi di informazioni sulle direttive relative alla sicurezza. In tale contesto essi sottolineano l'importanza dei principi etici in materia di ingegneria genetica e relative applicazioni.

19. Gli Stati partecipanti svilupperanno la loro cooperazione nel settore delle scienze mediche e delle scienze connesse intensificando le ricerche e lo scambio di informazioni sull'abuso di droghe e sulle malattie nuove o sempre più diffuse. Essi coopereranno in particolare nella lotta contro la diffusione dell'Aids, prendendo in considerazione la Strategia globale per l'Aids dell'Organizzazione mondiale della sanità Oms. Essi inoltre coopereranno nelle ricerche concernenti le conseguenze a lungo termine delle radiazioni.

20. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza delle ricerche scientifi-

che e delle tecnologie non inquinanti e in particolare l'importanza del miglioramento della cooperazione internazionale in tali settori, ai fini della sorveglianza, prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Essi, pertanto, promuoveranno, fra l'altro nelle sedi internazionali competenti, lo scambio di informazioni ed esperienze su tali tecnologie. A tal riguardo, essi promuoveranno inoltre, su una base commerciale, scambi nei settori delle tecnologie per la riduzione dell'inquinamento, delle tecnologie e dei prodotti ad emissione limitata o nulla di sostanze che riducono lo strato di ozono, delle tecniche di lavorazione e combustione, dei nuovi metodi di trattamento dei rifiuti, ivi inclusi il loro riciclaggio ed eliminazione, e delle tecnologie a limitata o nulla produzione di rifiuti.

21. Gli Stati partecipanti scambieranno informazioni appropriate in settori specifici delle industrie meccaniche, elettriche e dell'automazione, su una base di vantaggio reciproco per i partner potenziali i quali decideranno in merito ai vari settori di cooperazione, in modo indipendente e nel debito rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali. A tal fine essi, fra l'altro, elaboreranno statistiche nei settori delle industrie meccaniche di importanza commerciale.

22. Nel contesto della loro cooperazione scientifica e tecnica, gli Stati partecipanti considereranno la possibilità di incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione su animali, anche per prove di prodotti.

23. Nell'importante settore dell'energia nucleare gli Stati partecipanti riconoscono che, sebbene i singoli Stati dovrebbero assumere la piena responsabilità della sicurezza dei propri impianti nucleari, la sicurezza nucleare richiede una più stretta cooperazione internazionale, specialmente in seno all'Agenzia internazionale per l'energia atomica Aiea. Essi rilevano che è essenziale mantenere le norme di sicurezza ai più alti livelli possibili nella gestione e nell'esercizio degli impianti nucleari. Essi pertanto appoggiano l'attività svolta dall'Aiea per lo sviluppo di principi fondamentali di sicurezza e sollecitano tutti gli Stati a utilizzare le Norme di sicurezza nucleare aggiornate – norme Nuss – quale base di regolamentazione delle pratiche di sicurezza nucleare. Essi inoltre ricordano l'esigenza di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'attuale sistema di responsabilità nucleare.

## **Ambiente**

24. Riconoscendo la necessità di un'azione preventiva, gli Stati partecipanti rafforzeranno la loro cooperazione ed intensificheranno gli sforzi mi-

ranti a proteggere e migliorare l'ambiente, tenendo presente l'esigenza di mantenere e ripristinare l'equilibrio ecologico dell'aria, dell'acqua e dei suoli. Essi lo faranno, fra l'altro, sviluppando la propria legislazione nazionale e i loro impegni internazionali ed utilizzando i migliori mezzi disponibili, tenendo conto dei livelli di sviluppo e dei vincoli economici e tecnici. Essi sottolineano l'importanza della Strategia regionale per la protezione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse naturali nei paesi membri dell'Ece per il periodo fino all'anno 2000 ed oltre. Essi accolgono con favore e terranno nel debito conto il rapporto della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo e sulle prospettive ambientali fino all'anno 2000 e oltre nonché i lavori già intrapresi nelle competenti sedi internazionali e in particolare nel quadro della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontiera a grande distanza (qui di seguito denominata «la Convenzione»).

25. Gli Stati partecipanti sono convinti della necessità di ridurre tempestivamente ed in modo efficace le emissioni di anidride solforosa o i loro flussi transfrontiera. Essi invitano le parti contraenti e firmatarie della Convenzione ad aderire al Protocollo sulla riduzione, almeno del 30 per cento, delle emissioni solfuree o dei loro flussi transfrontiera. Essi raccomandano che ulteriori iniziative per ridurre l'anidride solforosa, secondo gli obiettivi del Protocollo, siano prese dagli Stati che non hanno aderito al Protocollo e che gli Stati in cui tale obiettivo sia già stato conseguito proseguano il controllo delle proprie emissioni. Ricordando che il Protocollo prevede riduzioni delle emissioni solfuree entro e non oltre il 1993, essi cercheranno, nell'ambito della Convenzione, di elaborare, in un termine ravvicinato, un accordo per realizzare ulteriori riduzioni delle emissioni solfuree, oltre il livello stabilito dal Protocollo.

26. Gli Stati partecipanti ritengono che il controllo e la riduzione delle emissioni di ossido di azoto o dei relativi flussi transfrontiera meritino una elevata priorità nei loro programmi di riduzione dell'inquinamento. Essi appoggiano l'elaborazione e l'adozione di un protocollo sul controllo e sulla riduzione delle emissioni di ossidi di azoto.

27. Essi inoltre riconoscono l'esigenza di sviluppare, nel quadro della Convenzione, accordi per ridurre le emissioni di altri inquinanti atmosferici significativi, come gli idrocarburi e le sostanze che producono ossidanti fotochimici. Essi rafforzeranno di conseguenza la loro cooperazione, anche mediante la raccolta e l'elaborazione delle necessarie informazioni.

28. Gli Stati partecipanti concordano di potenziare e sviluppare il Programma cooperativo per il controllo e la valutazione della trasmissione a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (Emep), fra l'altro,

ampliando e migliorando il sistema di stazioni di controllo, fornendo all'Emep le necessarie informazioni sulle emissioni di inquinanti, elaborando ulteriormente metodi di misurazione comparabili ed ampliandone la portata in modo da includere altri inquinanti atmosferici significativi, in particolare gli ossidi di azoto, gli idrocarburi e gli ossidanti fotochimici. Essi inoltre raccomandano ai paesi che non l'abbiano già fatto di aderire al Protocollo sul finanziamento a lungo termine dell'Emep.

29. Gli Stati partecipanti compiranno ogni sforzo per aderire il più presto possibile alla Convenzione di Vienna per la Protezione dello strato di ozono e al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Essi inoltre incoraggeranno gli interventi nazionali e la cooperazione internazionale sul controllo e sulla riduzione dell'emissione delle sostanze che esauriscono l'ozono.

30. Gli Stati partecipanti concordano di compiere ulteriori sforzi di ricerca a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda il fenomeno di riscaldamento del globo e il ruolo ivi svolto dalle emissioni di anidride carbonica e gas in tracce al fine di fornire una base scientifica per un'azione correttiva.

31. Allo scopo di proteggere e migliorare le risorse di acqua dolce e di ridurre in modo significativo l'inquinamento dei mari e delle aree costiere, dei corsi d'acqua transfrontiera e dei laghi internazionali da tutte le fonti di inquinamento, gli Stati partecipanti svilupperanno ed intensificheranno gli sforzi a livello nazionale nonché la cooperazione bilaterale e multilaterale. Essi raccomandano l'elaborazione di una convenzione quadro o di convenzioni specifiche per migliorare la protezione dei corsi d'acqua transfrontiera e dei laghi internazionali. Essi ridurranno in modo significativo gli scarichi di sostanze tossiche persistenti e potenzialmente pericolose. Inoltre essi presteranno particolare attenzione allo sviluppo di idonee alternative allo scarico di rifiuti in mare allo scopo di ridurre progressivamente e sostanzialmente lo scarico di rifiuti pericolosi e l'incenerimento di rifiuti liquidi nocivi in mare, al fine di eliminare tempestivamente tali metodi.

32. Gli Stati partecipanti riconoscono l'esigenza di migliorare la cooperazione internazionale sul movimento transfrontiera dei rifiuti pericolosi. Tenendo conto del valido lavoro svolto in altre sedi internazionali, essi incoraggeranno l'elaborazione di accordi internazionali, compresa una convenzione globale sul controllo del movimento transfrontiera di rifiuti pericolosi.

33. Gli Stati partecipanti perseguiranno una più stretta cooperazione ed un maggiore scambio di informazioni sui problemi connessi con le sostanze

chimiche potenzialmente pericolose, compresa la valutazione dei rischi per la salute e per l'ambiente. Essi esamineranno le possibilità di una più stretta armonizzazione delle loro legislazioni e regolamenti sulla manipolazione di tali sostanze chimiche.

34. Gli Stati partecipanti rafforzeranno la cooperazione internazionale sulle risorse naturali, la flora e la fauna. Essi promuoveranno la tempestiva adesione agli accordi in merito e la loro applicazione effettiva. Inoltre essi svilupperanno ulteriori misure efficaci per combattere il degrado del suolo e per proteggere la flora, la fauna e il loro habitat sulla base della Dichiarazione adottata al riguardo dall'Ece. Essi intensificheranno i loro scambi di vedute e di esperienze sui modi e i mezzi per conseguire un uso più razionale delle risorse naturali.

35. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza del contributo delle persone e delle organizzazioni che si dedicano alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e consentiranno loro di esprimere le proprie preoccupazioni. Essi promuoveranno una maggiore sensibilizzazione e comprensione delle questioni ambientali da parte dell'opinione pubblica e coopereranno nel campo dell'educazione ambientale, fra l'altro, mediante lo scambio di esperienze e risultati di ricerche, lo sviluppo di programmi educativi e la formazione ecologica.

36. Gli Stati partecipanti coopereranno su un piano bilaterale e multilaterale al fine di migliorare e coordinare i loro accordi per la prevenzione, l'allarme tempestivo, lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in caso di incidenti industriali suscettibili di provocare all'ambiente danni transfrontiera. Inoltre essi inizieranno l'esame delle questioni principali connesse al verificarsi di effetti degli incidenti industriali transfrontiera, quali la decontaminazione, il ripristino e la responsabilità.

37. Gli Stati partecipanti concordano di convocare una Riunione sulla protezione dell'ambiente. Tale Riunione si terrà a Sofia dal 16 ottobre al 3 novembre 1989. Scopo della Riunione è quello di elaborare raccomandazioni su principi e direttive relativi a ulteriori misure ed alla cooperazione in nuovi ed importanti settori della protezione ambientale. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato VI. I risultati raggiunti dalla Riunione saranno esaminati nel corso della prossima riunione nel quadro dei Seguiti della Csce che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992.

### **Cooperazione in altri settori**

38. Gli Stati partecipanti riconoscono il ruolo importante dei trasporti nel-

lo sviluppo economico e sociale e le conseguenze generali dell'aumento dell'attività in tale settore, inclusi i problemi concernenti l'ambiente. Pertanto essi incoraggeranno l'elaborazione di misure per realizzare un sistema di trasporti economicamente più efficiente, tenendo conto dei vantaggi comparativi delle diverse modalità di trasporto e dei loro effetti potenziali sulla salute umana, sulla sicurezza e sull'ambiente. A tale riguardo, essi presteranno particolare attenzione, mediante strumenti bilaterali e multilaterali, alle questioni concernenti le reti di trasporto multimodale, il trasporto combinato, le correnti di transito e la semplificazione delle formalità di trasporto e, in particolare, dei documenti di trasporto. Essi inoltre accolgono con favore il lavoro svolto al riguardo dall'Ece.

39. Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza economica del turismo e il suo contributo alla reciproca comprensione dei popoli. Pertanto essi favoriscono lo sviluppo della cooperazione in tale settore e facilitano i normali contatti fra i turisti e la popolazione locale. A tal fine essi si adopereranno per migliorare le infrastrutture turistiche, fra l'altro, diversificando le attrezzature alberghiere e sviluppando i servizi per il turismo economico e giovanile, ivi comprese le piccole strutture ricettive private. Essi considereranno inoltre favorevolmente la progressiva eliminazione dell'obbligo, per i turisti stranieri, di effettuare il cambio obbligatorio minimo, e, ove questo sussista, consentiranno la riconversione della valuta locale acquistata legalmente e, inoltre, incoraggeranno l'adozione di prezzi non discriminatori per tutti i turisti stranieri indipendentemente dalla loro nazionalità e ridurranno al minimo necessario le procedure di arrivo e partenza. Gli Stati partecipanti creeranno condizioni favorevoli all'istituzione di progetti comuni nel campo del turismo, inclusi joint ventures e programmi di formazione del personale.

40. Gli Stati partecipanti pongono in risalto l'esigenza di un'efficace attuazione delle disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid relative ai lavoratori migranti ed alle loro famiglie in Europa. Essi invitano i paesi di accoglimento e i paesi di origine a compiere sforzi per migliorare ulteriormente le condizioni economiche, sociali, culturali e le altre condizioni di vita dei lavoratori migranti e delle loro famiglie che risiedono legalmente nei paesi di accoglimento. Essi raccomandano che i paesi di accoglimento e i paesi di origine promuovano la loro cooperazione bilaterale nei settori rilevanti per facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti e delle loro famiglie al loro ritorno nel paese di origine.

41. Gli Stati partecipanti, conformemente ai pertinenti impegni assunti nell'Atto finale e nel Documento conclusivo di Madrid, considereranno favorevolmente le domande di riunificazione delle famiglie nonché i contatti

e le visite familiari riguardanti lavoratori migranti di altri Stati partecipanti con residenza legale nei paesi di accoglimento.

42. Gli Stati partecipanti assicureranno che i lavoratori migranti di altri Stati partecipanti e le loro famiglie possano liberamente avvalersi della propria cultura nazionale e preservarla ed avere accesso alla cultura del paese di accoglimento.

43. Mirando ad assicurare effettivamente uguali possibilità per i figli dei lavoratori migranti e i figli dei propri cittadini per quanto concerne l'accesso a tutte le forme e a tutti i livelli d'istruzione, gli Stati partecipanti affermano la propria disponibilità a prendere le misure necessarie per meglio utilizzare e per migliorare le possibilità educative. Inoltre, essi incoraggeranno o faciliteranno, ove esista una richiesta ragionevole, un insegnamento supplementare nella propria madrelingua per i figli dei lavoratori migranti.

44. Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni dei lavoratori migranti hanno una propria dimensione umana.

45. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'incidenza dei mutamenti economici e tecnologici è fortemente sentita sul posto di lavoro. Essi sottolineano la loro disponibilità ad incoraggiare la cooperazione nel campo delle politiche di formazione professionale mediante un maggiore scambio di informazioni e di esperienze al fine di elevare i livelli di istruzione, le conoscenze e le capacità professionali nonché la capacità di adattamento del personale occupato nell'industria e nel commercio.

46. Gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza di facilitare l'integrazione dei giovani nella vita professionale. Essi continueranno pertanto i propri sforzi per assicurare le condizioni necessarie per l'istruzione e la formazione professionale dei giovani e per promuovere le possibilità di impiego dei giovani nei diversi settori dell'economia. Essi continueranno i propri sforzi per creare le condizioni necessarie per sviluppare il livello delle conoscenze scientifiche e culturali dei propri cittadini, in particolare dei giovani, e per facilitare il loro accesso alle realizzazioni nel campo delle scienze naturali e sociali, nonché della cultura.

## *Questioni relative alla sicurezza e alla cooperazione nel Mediterraneo*

Gli Stati partecipanti riaffermano il loro impegno nei confronti delle disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid concernenti la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo; in tale contesto essi mettono in rilievo l'importanza del paragrafo sul Mediterraneo contenuto nel Documento di Stoccolma.

Essi sottolineano l'importanza del processo Csce per il rafforzamento della sicurezza e il miglioramento della cooperazione nell'area del Mediterraneo.

Essi ribadiscono il proprio convincimento che la sicurezza in Europa è da considerarsi nel più ampio contesto della sicurezza mondiale e che è strettamente connessa alla sicurezza nell'area del Mediterraneo nel suo insieme e che, di conseguenza, il processo di miglioramento della sicurezza non dovrebbe essere limitato all'Europa, ma dovrebbe estendersi ad altre parti del mondo ed in particolare all'area del Mediterraneo.

Essi esprimono la propria preoccupazione per le costanti tensioni nella regione e riaffermano la volontà di intensificare gli sforzi per trovare, attraverso mezzi pacifici, soluzioni giuste, praticabili e durevoli ai cruciali problemi in sospeso.

Essi ritengono che una cooperazione più ampia e più attiva potrebbe contribuire ad una maggiore reciproca comprensione e ad una rafforzata fiducia, promuovendo così la stabilità, la sicurezza e la pace nella regione.

Essi rilevano i risultati delle esistenti forme di cooperazione bilaterale e multilaterale ed esprimono la loro disponibilità ad incrementare gli sforzi nel campo economico, scientifico e culturale, nonché in quello dell'ambiente, tenendo debito conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo nella regione e tenendo in considerazione le attività in corso in tali settori.

Essi rilevano con soddisfazione l'esito positivo del seminario sulla cooperazione economica, scientifica e culturale nel Mediterraneo nel quadro dei risultati della riunione di La Valletta del 1979, tenuto a Venezia dal 16 al 26 ottobre 1984 conformemente alle pertinenti disposizioni e agli

obiettivi del Documento conclusivo di Madrid. Essi accolgono con favore il contributo concreto di tale Seminario allo sviluppo della cooperazione nell'area del Mediterraneo ed appoggiano gli sforzi costanti per l'attuazione delle sue raccomandazioni nonché di quelle della riunione di La Valletta.

Essi rilevano il costante interesse degli Stati Mediterranei non partecipanti sia verso la Csce sia nei riguardi di azioni con gli Stati partecipanti tendenti al rafforzamento della sicurezza e alla promozione della cooperazione nel Mediterraneo. Essi riconoscono a tal fine la necessità di mantenere e ampliare i loro contatti con gli Stati Mediterranei non partecipanti, avviati dalla Csce, e di sviluppare relazioni di buon vicinato con tutti loro, tenendo debitamente conto delle reciprocità e nello spirito dei principi contenuti nella Dichiarazione dei principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti dell'Atto Finale.

Gli Stati partecipanti, conformemente alle disposizioni dei capitoli sul Mediterraneo dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid, concordano di convocare una riunione sul Mediterraneo al fine di esaminare i modi e i mezzi per l'ulteriore realizzazione dei vari aspetti della cooperazione, ivi inclusi la protezione e il miglioramento degli ecosistemi del Mediterraneo, allo scopo di ampliare la portata della loro cooperazione con gli Stati mediterranei non partecipanti e di contribuire al rafforzamento della fiducia e della sicurezza nella regione.

Rappresentanti degli Stati mediterranei non partecipanti (Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia) e rappresentanti delle competenti organizzazioni internazionali (Unesco, Ece, Unep<sup>9</sup>, Oms, Uit, Omi) saranno invitati a questa riunione conformemente alle disposizioni e alle prassi adottate per i precedenti incontri sul Mediterraneo nel quadro dei Seguiti della Csce.

La riunione si terrà a Palma di Maiorca dal 24 settembre al 19 ottobre 1990. Ordine del giorno, calendario ed altre modalità organizzative saranno definiti nell'Allegato VII.

La prossima riunione nel quadro Seguiti, da tenersi a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, valuterà i risultati conseguiti in tale Riunione.

<sup>9</sup> S'intende che l'Unep estenderà l'invito al Rocc (Regional Oil Combating Center) e al Map (Mediterranean Action Plan)

## *Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori*

Gli Stati partecipanti, considerando che la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori è un fattore essenziale per lo sviluppo delle loro relazioni,

Convenendo che la loro cooperazione in tali settori dovrebbe aver luogo nel pieno rispetto dei Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti enunciati nell'Atto finale nonché delle disposizioni del Documento conclusivo di Madrid e del presente Documento relative a tali principi,

Confermando che, nel dare attuazione alle disposizioni concernenti la cooperazione nel settore umanitario e in altri settori nel quadro delle loro leggi e dei loro regolamenti, essi assicureranno che tali leggi e regolamenti siano conformi agli obblighi ad essi derivanti dal diritto internazionale e siano armonizzati con i loro impegni Cse,

Riconoscendo che l'attuazione delle pertinenti disposizioni dell'Atto Finale e del Documento Conclusivo di Madrid richiede sforzi costanti e intensificati,

Hanno adottato e daranno attuazione a quanto segue:

### **Contatti fra persone**

1. Nel dare attuazione alle disposizioni sui contatti fra persone enunciate nell'Atto finale, nel Documento conclusivo di Madrid e nel presente Documento, essi rispetteranno pienamente gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, quali richiamati nel paragrafo del presente Documento dedicato ai principi, in particolare la libertà di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno al proprio paese, nonché gli impegni internazionali da essi assunti in tale settore.

2. Essi assicureranno che le proprie politiche concernenti l'ingresso nei rispettivi territori siano pienamente conformi ai fini enunciati nelle pertinenti

disposizioni dell'Atto finale, del Documento conclusivo di Madrid e del presente Documento.

3. Essi assumeranno le necessarie iniziative per evadere nel più breve tempo possibile, ma in ogni caso non oltre sei mesi, tutte le domande, basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid, ancora in sospeso al momento della conclusione della riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della Csce.

4. Essi effettueranno in seguito regolari revisioni per accertare che tutte le domande basate sulle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce siano trattate in maniera conforme a tali disposizioni.

5. Essi decideranno sulle domande relative ad incontri familiari conformemente all'Atto finale e agli altri citati documenti Csce nel più breve tempo possibile, nella prassi normale entro un mese.

6. Essi decideranno nella stessa maniera sulle domande relative alla riunificazione delle famiglie e ai matrimoni fra cittadini di Stati diversi, normalmente entro tre mesi.

7. Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi terranno debito conto dei desideri del richiedente, in particolare per quanto riguarda il periodo e una durata sufficientemente lunga di tali incontri, nonché l'intenzione di compiere viaggi con altri membri della propria famiglia per incontri familiari comuni.

8. Considerando favorevolmente le domande relative a incontri familiari, essi consentiranno anche visite a e da parenti meno prossimi.

9. Considerando favorevolmente le domande concernenti la riunificazione delle famiglie o i matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi rispetteranno i desideri dei richiedenti per quanto riguarda il paese di destinazione che sia disposto ad accoglierli.

10. Essi presteranno particolare attenzione alla soluzione dei problemi concernenti la riunificazione dei figli minorenni con i propri genitori. In tale contesto e sulla base delle pertinenti disposizioni dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce assicureranno

- che una domanda al riguardo presentata quando il figlio è minorenne sia trattata favorevolmente e sollecitamente per realizzare la riunificazione senza ritardi; e
- che si prendano provvedimenti adeguati per proteggere gli interessi e il benessere dei figli in questione.

11. Essi considereranno l'opportunità di ridurre gradualmente ed infine eliminare qualsiasi disposizione che richieda ai viaggiatori di acquistare valuta locale in eccedenza rispetto a quanto necessario per le spese prevedibili, dando priorità alle persone che viaggiano per incontri familiari. Concederanno a tali persone la possibilità pratica di portare con sé, in entrata e in uscita, beni personali o regali.

12. Essi presteranno immediata attenzione alle domande di viaggio per motivi umanitari urgenti e le tratteranno favorevolmente come segue:

- nei casi di visite a un familiare gravemente ammalato o moribondo, di viaggi per partecipare ai funerali di un familiare o di viaggi di persone che hanno la comprovata necessità di un urgente trattamento sanitario o per le quali si possa evidenziare un'affezione critica o terminale, essi decideranno in merito alla domanda entro tre giorni lavorativi;
- nei casi di viaggi di persone gravemente ammalate o di anziani e di altri viaggi di carattere umanitario urgente, essi decideranno in merito alle domande con la massima sollecitudine possibile.

Essi faranno in modo che le competenti autorità locali, regionali e centrali, responsabili dell'applicazione di quanto sopra, intensifichino i propri sforzi e assicureranno che i diritti dovuti per il trattamento prioritario di tali domande non superino i costi effettivamente sostenuti.

13. Nel considerare le domande di viaggio per incontri familiari, riunificazione di famiglie o matrimoni fra cittadini di Stati diversi, essi assicureranno che i diritti del richiedente, quali previsti nei pertinenti strumenti internazionali, non siano pregiudicati a causa di atti od omissioni da parte di membri della sua famiglia.

14. Essi provvederanno affinché tutti i documenti necessari a corredo delle domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce siano facilmente conseguibili dal richiedente. I documenti resteranno validi fintanto che l'esame della domanda è in corso. In caso di ripresentazione della domanda si prenderanno in considerazione i documenti già presentati dal richiedente in occasione di precedenti domande.

15. Essi semplificheranno le procedure e ridurranno gradualmente i requisiti amministrativi per le domande di cui alle disposizioni sui contatti fra persone dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce.

16. Essi assicureranno che, allorché le domande di cui alle disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce vengono respinte per motivi specificati negli strumenti internazionali pertinenti, al richiedente sia data senza indugi e per iscritto notifica ufficiale della motivazione su cui si fonda la decisione. Di regola e in tutti i casi

in cui il richiedente lo esiga, questi sarà adeguatamente informato sulle procedure da seguire per utilizzare, contro la decisione, tutti i ricorsi effettivi, amministrativi o giudiziari a disposizione dell'interessato, come previsto negli strumenti internazionali summenzionati. Qualora si tratti di uscita dal paese per stabilirsi permanentemente all'estero, tale informazione sarà fornita contestualmente alla notifica ufficiale sopra prevista.

17. Se, in tale contesto, una domanda di viaggio all'estero viene respinta per motivi di sicurezza nazionale, essi assicureranno che, entro limiti di tempo strettamente giustificati, la durata di qualsiasi restrizione al viaggio dell'interessato sia quanto più breve possibile e che tale restrizione non venga applicata in modo arbitrario. Essi inoltre assicureranno che il richiedente possa far riesaminare la decisione di rifiuto entro sei mesi e quindi, ove si rendesse necessario, a intervalli regolari in modo da tener conto degli eventuali mutamenti nelle circostanze che l'hanno determinata, quali il tempo trascorso da quando il richiedente è stato per l'ultima volta impegnato in impieghi o funzioni che coinvolgevano la sicurezza nazionale. Prima che le persone assumano tali impieghi o funzioni, sarà ufficialmente notificato alle stesse se e in che modo ciò potrebbe pregiudicare le domande che esse possano presentare per tali viaggi all'estero.

18. Essi pubblicheranno e renderanno facilmente accessibili entro un anno dalla conclusione della Riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della Csce, qualora ciò non sia già stato fatto, tutte le loro leggi e regolamenti relativi agli spostamenti delle persone all'interno del territorio nazionale e ai viaggi in altri Stati.

19. Nel considerare favorevolmente le domande connesse con le disposizioni relative ai contatti fra persone dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce, essi assicureranno che a queste sia dato esito tempestivamente, anche per tener debito conto degli interessi di natura familiare, personale o professionale che hanno rilevanza per il richiedente.

20. Essi considereranno favorevolmente le domande di viaggio all'estero senza discriminazioni di alcun genere, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, censo, nascita, età o altra situazione. Essi assicureranno che un rifiuto non pregiudichi le domande presentate da altre persone.

21. Essi faciliteranno, inoltre, i viaggi su base individuale o collettiva per motivi personali e professionali nonché per turismo, quali i viaggi di delegazioni, gruppi o individui. A tal fine essi ridurranno al minimo il tempo per l'esame delle domande relative a tali viaggi.

22. Essi prenderanno in seria considerazione le proposte per la conclusio-

ne di accordi sul rilascio di visti di ingresso multipli e sul reciproco snellimento delle formalità di rilascio dei visti e considereranno le possibilità di realizzare, mediante accordo, la reciproca abolizione dei visti di ingresso.

23. Essi considereranno l'adesione ai pertinenti strumenti multilaterali nonché la conclusione, se necessario, di accordi complementari o di altri accordi bilaterali, al fine di migliorare le disposizioni intese ad assicurare un'efficace assistenza consolare, legale e medica ai cittadini degli altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio.

24. Essi adotteranno ogni misura necessaria per assicurare che, ove ciò non sia già il caso, sia garantita in modo appropriato la sicurezza personale dei cittadini di altri Stati partecipanti che si trovino temporaneamente nel loro territorio per motivi personali o professionali, fra l'altro allo scopo di partecipare ad attività culturali, scientifiche ed educative.

25. Essi faciliteranno ed incoraggeranno l'instaurazione e il mantenimento di contatti personali diretti fra i propri cittadini nonché fra rappresentanti delle rispettive istituzioni ed organizzazioni mediante viaggi fra Stati e l'uso di altri mezzi di comunicazione.

26. Essi faciliteranno tali contatti e i rapporti fra le proprie popolazioni con iniziative quali scambi sportivi diretti a livello locale e regionale, la libera instaurazione e attuazione di accordi di gemellaggio fra città, nonché lo scambio di studenti e insegnanti.

27. Essi incoraggeranno l'ulteriore sviluppo di contatti diretti fra giovani, nonché fra organizzazioni e istituzioni giovanili e studentesche governative e non governative, la conclusione fra tali organizzazioni di accordi e programmi bilaterali e multilaterali e lo svolgimento, su una base bilaterale e multilaterale, di manifestazioni e attività educative, culturali e di altro genere da parte dei giovani e per essi.

28. Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare i viaggi ed il turismo dei giovani, fra l'altro raccomandando ai propri enti ferroviari, membri dell'Unione internazionale ferroviaria Uic di ampliare il Sistema Inter-Rail in modo da comprendere tutte le reti europee e raccomandando ai propri enti ferroviari, che non siano membri dell'Uic, di prendere in esame l'istituzione di servizi analoghi.

29. Conformemente alla Convenzione postale universale e alla Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni, essi:

- garantiranno la libertà delle comunicazioni postali;
- assicureranno il recapito rapido e senza ostacoli della posta, compresa la corrispondenza e i pacchi postali;

- rispetteranno la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni postali e telefoniche;
- assicureranno le condizioni necessarie per comunicazioni telefoniche rapide e senza interruzioni, compreso l'uso, ove esista, e lo sviluppo di sistemi di teleselezione internazionale diretta.

30. Essi incoraggeranno contatti personali diretti fra i cittadini dei propri Stati, fra l'altro facilitando i viaggi individuali nei rispettivi paesi e consentendo agli stranieri di incontrare i propri cittadini, nonché, se invitati, di soggiornare in case private.

31. Essi assicureranno che lo status delle persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei propri territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti fra persone ai sensi dell'Atto finale e degli altri citati documenti Csce, compresi l'instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione, anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune.

32. Essi consentiranno ai credenti, ai culti religiosi e ai loro rappresentanti, in gruppi o individualmente, di stabilire e mantenere contatti personali diretti e comunicazioni gli uni con gli altri nel proprio paese e in altri paesi, fra l'altro con viaggi, pellegrinaggi e con la partecipazione a riunioni e ad altri avvenimenti religiosi. In tale contesto, e nella misura adeguata a tali contatti ed avvenimenti, sarà consentito agli interessati di acquistare, ricevere e portare con sé pubblicazioni e oggetti connessi con la pratica della loro religione o convinzione.

33. Essi hanno preso conoscenza dei resoconti della riunione di esperti sui Contatti umani, tenutasi a Berna dal 15 aprile al 26 maggio 1986. Rilevando che in tale Riunione non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno considerato che sia la franchezza dei dibattiti sia il maggior grado di apertura nello scambio di punti di vista rappresentano un'evoluzione positiva. A tale riguardo è apparso particolarmente importante che le proposte presentate nella riunione abbiano ricevuto ulteriore considerazione in seno alla riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della Csce.

## **Informazione**

34. Essi continueranno ad impegnarsi per contribuire a una sempre più ampia conoscenza e comprensione della vita nei loro Stati, promuovendo in tal modo la fiducia fra i popoli.

Essi compiranno ulteriori sforzi per facilitare una più libera ed ampia diffusione di ogni tipo di informazione, per incoraggiare la cooperazione nel campo dell'informazione e per migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti.

A tale riguardo e conformemente al Patto internazionale sui diritti civili e politici, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ai pertinenti impegni internazionali assunti relativamente alla ricerca, alla ricezione e alla comunicazione di informazioni di ogni tipo, essi assicureranno che le persone possano scegliere liberamente le proprie fonti di informazione. In tale contesto:

- essi assicureranno che i servizi radiofonici che operano in conformità con le Regolamentazioni radiofoniche dell'Uit siano direttamente e normalmente ricevuti nei propri Stati e

- permetteranno alle persone, alle istituzioni e alle organizzazioni, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti d'autore, di ottenere, possedere, riprodurre e distribuire materiale informativo di ogni genere.

A tal fine essi elimineranno qualsiasi restrizione incompatibile con i suddetti obblighi ed impegni.

35. Essi coglieranno ogni occasione offerta dai moderni mezzi di comunicazione, compresi quelli via cavo e via satellite, per una sempre più libera ed ampia diffusione di ogni genere di informazioni. Incoraggeranno anche la cooperazione e gli scambi fra le proprie istituzioni e organizzazioni competenti e gli esperti del settore tecnico e opereranno per l'armonizzazione di norme e regolamenti tecnici. Essi terranno presenti gli effetti di tali mezzi di comunicazione moderni sui propri mezzi di informazioni di massa.

36. Essi assicureranno concretamente che bollettini ufficiali di informazione possano essere distribuiti liberamente nei propri territori dalle missioni diplomatiche e da altre missioni ufficiali nonché dagli uffici consolari degli altri Stati partecipanti.

37. Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive, in base ad accordi fra loro, a trasmettere in diretta, in particolare nei paesi che li organizzano, programmi e dibattiti con partecipanti di diversi Stati e a trasmettere dichiarazioni e interviste di personalità politiche e di altro genere degli Stati partecipanti.

38. Essi incoraggeranno le organizzazioni radiotelevisive a realizzare servizi su diversi aspetti della vita negli altri Stati partecipanti e incoraggeranno un incremento del numero dei ponti televisivi fra i rispettivi paesi.

39. Ricordando che per il legittimo esercizio della propria attività professionale i giornalisti non sono passibili di espulsione né devono essere soggetti ad altri pregiudizi, essi si asterranno dal prendere misure restrittive quali la revoca dell'accreditamento di un giornalista o la sua espulsione a causa del contenuto di un servizio del giornalista o dell'organo di informazione cui appartiene.

40. Essi assicureranno che i giornalisti, compresi quelli che rappresentano i mezzi di informazione di altri Stati partecipanti, nell'esercizio di tale attività, siano liberi di cercare l'accesso e di mantenere contatti con fonti di informazione pubbliche e private e che venga rispettata la loro esigenza del segreto professionale.

41. Essi rispetteranno il diritto d'autore dei giornalisti.

42. Al fine di realizzare servizi giornalistici regolari, essi concederanno, se del caso in base ad accordi fra loro, l'accreditamento, quando è richiesto, e visti d'ingresso multipli a giornalisti di altri Stati partecipanti, indipendentemente dal loro domicilio. Su tale base essi ridurranno ad un massimo di due mesi il periodo necessario per la concessione ai giornalisti sia dell'accreditamento sia di visti di ingresso multipli.

43. Essi faciliteranno il lavoro dei giornalisti stranieri fornendo, su richiesta, le informazioni pertinenti su questioni di interesse pratico, quali regolamenti di importazione, tasse e alloggio.

44. Essi garantiranno anche ai giornalisti stranieri l'accesso alle conferenze stampa ufficiali, previo accreditamento, quando questo sia richiesto, nonché, se del caso, la partecipazione ad altri simili incontri stampa ufficiali.

45. Essi assicureranno concretamente che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali, che si trovano nei propri territori, possano diffondere, ricevere e scambiare informazioni nella loro madrelingua.

46. Essi concordano di convocare un Forum sull'Informazione per discutere il miglioramento della circolazione, dell'accesso e dello scambio di informazioni, la cooperazione nel campo dell'informazione e il miglioramento delle condizioni di lavoro per i giornalisti. Il Forum si terrà a Londra dal 18 aprile al 12 maggio 1989. Vi parteciperanno personalità nel campo dell'informazione degli Stati partecipanti. Ordine del giorno, calendario ed altre modalità organizzative per il Forum sull'informazione sono definiti nell'Allegato VIII.

## **Cooperazione e scambi nel campo della cultura**

47. Essi promuoveranno e daranno pieno effetto alla cooperazione culturale reciproca mediante, fra l'altro, l'esecuzione degli accordi bilaterali e multilaterali pertinenti, conclusi fra loro nei vari campi della cultura.

48. Essi incoraggeranno le organizzazioni non governative attive nel campo della cultura a partecipare, unitamente alle istituzioni statali, all'elaborazione e all'esecuzione di tali accordi e progetti specifici, nonché all'elaborazione di misure pratiche concernenti gli scambi e la cooperazione culturali.

49. Essi favoriranno la creazione, nel proprio territorio, mediante reciproco accordo, di istituti o centri culturali di altri Stati partecipanti. Saranno assicurati il libero accesso da parte del pubblico a tali istituti o centri nonché il loro normale funzionamento.

50. Essi assicureranno il libero accesso del pubblico a manifestazioni culturali organizzate nel loro territorio da persone o istituzioni di altri Stati partecipanti ed assicureranno che gli organizzatori possano utilizzare tutti i mezzi disponibili nel paese ospite per pubblicizzarle.

51. Essi faciliteranno ed incoraggeranno contatti personali diretti nel campo della cultura, su base sia individuale sia collettiva, come anche fra istituzioni culturali, associazioni di artisti e del mondo dello spettacolo ed altre organizzazioni per offrire maggiori possibilità ai loro cittadini di conoscere direttamente la produzione culturale sia negli altri Stati partecipanti sia proveniente dagli altri Stati partecipanti.

52. Essi assicureranno la libera circolazione di opere d'arte e di altri beni culturali, fatte salve le sole limitazioni che mirano a preservare il proprio patrimonio culturale, sono basate sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed artistica oppure che derivano dai loro impegni internazionali concernenti la circolazione di beni culturali.

53. Essi incoraggeranno la cooperazione e l'impegno artistico congiunto di persone di diversi Stati partecipanti che svolgono attività culturali; faciliteranno, nel modo appropriato, le iniziative specifiche a tale scopo di dette persone, istituzioni e organizzazioni, e incoraggeranno la partecipazione di giovani a tali iniziative. In tale contesto essi incoraggeranno la realizzazione di riunioni e simposi, esposizioni, festival e tournées di complessi o compagnie, nonché i programmi di ricerca e formazione cui possano liberamente partecipare ed apportare contributi anche persone di altri Stati partecipanti.

54. La sostituzione di persone o gruppi invitati a partecipare ad un'attività

culturale avrà carattere eccezionale e sarà soggetta a preventiva approvazione della parte invitante.

55. Essi incoraggeranno lo svolgimento di settimane del cinema, ivi compresi, se del caso, incontri di artisti ed esperti e conferenze sull'arte cinematografica; faciliteranno ed incoraggeranno contatti diretti fra registi cinematografici e produttori per la coproduzione di film, incoraggeranno la cooperazione nel campo della tutela del materiale cinematografico e lo scambio di informazioni e pubblicazioni tecniche sul cinema.

56. Essi esamineranno le possibilità di informatizzare in una forma standardizzata e di diffondere bibliografie e cataloghi di opere e produzioni culturali.

57. Essi incoraggeranno musei e gallerie d'arte a sviluppare contatti diretti al fine, fra l'altro, di organizzare esposizioni, compreso il prestito di opere d'arte, e di effettuare scambi di cataloghi.

58. Essi rinnoveranno i propri sforzi per dare effetto a tutte le disposizioni dell'Atto finale e del Documento conclusivo di Madrid relative alle lingue meno parlate. Essi incoraggeranno inoltre le iniziative destinate ad aumentare il numero delle traduzioni di opere letterarie da e in tali lingue e a migliorarne la qualità, in particolare svolgendo seminari con la partecipazione di traduttori, autori ed editori, con la pubblicazione di dizionari e, ove appropriato, con lo scambio di traduttori sulla base di borse di studio.

59. Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i propri monumenti e oggetti culturali e storici.

60. Essi hanno preso conoscenza dei resoconti del lavoro svolto e delle idee esposte durante il Forum culturale tenutosi a Budapest dal 15 ottobre al 25 novembre 1985. Rilevando che in tale Forum non sono state raggiunte conclusioni, essi hanno accolto favorevolmente il fatto che molte idee e proposte utili esposte in quell'occasione siano state oggetto di rinnovata considerazione nella riunione di Vienna nel quadro dei Seguiti della Csce e che le istituzioni e le organizzazioni degli Stati partecipanti abbiano basato molte attività su tali idee. Essi hanno espresso il loro apprezzamento per gli importanti contributi apportati all'avvenimento da parte di personalità eminenti nel campo della cultura e hanno rilevato, alla luce dell'esperienza acquisita, l'importanza di assicurare, sia in future riunioni di tale genere sia al di fuori di queste, condizioni che permettano una maggiore libertà e spontaneità di espressione.

61. Essi incoraggeranno ogni sforzo mirante a individuare le caratteristiche culturali comuni e a favorire una maggiore consapevolezza del loro retaggio culturale, tenendo debitamente conto dell'originalità e delle diversità delle loro rispettive culture. Conseguentemente essi incoraggeranno le iniziative che possono contribuire ad una migliore conoscenza del retaggio culturale degli altri Stati partecipanti in tutte le sue forme, compresi gli aspetti regionali e l'arte popolare.

62. Essi concordano di convocare un Simposio sul retaggio culturale degli Stati partecipanti alla Csce. Il Simposio si terrà a Cracovia dal 28 maggio al 7 giugno 1991. Vi parteciperanno studiosi e altre personalità degli Stati partecipanti impegnate in attività culturali. Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative del Simposio sono definiti nell'Allegato IX.

### **Cooperazione e scambi nel campo dell'educazione**

63. Essi assicureranno l'accesso ai vari tipi e livelli di educazione a tutti senza discriminazione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o altre, origine nazionale o sociale, censo, nascita o altra situazione.

64. Al fine di incoraggiare una cooperazione più ampia nel campo della scienza e dell'educazione essi faciliteranno libere comunicazioni fra università e altre istituzioni di istruzione superiore e ricerca. Essi inoltre faciliteranno contatti personali diretti, fra l'altro mediante viaggi, fra studiosi, scienziati e altre persone attive in questi campi.

65. Essi assicureranno anche la libertà di accesso da parte di studiosi, insegnanti e studenti di altri Stati partecipanti a materiale informativo accessibile, disponibile in archivi pubblici, biblioteche, istituti di ricerca e organismi analoghi.

66. Essi faciliteranno scambi di scolari fra i propri paesi, sulla base di accordi bilaterali, ove necessario, inclusi gli incontri con le famiglie del paese ospite e il soggiorno nelle loro case, allo scopo di far conoscere agli scolari la vita, le tradizioni e l'educazione negli altri Stati partecipanti.

67. Essi incoraggeranno i propri enti governativi o le istituzioni educative competenti ad inserire, nel modo appropriato, il testo integrale dell'Atto finale nei programmi delle scuole e delle università.

68. Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si trovano nei loro territori possano impartire o rice-

vere un'istruzione sulla propria cultura, fra l'altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell'identità culturale.

69. Essi incoraggeranno le proprie organizzazioni radiotelevisive ad informarsi reciprocamente sulla loro produzione di programmi educativi e ad esaminare la possibilità dello scambio di tali programmi.

70. Essi incoraggeranno i contatti diretti e la cooperazione fra le competenti istituzioni e organizzazioni governative nel campo dell'educazione e della scienza.

71. Essi incoraggeranno ulteriori contatti e la cooperazione fra istituzioni specializzate ed esperti nel campo dell'educazione e della riabilitazione dei minori handicappati.

## *Dimensione umana della Csce*

Gli Stati partecipanti, ricordando gli impegni assunti nell'Atto finale e negli altri documenti Csce concernenti il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i contatti fra le persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario,

Riconoscendo l'esigenza di migliorare l'attuazione dei loro impegni Csce e la loro cooperazione nei settori qui di seguito indicati sotto la dizione «dimensione umana della Csce»,

Sulla base dei Principi e delle disposizioni dell'Atto finale e di altri pertinenti documenti Csce, hanno deciso

1. di scambiarsi informazioni e rispondere alle richieste di informazione e alle osservazioni loro rivolte da altri Stati partecipanti su questioni relative alla dimensione umana della Csce. Tali comunicazioni possono essere inoltrate tramite i canali diplomatici o essere indirizzate a qualsiasi altro organismo appositamente designato;
2. di tenere riunioni bilaterali con altri Stati partecipanti che ne facciano richiesta per esaminare questioni relative alla dimensione umana della Csce, incluse situazioni e casi specifici, al fine di risolverli. La data e il luogo di tali riunioni saranno stabiliti con accordi reciproci tramite i canali diplomatici;
3. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa segnalare agli altri Stati partecipanti, tramite i canali diplomatici, le situazioni e i casi che rientrano nella dimensione umana della Csce, inclusi quelli che sono stati sollevati nelle riunioni bilaterali di cui al paragrafo 2;
4. che qualsiasi Stato partecipante, che lo ritenga necessario, possa fornire informazioni sugli scambi di informazioni e sulle risposte alle sue richieste di informazioni e alle sue osservazioni (paragrafo 1) e sui risultati degli incontri bilaterali (paragrafo 2), comprese le informazioni riguardanti situazioni e casi specifici, alle riunioni della Conferenza sulla dimensione umana, nonché alle riunioni principali nel quadro dei Seguiti della Csce.

Gli Stati partecipanti decidono inoltre di convocare una Conferenza sulla dimensione umana della Csce al fine di conseguire ulteriori progressi per quanto riguarda il rispetto di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i contatti fra persone e le altre questioni aventi un correlativo carattere umanitario. La Conferenza terrà tre riunioni prima della prossima riunione nel quadro dei Seguiti.

La Conferenza

- esaminerà gli sviluppi per quanto riguarda la dimensione umana della Csce, inclusa l'attuazione dei pertinenti impegni Csce;
- valuterà il funzionamento delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4 e discuterà le informazioni fornite in base al paragrafo 4;
- esaminerà proposte concrete per nuove misure miranti a migliorare l'attuazione degli impegni relativi alla dimensione umana della Csce e ad accrescere l'efficacia delle procedure descritte nei paragrafi da 1 a 4.

Sulla base di queste proposte, la Conferenza considererà l'adozione di nuove misure.

La prima riunione della Conferenza si terrà a Parigi dal 30 maggio al 23 giugno 1989.

La seconda riunione della Conferenza si terrà a Copenhagen dal 5 al 29 giugno 1990.

La terza riunione della Conferenza si terrà a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991.

Ordine del giorno, calendario e altre modalità organizzative sono definiti nell'Allegato X.

La prossima riunione nel quadro dei Seguiti della Csce, che si terrà a Helsinki, con inizio il 24 marzo 1992, valuterà il funzionamento delle procedure enunciate nei succitati paragrafi da 1 a 4 e i progressi compiuti nelle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana della Csce. Essa considererà i modi per consolidare ulteriormente e migliorare tali procedure ed adotterà le opportune decisioni.

## 6.

### **Dichiarazione del Comitato dei ministri della Difesa degli Stati firmatari del Patto di Varsavia\***

#### *Raffronto tra la consistenza numerica delle forze armate e degli armamenti del Patto di Varsavia e quella delle forze armate e degli armamenti della Nato in Europa e nei mari adiacenti*

Il Comitato dei ministri della Difesa degli Stati del Patto di Varsavia mette in risalto la straordinaria importanza che le misure unilaterali sovietiche di riduzione delle forze armate e degli armamenti, tra l'altro anche in Europa, annunciate il 7 dicembre 1988 all'Onu dal segretario generale del CC del Pcus e presidente del presidium del Soviet supremo dell'Urss M.S. Gorbaciov, rivestono per il consolidamento della pace mondiale, la sicurezza internazionale e la creazione di un clima di fiducia.

Sulla base delle decisioni prese alle sessioni del Comitato politico consultivo degli Stati del Patto di Varsavia a Budapest (1986), a Berlino (1987) e a Varsavia (1988) e in armonia con il carattere difensivo della dottrina militare dell'alleanza, il Comitato ritiene che nell'epoca attuale gli obiettivi prioritari sono: la prevenzione di una guerra, la fine della corsa alle armi nucleari e convenzionali e l'avvio di un processo di disarmo da portare avanti con continuità.

Le forze armate del Patto di Varsavia e dell'Alleanza nordatlantica stanziata in Europa devono avere una struttura tale da garantire in modo affidabile la propria difesa, ma da non consentire a nessuna delle due parti di scagliare un attacco di sorpresa contro l'altra e neppure di condurre operazioni aggressive. Questo è proprio l'obiettivo cui devono mirare i partecipanti all'imminente negoziato sulla riduzione delle forze armate e degli armamenti convenzionali in Europa.

I partecipanti alla sessione ribadiscono la loro ferma volontà di contribuire a far sì che questo negoziato abbia inizio il più presto possibile e che venga ripreso il lavoro della Conferenza sulle misure atte a promuovere fiducia e sicurezza e sul disarmo in Europa.

\* tratto da «Panorama Ddr» casa editrice Stampa Estera

Essi auspicano che in questi fori negoziali si miri a raggiungere un'intesa sull'eliminazione reciproca di asimmetrie e squilibri tanto su scala paneuropea che in singole regioni, su radicali riduzioni delle forze armate e degli armamenti convenzionali in Europa, sullo sviluppo e sull'estensione delle misure già concordate per promuovere la fiducia tenendo conto della limitazione delle attività militari sul continente europeo e sull'allargamento di tali misure anche alle attività autonome delle forze aeree e navali.

In tale contesto risulta di grande attualità la proposta avanzata nel marzo 1988 dagli Stati del Patto di Varsavia secondo la quale le due alleanze politico-militari dovrebbero effettuare uno scambio ufficiale di dati relativi alle forze armate e agli armamenti convenzionali dei paesi del Patto di Varsavia e della Nato in Europa.

Gli Stati della Nato non hanno dato nessuna risposta positiva a tale proposta ed hanno pubblicato unilateralmente dati tendenziosi come risultato di un approccio selettivo.

Il Comitato dei ministri della Difesa attribuisce, come sempre ha fatto, grande importanza alla rivelazione dei dati reali concernenti le forze armate e gli armamenti convenzionali dei paesi del Patto di Varsavia e della Nato in Europa dall'Atlantico agli Urali.

Il Comitato ritiene inoltre necessario fornire un quadro globale del rapporto tra i potenziali militari delle due alleanze politico-militari in Europa visto in un contesto più ampio.

Le forze armate costituiscono un organismo unitario. Le varie parti in cui sono articolate – forze terrestri, aeree, di difesa antiaerea e navali – operano di concerto, si integrano e si rafforzano a vicenda. Solo attraverso un'analisi globale delle forze armate nel loro complesso è possibile stimare il reale rapporto di forze tra le due parti.

Partendo da questo presupposto, il Comitato dei ministri della Difesa ha deciso di pubblicare i dati relativi alla consistenza numerica delle forze armate e ai principali tipi di armamenti degli Stati del Patto di Varsavia nonché una stima delle forze militari del Patto nordatlantico in Europa e nei mari adiacenti.

Dai dati contenuti nelle tabelle 1 e 2 risulta un equilibrio approssimativo per quanto concerne le forze terrestri ed aeree ed una superiorità della Nato rispetto al Patto di Varsavia pari ad un fattore due nel campo delle forze navali.

La Nato è superiore al Patto di Varsavia per quanto concerne il numero di aerei d'assalto delle forze aeree tattiche e delle forze aeree della marina, degli elicotteri da combattimento e dei sistemi a missili anticarro guidati.

Il Patto di Varsavia è superiore alla Nato per quanto concerne i carri armati, le rampe di lancio per i missili tattici, i caccia intercettori delle

truppe di difesa antiaerea, i cingolati blindati, gli autoblinda e le artiglierie.

Nel campo degli armamenti delle forze navali la Nato possiede una notevole superiorità per quanto concerne gli aerei da combattimento della marina e il numero di grosse unità navali di superficie, tra cui portaerei e portaelicotteri.

Il Patto di Varsavia ha un certo vantaggio nel campo dei sommergibili equipaggiati con missili e con siluri.

I dati indicati non sono stati ovviamente pubblicati per essere usati come cifre di partenza nel futuro negoziato, che va condotto sulla base del mandato concordato, e non intendono sostituire l'oggetto del negoziato stesso.

Con questo approccio globale alla stima delle forze militari in Europa si è voluto unicamente concentrare l'attenzione sulla necessità di affrontare le trattative fin dall'inizio con realismo e di rinunciare ai tentativi di conseguire vantaggi unilaterali.

Il rapporto tra le forze militari in Europa, se se ne considerano tutte le componenti, può essere definito all'incirca paritario, tale da non consentire a nessuna parte di ritenersi in una posizione di netto vantaggio militare.

Inoltre è necessaria una radicale riduzione dell'attuale alto livello di concentrazione di forze armate e di armamenti in Europa al fine di garantire una stabilità che sia fondata su un livello di armamenti ragionevole e sufficiente alla propria difesa.

Il Comitato dei ministri della Difesa ritiene che gli interessi della sicurezza europea impongano l'adozione di misure immediate per eliminare gli attuali squilibri ed asimmetrie, per ridurre considerevolmente le categorie più pericolose di armi offensive, diminuire la consistenza numerica delle forze armate e ristrutturare le due alleanze militari in modo tale da far assumere loro un carattere più spiccatamente difensivo.

La disponibilità dei paesi del Patto di Varsavia a tradurre in azioni concrete gli sforzi mirati alla riduzione del livello della contrapposizione militare in Europa è testimoniata chiaramente dalle misure già decise dai paesi del Patto di Varsavia (Bulgaria, Ungheria, Rdt, Polonia, Romania, Urss e Cecoslovacchia) circa la riduzione unilaterale di forze armate e di armamenti e in particolare dalle nuove iniziative dell'Urss, che prevedono per le proprie forze armate nell'arco dei prossimi due anni, indipendentemente dall'andamento dei negoziati, una riduzione unilaterale di 500.000 uomini e una notevole diminuzione, anch'essa unilaterale, del numero di armamenti e di mezzi tecnici militari pari a:

- 10.000 carri armati
- 8.500 pezzi di artiglieria
- 800 aerei da combattimento

● e che includono il ritiro di sei divisioni corazzate dalla Rdt, dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria.

Il Comitato dei ministri della Difesa degli Stati del Patto di Varsavia esprime la speranza che gli Stati della Nato diano prova di un'analogha disponibilità a progredire verso il consolidamento della stabilità e della sicurezza in Europa, anche attraverso misure unilaterali di riduzione delle proprie forze armate e dei propri armamenti.

*Tab. 1 – Raffronto tra la consistenza numerica delle forze armate del Patto di Varsavia e quella della Nato in Europa e nei mari adiacenti (in migliaia di uomini)\**

	Patto di Varsavia	Rapporto	Nato
Organi di comando: stati maggiori generali (stato maggiore centrale) e amministrazioni principali e centrali dei ministeri della Difesa	30,2	1:1,6	49,47
Esercito, truppe aerotrasportate e forze aeree dell'esercito	1.823,5	1:1,2	2.115,36
Truppe della difesa antiaerea	550,5	4,0:1	137,7
Aviazione	425,1	1:1,1	482,3
Marina	338,0	1:2,0	685,0
Reparti subordinati agli organi centrali (ricognizione, guerra elettronica, strutture per l'addestramento militare, ecc.)	225,4	2,3:1	96,9
Reparti e strutture logistiche delle retrovie delle forze armate	146,3	1,7:1	87,5
Truppe della difesa civile (difesa territoriale)	34,1	5,7:1	6,0
Forze armate complessive in Europa e nei mari adiacenti	3.573,1	1:1	3.660,23

\* (i dati di questa e delle altre tabelle si riferiscono al 1 luglio 1988)

Nota: nei dati relativi alle forze armate del Patto di Varsavia e della Nato non sono compresi i contingenti dei ministeri degli Interni (della polizia militare) e delle truppe di confine.

Tab. 2 – Raffronto tra i principali tipi di armamenti del Patto di Varsavia e della Nato in Europa e nei mari adiacenti

	Patto di Varsavia	Rapporto	Nato
Aerei da combattimento delle forze aeree tattiche dell'aviazione, delle forze aeree della difesa antiaerea e della marina	7.876	1,1:1	7.130
di cui:			
– aerei da combattimento delle forze aeree tattiche dell'aviazione e delle forze aeree della difesa antiaerea	5.355	1:1	5.450
– caccia intercettori delle truppe della difesa antiaerea che non sono in grado di attaccare obiettivi a terra	1.829	36:1	50
– aerei da combattimento delle forze navali	692	1:2,4	1.630
Numero complessivo degli aerei d'assalto (bombardieri e aerei per combattere obiettivi a terra) della flotta delle forze aeree tattiche e delle forze aeree della marina	2.783	1:1,5	4.075
Elicotteri da combattimento, compresi quelli delle forze navali	2.785	1:1,9	5.270
Rampe di lancio per missili tattici	1.608	11,8:1	136
Carri armati	59.470	1,9:1	30.690
Sistemi a missili anticarro guidati	11.465	1:1,6	18.070
Cingolati blindati e autoblinda	70.330	1,5:1	46.900
Lanciamissili, cannoni (di calibro da 75 mm in su) e lanciabombe (di calibro da 50 mm in su)	71.560	1,3:1	57.060
Sommergibili (esclusi quelli equipaggiati con missili balistici strategici)	228	1,1:1	200
di cui a propulsione nucleare	80	1:1	76
Grandi unità navali di superficie (portaerei, navi da battaglia, incrociatori, cacciatorpediniere, fregate, navi da sbarco con un dislocamento di almeno 1.200 tonnellate)	102	1:5	499
di cui:			
– portaelicotteri e portaerei	2	1:7,5	15
– navi con missili da crociera	23	1:11,9	274
– navi da sbarco (con un dislocamento di almeno 1.200 tonnellate)	24	1:3,5	84

*Note relative alle tabelle 1 e 2*

Nel calcolo del rapporto tra le forze armate delle due parti in Europa e nei mari adiacenti sono state prese in considerazione nel contingente totale delle truppe e nel numero degli armamenti tutte

- le forze armate di terra
- le forze armate aeree
- le truppe della difesa antiaerea
- le forze navali
- le truppe dei servizi logistici operativi e di retrovia nonché quelle della difesa civile e territoriale delle due alleanze politico-militari.

Nelle forze armate del Patto di Varsavia sono state incluse per intero le forze di tutte le flotte dislocate nella zona europea, compresi tutti i contingenti della flotta del nord, della flotta baltica e della flotta del Mar Nero dell'Unione Sovietica.

Sulla base di un approccio analogo, nella stima delle forze navali del Patto nordatlantico sono stati inclusi i contingenti ed i mezzi delle forze navali di tutti gli Stati europei occidentali della Nato. Inoltre sono stati presi in considerazione i contingenti e gli armamenti delle forze navali degli Usa che operano nell'Atlantico settentrionale e nel Mediterraneo.

Nel computo totale delle forze armate non sono stati presi in considerazione i contingenti e gli armamenti degli Usa e del Canada che sono stazionati nel proprio territorio o nelle zone immediatamente adiacenti dell'oceano Atlantico né quelli dislocati nell'oceano Pacifico e nell'oceano Indiano.

Nello stesso modo non sono state considerate nel computo totale le forze armate dell'Urss stazionate nella parte asiatica del paese.

Inoltre non sono stati presi in considerazione uomini e mezzi delle forze nucleari strategiche dell'Unione Sovietica e degli Usa né le unità e i reparti equipaggiati con i missili a media gittata che vanno eliminati secondo quanto prescrive il relativo trattato.

Poiché nel computo delle forze di Gran Bretagna e Francia non sono stati presi in considerazione i sommergibili equipaggiati con missili, i missili su plateau Albion (S-3) e i bombardieri Mirage IV, per l'Urss non sono stati considerati i bombardieri medi Tu-22 (tranne quelli delle forze aeree della marina).

Non sono stati inclusi nel computo né i dipendenti civili delle forze armate né i reparti edili militari delle due parti, in quanto in tempo di pace non vengono addestrati militarmente e non portano armi.

Nel raffronto degli armamenti sono stati considerati i tipi principali di armi e di mezzi tecnici militari che si trovano presso i reparti, nei depositi (nella riserva) e nei centri di impiego operativo.

Di essi fanno parte  
come aerei da combattimento

- nel Patto di Varsavia:
  - bombardieri tattici  
Su-24
  - cacciabombardieri  
Su-22, Su-7b, Su-17, MiG-17, MiG-27
  - aerei per combattere obiettivi a terra  
Su-25
  - caccia  
MiG-29, MiG-23, MiG-21, Su-27
  - caccia intercettori delle truppe della difesa antiaerea  
MiG-31, MiG-25, Su-27, Su-15, Tu-128, yak-28
  - aerei da ricognizione e per la guerra elettronica  
MiG-25, MiG-21, Su-17, Su-24, yak-28
  - forze aeree della marina  
Tu-16, Tu-22, Tu-142, Il-38, Be-12, yak-38, Su-17, MiG-21, MiG-23, MiG-29, Su-27
- nella Nato:
  - cacciabombardieri  
Buccaneer, Tornado, F-111, Mirage 5, F-4, F-15, F-16, F-18, Jaguar, Mirage III, F-104, Mirage 2000, F-100, F-35, Draken, F-5, F-84, G. 91
  - aerei per combattere obiettivi a terra A-7, A-10, Harrier, Alpha jet
  - caccia  
F-16, Tornado, Mirage 2000, F-4, F-104, Mirage F1, F-5
  - caccia intercettori della difesa anti-area  
Lightning
  - aerei da ricognizione e per la guerra elettronica  
EF-111, RF-4, Tornado, Jaguar, Mirage F1R, RF-5, Mirage IIIR, RF-16, Nimrod, P-3 Orion, G. 91R, RF-104, RF-84, EC-130, DC-8, Canberra, Shackleton
  - forze aeree della marina  
A-4, A-6, A-7, F/A-18, Sea Harrier, AV-8, Etendard, Super Etendard, F-4, Tornado, F-104, F-14, Crusader, aerei antisommergibile, da ricognizione, per la guerra elettronica, per trasporti e collegamenti

come elicotteri da combattimento

– nel Patto di Varsavia:

- elicotteri per l'appoggio di fuoco  
Mi-24
- elicotteri per il trasporto di avio-truppe  
Mi-8
- elicotteri da ricognizione e per la condotta del fuoco  
Mi-24 e Mi-8
- elicotteri per la guerra elettronica  
Mi-8
- elicotteri della marina  
Ka-25, Ka-27, Ka-29, Mi-14

– nella Nato:

- elicotteri per l'appoggio di fuoco  
Apache, Huey Cobra, Cobra TOW, BO-105P, Lynx, Mangusta, Gazelle
- elicotteri polivalenti  
Iroquois, Black Hawk, BO-105M, Alouette, Lynx, AB.204, AB.205, AB.206, AB.212
- elicotteri da ricognizione  
Kiowa, Gazelle, Alouette
- elicotteri per il trasporto di avio-truppe ed elicotteri speciali  
Puma, EH-1H, EH-60
- elicotteri della marina  
Sea King, Wessex, Lynx, Super Frelon, Alouette, AB.212, Sea Cobra, Sea Stallion, Seahawk, Iroquois

Carri armati

tutti i tipi di carri armati facenti parte degli armamenti del Patto di Varsavia e della Nato

Sistemi a missili anticarro guidati

– nel Patto di Varsavia:

automezzi equipaggiati con missili anticarro guidati a livello di fronte, di armata, di divisione, di reggimento e sistemi mobili a livello di battaglione

– nella Nato:

sistemi analoghi per impiego e per parametri.

Cingolati blindati, autoblinde, cingolati blindati per truppe aerotrasportate, autoblinde da ricognizione e cingolati blindati da ricognizione

Lanciamissili, cannoni dell'artiglieria da campagna con calibro da 75 mm in su, lanciabombe con calibro da 50 mm in su.

---

Tab. 3 – Consistenza numerica totale delle forze armate del Patto di Varsavia in Europa (in migliaia di uomini)

	complessivamente nel Patto di Varsavia	Bulgaria	Ungheria	Rdt	Polonia	Romania	Urss	Ceco- slovac- chia
Organi di comando: stati maggiori generali (stato maggiore centrale) e amministrazioni principali e centrali dei ministeri della Difesa	30,2	1,1	1,2	2,5	2,8	2,2	17,1	3,3
Esercito, truppe aeree trasportate e forze aeree dell'esercito	1.823,5	70,4	54,7	103,3	169,8	110,0	1.187,2	128,1
Truppe della difesa antiaerea	550,5	17,6	19,8	29,9	49,8	22,0	389,1	22,3
Aviazione	425,1	4,5	1,6	4,7	40,9	5,4	345,0	23,0
Marina	338,0	6,3	—	14,2	22,2	6,4	288,9	—
Reparti subordinati agli organi centrali (ricognizione, guerra elettronica, strutture per l'addestramento militare, ecc.)	225,4	14,2	23,5	5,5	21,1	12,0	133,2	15,9
Reparti e strutture logistiche delle retrovie delle forze armate	146,3	2,7	6,0	13,0	33,5	12,0	75,1	4,0
Truppe della difesa civile (difesa territoriale)	34,1	0,7	—	—	6,9	1,0	22,4	3,1
Forze armate complessive in Europa e nei mari adiacenti	3.573,1	117,5	106,8	173,1	347,0	171,0	2.458,0	199,7

Nota: nel computo delle forze armate del Patto di Varsavia non sono stati presi in considerazione i contingenti dei ministeri degli Interni e delle truppe di confine.

*La sicurezza europea  
nell'ambito dei rapporti est-ovest:  
cronologia 1975-1989 (\*)*

*a cura di Roberto Zadra*

**1975**

*luglio*

28 summit Csce a Helsinki; i 35 capi di governo firmano l'Atto finale

*agosto*

3 Repubblica federale tedesca (Rft) e Polonia firmano un accordo relativo all'emigrazione delle minoranze etniche tedesche in Polonia

*ottobre*

1 Italia e Jugoslavia risolvono la controversia su Trieste e accettano le frontiere esistenti

*dicembre*

10-12 i ministri degli esteri della Nato concordano di includere le armi nucleari tattiche nei negoziati Mbfr, proponendo una riduzione di 1.000 testate nucleari americane

29 Turchia e Unione Sovietica stipulano la firma di un trattato di amicizia e di cooperazione

(\*) fonti: IISS: Strategic Survey, 1975-1989 Keesing's Contemporary Archives, 1975-1989 Neue Zürcher Zeitung, gennaio-agosto 1989

## 1976

### *gennaio*

- 8 l'Unione Sovietica per la prima volta annuncia le proprie manovre militari, come previsto dall'Atto finale di Helsinki. Grecia e Turchia invitati a mandare osservatori (15)
- 26 ad Atene, inizia una conferenza balcanica sulla cooperazione economica fra Grecia, Bulgaria, Romania, Jugoslavia e Turchia
- 30 i rappresentanti del Patto di Varsavia ai negoziati Mbfr non giudicano sufficiente la proposta Nato di ritirare 1.000 testate nucleari americane dall'Europa centrale

### *febbraio*

- 19 ai negoziati Mbfr, l'Unione Sovietica propone nuovi tagli e congelamenti sovietici e americani

### *marzo*

- 28 la Nato rifiuta le ultime proposte sovietiche ai negoziati Mbfr

### *maggio*

- 4 primo tra i paesi della Nato, il Regno Unito firma un accordo consolare con la Rdt

### *giugno*

- 10 ai negoziati Mbfr, il Patto di Varsavia presenta per la prima volta le proprie stime sulle reciproche forze armate
- 30 il presidente Giscard annuncia che Francia e Unione Sovietica hanno siglato un accordo su una 'hot line' per la prevenzione di una guerra nucleare occidentale

### *luglio*

- 29 il governo americano segnala l'imminente installazione di nuovi missili sovietici a raggio intermedio, gli SS-20

### *settembre*

- 9 a Berlino, Rft e Rdt risolvono alcuni problemi relativi al transito ai confini

*novembre*

26 durante un vertice a Bucarest, il Patto di Varsavia propone un trattato, nel quale la Nato rinuncia al primo uso di armi nucleari

*dicembre*

10 i ministri degli esteri della Nato rifiutano la proposta del Patto di Varsavia di rinunciare al primo uso di armi nucleari  
16 la Nato presenta nuove stime ai negoziati Mbfr

**1977**

*febbraio*

9 la Spagna istituisce le relazioni diplomatiche con Unione Sovietica, Ungheria e Cecoslovacchia

*aprile*

10 una missione diplomatica sovietica arriva ad Atene, per migliorare i rapporti fra i due paesi  
15 termina senza successo l'undicesimo round dei negoziati Mbfr a Vienna

*maggio*

11 a Ginevra, Stati Uniti e Unione Sovietica iniziano i negoziati per il Salt II  
12 durante il 12mo round Mbfr a Vienna, il Patto di Varsavia rifiuta una proposta occidentale di ridurre le truppe nel centro dell'Europa

*giugno*

20 a Parigi, il presidente francese Giscard assicura il leader sovietico Breznev dell'indipendenza delle forze francesi dalla Nato

*luglio*

10 durante un incontro, i capi di governo della Rft e del Canada, Schmidt e Trudeau, concordano che la distensione Est-Ovest viene indebolita dalla politica nordamericana dei diritti umani  
28 la Spagna fa richiesta formale per l'adesione alla Comunità economica europea (Cee)

*agosto*

16-19 il presidente jugoslavo Tito visita l'Unione Sovietica; un comunicato comune assicura il rispetto sovietico per l'indipendenza della Jugoslavia

*ottobre*

24 a Belgrado, il primo 'seguito' della conferenza Csce dei 35 governi che hanno sottoscritto l'Atto finale di Helsinki del 1975; l'Unione Sovietica propone una nuova conferenza sugli armamenti in Europa e un tetto per le manovre militari in Europa

*novembre*

22 prima visita ufficiale a Vienna dal 1918 di un premier cecoslovacco; Austria e Cecoslovacchia concludono un accordo su confini e relazioni culturali

*dicembre*

29 il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense annuncia che l'Unione Sovietica ha installato SS-20 contro l'Europa occidentale

**1978**

*gennaio*

23 Breznev avverte i paesi della Nato che un'eventuale installazione della bomba al neutrone nuocerebbe alla politica della distensione est-ovest

27 l'Unione Sovietica installa più di 300 missili a raggio intermedio SS-20 vicino al proprio confine con la Polonia

*febbraio*

16 la Spagna rifiuta una richiesta sovietica relativa all'uso delle infrastrutture portuali ad Algeciras

*marzo*

8 la conferenza Csce di Belgrado chiude dopo sei mesi, senza nuovo sostanziale accordo sui diritti umani; la prossima conferenza fissata per il 1980

*aprile*

- 12-14 il presidente della Romania Ceausescu visita Washington  
19 la Nato fa nuove importanti concessioni ai negoziati Mbfr di Vienna

*maggio*

- 4-7 visita del presidente sovietico Breznev a Bonn; siglato un accordo economico fra Unione Sovietica e Rft, della durata di 25 anni  
8 il presidente della Finlandia Kekkonen propone una zona priva di armi nucleari nella Scandinavia

*giugno*

- 8 contro-proposta del Patto di Varsavia ai negoziati Mbfr di Vienna; il Patto accetta le proposte Nato di collettività, parità e selettività nelle riduzioni degli arsenali  
23 Unione Sovietica e Turchia firmano un trattato di amicizia e di cooperazione

*luglio*

- 20 in risposta a nuove tensioni sui diritti umani in Unione Sovietica, l'Olanda congela i propri contatti con l'Urss

*settembre*

- 3 un comunicato comune di Grecia e Unione Sovietica richiede rapporti bilaterali più stretti ed un maggior sforzo per una politica di distensione

*ottobre*

- 3 l'Unione Sovietica cancella la visita programmata del ministro della difesa norvegese, dopo che la Norvegia si è rifiutata di ridare all'Urss la scatola nera di un Tu-126 caduto sul proprio territorio; la Norvegia inizia la decodificazione della scatola nera (12)  
17 in risposta ad un rafforzamento di truppe sovietiche nell'Europa centrale dell'est, truppe nordamericane si muovono verso basi militari nella Rft  
25 Nato e Patto di Varsavia concludono il quinto anno di negoziati Mbfr senza aver raggiunto un accordo

## 1979

### *gennaio*

1 con un accordo bilaterale, Ungheria ed Austria aboliscono il visto per entrare nei loro paesi

### *aprile*

25-28 decimo vertice bilaterale fra Francia ed Unione Sovietica

### *giugno*

18 vertice Usa-Urss a Vienna; Carter e Breznev firmano l'accordo Salt II

24 la Turchia rifiuta agli Stati Uniti il permesso di usare il territorio turco come base per i voli di controllo sopra l'Unione Sovietica

### *ottobre*

6 in occasione del trentesimo anniversario della Germania orientale, a Berlino, il leader sovietico Breznev annuncia il ritiro di 20.000 uomini e di 1.000 carri armati dal territorio della Rdt

### *novembre*

19 il ministro degli Esteri sovietico Gromyko, in visita a Madrid, avverte la Spagna di non aderire alla Nato; prosegue per Bonn (22)

26 a Mosca, Cee e Comecon iniziano il dibattito per un accordo multilaterale di cooperazione

### *dicembre*

5 inizia il primo ritiro di truppe sovietiche dal territorio della Rdt (18 carri armati T-62 e 100 soldati)

12 a Bruxelles, la Nato decide di stazionare 572 nuovi missili a raggio intermedio su territorio europeo (doppia decisione)

17 al negoziato Mbfr di Vienna, la Nato propone di ritirare 13.000 uomini dalla Rft se l'Unione Sovietica ritira 30.000 uomini dall'Est europeo

## 1980

### *gennaio*

12 in seguito ad un parziale embargo deciso dal governo statunitense

- contro l'Unione Sovietica a causa dell'intervento in Afghanistan, la Cee dichiara di non voler far fronte alle esigenze sovietiche con un proprio aumento della vendita di grano
- 30 un previsto incontro fra i leader delle due Germanie, Schmidt e Honecker, salta per via dell'intervento sovietico in Afghanistan
- 31 ricominciano i negoziati Mbfr di Vienna
- maggio*
- 14 gli Stati Uniti iniziano il ritiro di 1.000 vecchie testate atomiche dall'Europa occidentale, come stabilito dalla decisione Nato nel dicembre scorso
- 15 vertice del Patto di Varsavia: richiesta una conferenza europea sul disarmo e sulla politica della distensione
- 19 come primo capo di governo occidentale, il presidente francese Giscard incontra il leader sovietico Breznev a Varsavia
- giugno*
- 30 visita del Cancelliere della Rft a Mosca; Schmidt chiede a Breznev il ritiro sovietico dall'Afghanistan e l'inizio di negoziati sui missili a raggio intermedio
- luglio*
- 10 nuova proposta sovietica ai negoziati Mbfr di Vienna: riduzione di ulteriori 20.000 uomini dall'Europa centrale in cambio di un ritiro di 13.000 uomini statunitensi; l'occidente rimane scettico
- agosto*
- 1 la Tass annuncia l'avvenuto ritiro di 20.000 uomini, 1.000 carri armati e di altro equipaggiamento sovietico, come promesso da Breznev nell'ottobre 1979
- settembre*
- 9 sessione preparatoria per il secondo 'seguito' della conferenza Csce a Madrid
- ottobre*
- 9 la Rdt richiede tassi di cambio obbligatori per i visitatori della Rft; Honecker annuncia che soltanto una accettazione formale dell'esistenza di due Germanie da parte della Rft potrebbe annullare le nuove restrizioni
- 16 inizio di negoziati preliminari fra Stati Uniti e Unione Sovietica sui missili a raggio intermedio

- 20 Grecia e Turchia approvano la proposta Nato di far rientrare la Grecia nella propria struttura militare
- novembre*
- 7 la parata in occasione dell'anniversario della rivoluzione viene boicottata da una dozzina di ambasciatori occidentali; il ministro della difesa Ustinov parla di imperialismo americano e di un aggressivo blocco Nato
- 12 inizia il secondo 'seguito' della conferenza Csce a Madrid
- 13 ai negoziati Mbfr di Vienna, l'Unione Sovietica suggerisce di congelare il livello di forze armate delle due alleanze nel Centro Europa
- dicembre*
- 8 alla conferenza Csce, la delegazione polacca, d'accordo con i partners del Patto di Varsavia, propone una conferenza sulla distensione militare e sul disarmo in Europa, da tenersi a Varsavia nell'ottobre del 1981
- 9 reagendo alla crisi polacca ed al susseguente dispiegamento di truppe sovietiche lungo il confine polacco-sovietico, i ministri della difesa della Nato richiedono agli Stati Uniti 4 aerei di sorveglianza Awacs; gli aerei arrivano due giorni dopo
- 12 i ministri degli esteri della Nato avvertono che un eventuale intervento sovietico in Polonia altererebbe la situazione internazionale e danneggerebbe la politica di distensione
- 1981**
- gennaio*
- 1 la Grecia diventa decimo membro della Cee
- 27 dopo una sospensione di 5 settimane, ricominciano i lavori alla conferenza Csce di Madrid
- 29 dopo una sospensione di sei settimane, ricominciano i negoziati Mbfr di Vienna, che entrano nell'ottavo anno
- giugno*
- 23 il leader sovietico Breznev chiede di migliorare i negoziati Est-Ovest sul controllo degli armamenti; accenna che la proposta di una zona priva di armi nucleari nell'Europa del Nord potrebbe essere estesa anche su territorio sovietico (26)

*luglio*

6-10 visita a Mosca del segretario agli esteri britannico, lord Carrington  
28 i lavori alla conferenza Csce vengono interrotti per tre mesi

*settembre*

4-12 lungo il confine con la Polonia, manovre militari dell'Unione Sovietica – le più grandi dalla seconda guerra mondiale  
7 l'Unione Sovietica avverte che un'eventuale adesione della Spagna alla Nato avrebbe delle conseguenze negative; la Spagna rifiuta la lettera e la rispedisce al mittente

*ottobre*

27 un sottomarino sovietico si arena in un'area interdetta delle acque territoriali svedesi; viene successivamente rilasciato (6 novembre) ricominciano i lavori della conferenza Csce a Madrid

*novembre*

20 la Repubblica federale e l'Unione Sovietica siglano un accordo per un viadotto di gas naturale  
23-25 Breznev in visita dal Cancelliere Schmidt a Bonn  
30 a Ginevra, iniziano i negoziati fra Stati Uniti ed Unione Sovietica sui missili nucleari a raggio intermedio (Inf)

*dicembre*

11-13 il leader della Rdt Honecker incontra il Cancelliere Schmidt  
29 in seguito all'imposizione della legge marziale ed all'instaurazione di un regime militare in Polonia (13), il presidente statunitense Reagan annuncia una lista di sanzioni economiche contro l'Unione Sovietica

**1982**

*gennaio*

7-8 il ministro della Difesa francese Hernu, in visita a Washington, si esprime in favore di un maggiore controllo sulle vendite di equipaggiamento elettronico all'Unione Sovietica  
11 i ministri degli esteri della Nato condannano l'Unione Sovietica per il coinvolgimento nel cambio di potere in Polonia

- 23 la Francia firma un contratto con l'Unione Sovietica sulla vendita di gas naturale
- febbraio*
- 9 ricominciano i lavori alla conferenza Csce di Madrid  
18 ai negoziati Mbfr di Vienna, il Patto di Varsavia chiede un taglio iniziale delle truppe sovietiche ed americane di rispettivamente 20.000 e 13.000 uomini
- marzo*
- 12 si fermano ancora i lavori Csce di Madrid
- aprile*
- 4-5 visita ufficiale del ministro degli esteri sovietico Gromyko in Jugoslavia  
19 il ministro della difesa jugoslavo, generale Ljubicic, in visita ufficiale a Mosca
- maggio*
- 30 la Spagna diventa 16mo membro della Nato
- luglio*
- 17 il 27mo round dei negoziati Mbfr di Vienna concluso senza accordo
- agosto*
- 23 la Francia rifiuta l'iniziativa statunitense dell'embargo verso l'Unione Sovietica come risposta alla crisi polacca e ordina alle proprie aziende di rispettare i contratti
- novembre*
- 9 ricominciano i lavori della conferenza Csce di Madrid  
13 in seguito ad un accordo con i propri alleati europei, il presidente statunitense Reagan revoca le sanzioni sul gasdotto sovietico  
30 i ministri della difesa della Nato optano per l'inizio dell'installazione di missili Pershing II e Cruise alla fine del 1983, qualora non si dovesse pervenire ad un accordo concreto sul controllo di questi armamenti in Europa
- 17 la conferenza Csce di Madrid sospende i lavori fino all'8 febbraio 1983

## 1983

### *giugno*

6 Unione Sovietica e Finlandia prorogano il loro trattato di amicizia e cooperazione di altri 20 anni

### *luglio*

4-6 visita ufficiale del Cancelliere della Rft Kohl a Mosca

### *ottobre*

24 reagendo alla doppia decisione della Nato del dicembre 1979, l'Unione Sovietica annuncia di avere iniziato lo stazionamento di nuovi missili nucleari nell'Est europeo

### *novembre*

8-11 in un incontro con i leaders di Francia, Olanda, Belgio, Italia, Rft e Regno Unito, il Primo ministro canadese Trudeau discute il suo piano per una riduzione delle tensioni est-ovest

14 inizia lo stazionamento dei nuovi missili Cruise nel Regno Unito  
23 arrivano in Rft le prime parti dei nuovi missili Pershing II; in segno di protesta, l'Unione Sovietica abbandona i negoziati Inf di Ginevra

### *dicembre*

7 a Sofia, il Patto di Varsavia si esprime a favore di contromisure allo stazionamento di Cruise e Pershing II nell'Europa occidentale  
15 gli stati del Patto di Varsavia rifiutano di stabilire una data per la riapertura dei negoziati Mbfr di Vienna

## 1984

### *gennaio*

10 l'Unione Sovietica propone un negoziato Nato-Patto di Varsavia per abolire le armi chimiche in Europa

17 a Stoccolma, i 35 paesi della Csce aprono la nuova Conference on Confidence- and Security-Building Measures and Disarmament in Europe (Cde)

25 per promuovere la sua iniziativa di ridurre le tensioni est-ovest, il Primo ministro canadese Trudeau visita Cecoslovacchia, Rdt e Romania

*febbraio*

3-4 visita ufficiale del premier inglese Thatcher in Ungheria  
13 Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania e Jugoslavia partecipano ad una conferenza per una zona priva di armi nucleari nei Balcani

*marzo*

16 dopo una sospensione di tre mesi decisa dai paesi dell'Est, riprendono i negoziati Mbfr di Vienna

*aprile*

3 il ministro della Difesa italiano Spadolini annuncia che i primi 16 missili Cruise stazionati a Comiso sono operativi  
19 ai negoziati Mbfr di Vienna, la Nato propone un nuovo piano per contare le truppe

*maggio*

7 il Patto di Varsavia propone alla Nato di iniziare il negoziato per un trattato est-ovest di non-aggressione, nel quale si esclude l'uso della forza per risolvere le controversie internazionali  
8 inizia la seconda sessione dei negoziati Cde di Stoccolma; terminerà il 4 luglio  
20-22 il presidente francese Mitterand in visita ufficiale a Mosca

*agosto*

17 il presidente statunitense Reagan dichiara che gli Stati Uniti rifiutano ogni interpretazione dell'accordo di Yalta tendente ad accettare la divisione dell'Europa in due sfere di influenza

*settembre*

4 in seguito a pressioni sovietiche, il leader della Rdt Honecker cancella una visita in Rft, prevista per la fine del mese; viene rimandata anche una visita del presidente della Bulgaria Zhikov (9)  
11 inizia la terza sessione dei negoziati Cde di Stoccolma (durerà fino al 12 ottobre)  
27 inizia il 34mo round dei negoziati Mbfr di Vienna

*ottobre*

27 nella cosiddetta «dichiarazione di Roma», i ministri degli esteri e della difesa di Francia, Italia, Rft, Belgio, Olanda, del Regno Unito e del Lussemburgo concordano nel voler rilanciare l'Unione dell'Europa occidentale (Ueo)

*novembre*

24-25 Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia ed Islanda discutono su una zona priva di armi nucleari nell'Europa del nord

*dicembre*

13 chiude il 35mo round dei negoziati Mbfr di Vienna  
14 chiude la quarta sessione dei negoziati Cde di Stoccolma: creati dei gruppi di lavoro e fissato un nuovo incontro per il 29 gennaio 1985

**1985**

*gennaio*

8 la Grecia, nell'approvare il programma di difesa, individua nella Turchia (e non nell'Unione Sovietica) il principale pericolo  
29 inizia la 5a sessione Cde a Stoccolma (chiuderà il 22 marzo)  
31 ricominciano i negoziati Mbfr di Vienna

*febbraio*

14 al negoziato Mbfr di Vienna, l'Unione Sovietica propone di ritirare 33.000 uomini dal centro Europa (13.000 americani, 20.000 sovietici)

*marzo*

3-4 visita ufficiale del ministro degli esteri della Rft, Genscher, a Mosca, per discutere sui negoziati per il controllo degli armamenti

*aprile*

9-10 visita ufficiale del ministro degli esteri olandese, van den Broek, a Mosca, per discutere la posizione olandese sugli Inf

- 23-24 visita ufficiale del presidente della Rdt Honecker in Italia; siglato un trattato di cooperazione economica, industriale e tecnica
- 26 il Patto di Varsavia viene rinnovato per altri 30 anni
- maggio*
- 7 a Toronto, apre la conferenza Csce sui diritti umani, nel quadro dell'Atto finale di Helsinki del 1975
- giugno*
- 17 a Ottawa, chiude il vertice Csce sui diritti umani; nessun accordo finale
- luglio*
- 30 ad Helsinki, conferenza dei 35 paesi della Csce per celebrare il decimo anniversario della firma dell'Atto finale di Helsinki
- settembre*
- 10 inizia il 7mo round del negoziato Cde di Stoccolma
- 18 la Spagna decide di aderire al Cocom, il quale controlla le esportazioni di tecnologia avanzata nei paesi dell'Est
- ottobre*
- 18 chiude il 7mo round Cde di Stoccolma; annunciato un accordo informale per la procedura dei negoziati
- novembre*
- 19-20 a Ginevra, vertice Usa-Urss fra Reagan e Gorbaciov; nessun accordo concreto, ma viene deciso di incontrarsi una volta all'anno
- dicembre*
- 4 il leader polacco Jaruzelski in visita ufficiale a Parigi, per la prima volta in occidente dall'imposizione della legge marziale del 1981
- 5 nuove proposte Nato ai negoziati Mbfr di Vienna: proposto un accordo transitorio della durata di tre anni, periodo nel quale non vengono aumentate le truppe reciproche nel centro Europa
- 15 il segretario di stato statunitense Shultz inizia una serie di visite in Romania, Ungheria e Jugoslavia
- 20 chiude l'ottavo round Cde di Stoccolma

## 1986

### *gennaio*

1 la Spagna e il Portogallo entrano nella Comunità Economica Europea (Cee)

### *febbraio*

17-28 i dodici membri della Cee firmano l'Atto unico europeo  
20 risposta del Patto di Varsavia alla proposta Nato del dicembre 1985, fatta ai negoziati Mbfr di Vienna

### *marzo*

12 referendum in Spagna: il 52,5% della popolazione si esprime in favore dell'adesione spagnola alla Nato

### *aprile*

18 in un discorso a Berlino, il leader sovietico Gorbaciov propone un nuovo negoziato sulle armi convenzionali comprendente tutta la zona dall'Atlantico agli Urali

### *maggio*

6 dopo 13 anni di negoziati, la Rft e la Rdt siglano un accordo su cultura, scienza e sport

### *giugno*

11 il Patto di Varsavia riprende la proposta di Gorbaciov del 18 aprile ed elabora l'appello di Budapest per le riduzioni delle armi convenzionali dall'Atlantico agli Urali  
30 la Nato fa nuove proposte al negoziato Cde di Stoccolma

### *agosto*

19 inizia la sessione finale Cde a Stoccolma; l'Unione Sovietica accetta ispezioni on-site sul proprio territorio

### *settembre*

22 al negoziato Cde di Stoccolma, i 35 paesi trovano un accordo finale per la riduzione del rischio di guerra in Europa

*ottobre*

11-12 vertice fra Reagan e Gorbaciov a Reykjavik, in Islanda; sostanziale progresso su Inf e Start, ma l'incontro non porta a nessun accordo per via delle forti differenze sull'iniziativa di difesa strategica

*novembre*

4 a Vienna, inizia il terzo 'seguito' della conferenza Csce

*dicembre*

11 nella 'dichiarazione di Bruxelles sul controllo delle armi convenzionali', i ministri degli esteri della Nato accettano in linea di principio la proposta dell'Est di negoziare dall'Atlantico agli Urali

**1987**

*gennaio*

12 visita ufficiale del leader polacco Jaruzelski in Italia  
27 alla conferenza Csce di Vienna, la delegazione sovietica fa nuove proposte su diritti umani, relazioni culturali e controllo degli armamenti convenzionali in Europa  
29 riprendono i negoziati Mbfr di Vienna

*febbraio*

17 delegati della Nato e del Patto di Varsavia si incontrano a Vienna, per individuare un nuovo forum per il negoziato sulle armi convenzionali in Europa

*marzo*

19 il negoziato Mbfr di Vienna è nuovamente fermo; riprenderà il 14 maggio  
28 visita ufficiale del premier inglese Thatcher in Unione Sovietica; siglati vari accordi di cooperazione

*aprile*

13 la Turchia chiede di entrare nella Ueo  
14 la Turchia richiede formalmente l'ingresso nella Cee

- 22 Bonn sigla un accordo di cooperazione sull'energia nucleare con l'Unione Sovietica
- maggio*
- 14 visita ufficiale del primo ministro francese Chirac in Unione Sovietica
- 28 con un piccolo aereo privato, lo studente della Rft Matthias Rust atterra sulla piazza rossa di Mosca; il comandante delle forze di difesa aerea Koldunov ed il ministro della Difesa Sokolov sono obbligati alle dimissioni (30)  
vertice dei leaders del Patto di Varsavia a Berlino Est: richiesta una nuova iniziativa per la riduzione delle armi convenzionali in Europa
- giugno*
- 12 in visita a Berlino, il presidente statunitense Reagan chiede all'Unione Sovietica di migliorare i rapporti est-ovest, abbattendo il muro di Berlino
- luglio*
- 2 il negoziato Mbfr di Vienna viene interrotto per l'estate
- 10 a Vienna, i paesi occidentali propongono due livelli di negoziato sulle armi convenzionali in Europa: uno per le misure atte a creare fiducia e sicurezza (fra i 35 stati della Csce), l'altro sui livelli degli armamenti (fra Nato e Patto di Varsavia)
- 14 l'Unione Sovietica accetta in linea di principio le proposte occidentali fatte il 10 luglio
- 23 l'Unione Sovietica propone un doppio-zero globale per gli Inf, ma vuole includere anche i vecchi Pershing 1A stazionati in Rft
- 31 la conferenza Csce si ferma il 22 settembre
- agosto*
- 26 la Rft accetta di rinunciare ai missili Pershing 1A, se Usa e Urss trovano un accordo globale sugli Inf
- settembre*
- 7 prima visita ufficiale del leader della Rdt Honecker a Bonn; siglato un accordo di cooperazione su tecnologia ed ambiente (8)
- 22 riprende la conferenza Csce di Vienna
- 24 a Vienna riprendono i negoziati Mbfr
- 28 l'incontro fra Nato e Patto di Varsavia sulle armi convenzionali, iniziato il febbraio scorso a Vienna, riprende i lavori per elaborare un mandato

*ottobre*

- 20 a Vienna, Nato e Patto di Varsavia concordano di escludere i paesi neutrali e non allineati da futuri negoziati sulla riduzione delle armi convenzionali in Europa
- 27 vertice dei ministri degli esteri e della difesa della Ueo all'Aja; elaborata una 'Platform on European Security Interests', nella speranza di pervenire ad una comune politica di difesa

*novembre*

- 2 a Vienna, Nato e Patto di Varsavia concordano di iniziare – entro il 1988 ed all'interno della Csce – i negoziati formali sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa

*dicembre*

- 8-10 vertice fra Reagan e Gorbaciov a Washington: viene firmato l'accordo per l'eliminazione degli Inf; nei giorni seguenti i paesi direttamente coinvolti nell'accordo firmano gli accordi per le reciproche ispezioni

**1988**

*gennaio*

- 13 Svezia ed Unione Sovietica firmano un accordo sulle reciproche zone di pesca nel mare Baltico
- 18 il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze chiede di togliere tutte le armi nucleari tattiche dall'Europa e propone nuovi tagli per le armi convenzionali
- 26-27 visita del Cancelliere Kohl in Cecoslovacchia, per migliorare i rapporti bilaterali

*febbraio*

- 25 prima della ratifica dell'accordo Inf, l'Unione Sovietica inizia lo smantellamento di missili SS-12 dalla Rdt e dalla Cecoslovacchia

*marzo*

- 18-21 visita ufficiale del leader sovietico Gorbaciov in Jugoslavia

- 30 i ministri degli esteri del Patto di Varsavia chiedono un accordo Start e un negoziato separato per i missili nucleari tattici
- maggio*
- 29 a Mosca, quarto vertice (della durata di cinque giorni) fra Reagan e Gorbaciov; dopo le rispettive ratifiche di Senato (27) e Soviet Supremo (28), il 1 giugno viene firmato l'accordo Inf
- giugno*
- 9 la Cee ed il Comecon firmano un accordo per il riconoscimento reciproco
- luglio*
- 11 durante una visita in Polonia, il leader sovietico Gorbaciov propone un vertice est-ovest sul controllo degli armamenti convenzionali
- agosto*
- 15 Rdt e Cee allacciano relazioni diplomatiche  
29 dopo una breve pausa estiva, riprendono i lavori della conferenza Csce di Vienna
- ottobre*
- 24-26 il Cancelliere Kohl in visita a Mosca; garantisce aiuti economici e annuncia la promessa sovietica di liberare tutti i prigionieri politici entro la fine dell'anno
- novembre*
- 2-4 visita ufficiale del premier inglese Thatcher in Polonia  
14 Spagna e Portogallo diventano membri della Ueo  
25-26 visita ufficiale del presidente francese Mitterand a Mosca; estesi i crediti francesi e decisa una missione spaziale congiunta
- dicembre*
- 7 in un discorso davanti all'ONU, il leader sovietico Gorbaciov propone nuovi tagli unilaterali delle proprie forze convenzionali dislocate in Europa; la Nato reagisce positivamente e propone a sua volta delle riduzioni del 50% (8)  
8-9 visita ufficiale del presidente francese Mitterand in Cecoslovacchia

## 1989

### *gennaio*

- 3 dopo dieci anni di trattative, Svezia e Polonia trovano un accordo sui rispettivi confini nel mare Baltico
- 7-11 a Parigi, conferenza internazionale sulle armi chimiche; il ministro degli esteri sovietico Shevardnadze annuncia l'inizio della distruzione unilaterale del proprio arsenale entro l'anno
- 10 dopo due anni di lavoro, i delegati dei 23 paesi Nato e Patto di Varsavia hanno elaborato il mandato per il negoziato sulle armi convenzionali in Europa (Cfe: Conventional Forces in Europe); il negoziato ha per oggetto le forze convenzionali basate a terra comprese nella zona dall'Atlantico agli Urali; i 23 si impegnano a informare regolarmente i 35 stati della Cde
- 15 i delegati dei 35 paesi della conferenza Csce di Vienna hanno elaborato il documento finale sulla sicurezza militare e sulla cooperazione economica, umanitaria e culturale in Europa; il testo per il mandato Cfe compare come allegato al documento finale
- 18-19 visita ufficiale del presidente francese Mitterand in Bulgaria
- 20 il leader della Rdt Honecker elogia l'esistenza del muro di Berlino e attacca i ministri degli esteri di Stati Uniti e Rft per alcune loro recenti dichiarazioni su quest'ultimo
- 23 durante una visita del capo del governo svedese Carlsson, il leader della Rdt Honecker annuncia una riduzione unilaterale delle proprie forze armate di 10.000 uomini entro il 1990
- 27 Cecoslovacchia e Bulgaria annunciano riduzioni unilaterali dei rispettivi budget militari e delle loro truppe

### *febbraio*

- 2 dopo 16 anni e 493 sessioni di lavoro, chiudono i negoziati Mbfr di Vienna; non è stato concluso nessun accordo finale
- 10 il governo della Rft annuncia di installare una linea diretta con l'Unione Sovietica entro la fine del mese
- 20 per la prima volta, un ambasciatore sovietico rappresenta il suo paese presso la Cee

### *marzo*

- 6-8 a Vienna, i 35 ministri degli esteri della Csce danno il via al negoziato per la riduzione delle forze convenzionali in Europa (Cfe - 23 paesi) ed alla nuova conferenza per migliorare le misure di sicurezza e fiducia in Europa (Cde - 35 paesi)
- 9 a Vienna, iniziano i lavori formali di Cfe e Cde
- 16 il governo francese richiama temporaneamente il proprio ambasciatore presso la Romania, per protesta contro alcune violazioni rumene dei diritti umani

- 21 in chiusura della prima sessione dei lavori Cfe e Cde, primo incontro informale fra i 23 ed i 35
- 26 elezioni per il ristrutturato Congresso dei Deputati del Popolo in Unione Sovietica; 1.500 su 2.250 seggi vengono eletti dal popolo, i rimanenti 750 vengono designati dalle organizzazioni sociali e dal partito comunista; ammessi per la prima volta vari deputati di opposizione
- 27 gli Stati Uniti riducono alcune restrizioni Cocom per l'Unione Sovietica ed i paesi dell'Est
- 28-31 il premier belga Martens in visita ufficiale in Polonia

#### *aprile*

- 3-7 il ministro della difesa francese Chevenement in visita ufficiale in Unione Sovietica
- 4 l'ambasciatore rumeno presso il Regno Unito richiamato in Romania, per via di tensioni sul rispetto dei diritti umani; per ragioni simili, la Rft richiama temporaneamente il proprio ambasciatore (5)
- 5-6 il leader sovietico Gorbaciov in visita ufficiale a Londra
- 7 al largo delle coste norvegesi, affonda un sottomarino nucleare sovietico dell'ultima generazione; una lettera di Gorbaciov al governo norvegese spiega l'accaduto (8)
- 12 i ministri degli esteri del Patto di Varsavia propongono un negoziato per l'eliminazione dei missili nucleari a corto raggio (Snf)
- 15 il presidente della Romania Ceausescu dichiara che il suo paese è in grado di fabbricare armi nucleari, ma che è disposto a rinunciarvi
- 18 a Londra, inizia il forum Csce su informazioni e media fra est ed ovest
- 22-23 vertice fra Grecia e Bulgaria; siglati 3 accordi su cooperazione economica, incidenti in reattori nucleari e per la creazione di una zona priva di armi nucleari e chimiche
- 24 la Cee annulla il negoziato con la Romania per un accordo di commercio e di cooperazione, accusando il paese di non rispettare gli accordi firmati nell'ambito Csce
- 26 inizia il ritiro, annunciato da Gorbaciov nel dicembre scorso, di truppe e carri armati sovietici dall'Ungheria

#### *maggio*

- 2 l'Ungheria inizia a smantellare la cortina di ferro al proprio confine con l'Austria
- 5 in occasione del 40mo anniversario del Consiglio d'Europa, la Finlandia diventa il suo 23mo membro  
a Vienna, inizia il secondo round dei negoziati Cfe e Cde

- 11 in un incontro con il segretario di stato americano Baker, il leader sovietico Gorbaciov annuncia il ritiro unilaterale di 500 testate nucleari dal territorio dei paesi europei del Patto di Varsavia
- 12 chiude il forum Cse di Londra su informazioni e media fra est ed ovest
- 16 secondo incontro informale fra i 23 paesi della Cfe ed i 35 della Cde
- 19 il Regno Unito espelle 11 diplomatici e giornalisti sovietici con l'accusa di spionaggio; l'Unione Sovietica risponde con l'espulsione di 11 diplomatici e giornalisti britannici (20)
- 20 un pilota sovietico atterra con un Mig-29 in Turchia e chiede asilo politico agli Stati Uniti
- 23 nuove proposte del Patto di Varsavia al negoziato Cfe di Vienna
- 25 il Regno Unito espelle 4 diplomatici cecoslovacchi con l'accusa di spionaggio; la Cecoslovacchia risponde con l'espulsione di 4 diplomatici e giornalisti britannici (26)
- 29-30 in occasione del 40mo anniversario, vertice Nato a Bruxelles: nuove proposte su Cfe e Snf (Shortrange Nuclear Forces); rilasciata il «comprehensive concept» sul controllo degli armamenti
- 30 nuove proposte del Patto di Varsavia per il negoziato Cfe a Parigi, inizia la conferenza sulla dimensione umana della Cse

*giugno*

- 4-18 prime elezioni 'semilibere' in Polonia: il Senato ed un terzo della Camera vengono eletti liberamente, i rimanenti due terzi della Camera sono attribuiti direttamente al governo; Solidarnosc conquista tutti i seggi in palio alla Camera e 99 seggi su 100 al Senato
- 9 nuove proposte Nato al negoziato Cde di Vienna
- 15 inizia il ritiro delle truppe sovietiche dalla Polonia
- 23 chiude la conferenza sulla dimensione umana della Cse di Parigi; non viene steso nessun documento finale
- 29 nuova proposta del Patto di Varsavia ai negoziati Cfe di Vienna

*luglio*

- 3 l'instabilità politica polacca fa rimandare un vertice fra Rft e Polonia, previsto per la metà del mese
- 4 un Mig-23 sovietico, partito dalla Polonia, cade su territorio belga, dopo aver sorvolato Rdt, Rft ed Olanda
- 4-5 visita ufficiale del leader sovietico Gorbaciov in Francia; tiene un discorso davanti all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a Strasburgo, dove per la prima volta sono presenti alcuni deputati di Ungheria, Polonia, Unione Sovietica e Jugoslavia (6)
- 6-7 vertice del Patto di Varsavia a Bucarest
- 9-11 il presidente degli Stati Uniti, Bush, in visita ufficiale in Polonia; prosegue per l'Ungheria (11-13)

- 12 Ueo e Soviet Supremo concordano di iniziare un dialogo sui problemi della sicurezza in Europa
- 13 a Vienna, chiude il secondo round Cfe, con nuove proposte della Nato
- 14-16 vertice del Gruppo dei Sette a Parigi; la Cee incaricata di coordinare gli aiuti internazionali per la Polonia e l'Ungheria
- 16 nuovo incidente di un sottomarino sovietico nel mare del Nord; la Norvegia protesta
- 17 a Bruxelles, l'Austria presenta la richiesta ufficiale di adesione alla Cee
- 19 gli Stati Uniti riducono le restrizioni Cocom per l'esportazione di personal computers nei paesi dell'Est
- 25-28 prima visita ufficiale del ministro della difesa sovietico Yazov in Inghilterra
- 27 la Turchia annuncia che dalla fine di maggio più di 200.000 bulgari di origine turca sono fuggiti in Turchia

*agosto*

- 1 a Bruxelles, sotto la direzione della Commissione della Cee, primo incontro dei 24 paesi occidentali per il coordinamento degli aiuti a Polonia e Ungheria
- 7 centinaia di profughi tedesco-orientali rifugiati nelle rappresentanze della Rft in vari paesi dell'Est; chiudono le rappresentanze della Rft di Berlino-Est (7), Budapest e Praga (23); tensioni fra Rdt ed Rft
- 9 la Nato accusa la Bulgaria di non rispettare i diritti umani sanciti nella Csce; Sofia respinge le accuse (15)
- 10 lettera ufficiale dell'Unione Sovietica all'Austria: espressa preoccupazione per la richiesta austriaca di adesione alla Cee
- 11-17 il Senato e la Camera dei deputati polacchi condannano l'intervento del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia nel 1968
- 16 il vertice del partito comunista ungherese prende le distanze dall'intervento del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia nel 1968
- 17-18 il ministro della difesa sovietico Yazov in visita ufficiale in Finlandia
- 20 i Fronti popolari delle repubbliche baltiche dell'Unione Sovietica (Lituania, Lettonia, Estonia) chiedono ad Rft, Rdt, Unione Sovietica ed ONU di annullare il Patto Hitler-Stalin del 1939; seguono manifestazioni di massa con una catena umana lunga 600 km (23)
- 22 la Turchia introduce l'obbligo del visto per le minoranze turche che fuggono dalla Bulgaria; viene interrotto il traffico ferroviario fra i due paesi (26)
- 24 la Camera dei deputati polacca conferma il cattolico Mazowiecki come nuovo primo ministro
- 26 il capo del Kgb, Krjuckov, in visita ufficiale in Polonia

Collana 836

1. Istituto Affari Internazionali, *L'Europa e la sfida dello spazio*
2. Istituto Affari Internazionali, *Le relazioni est-ovest negli anni '90*

Stampa Tipomonza  
Viale Monza, 126 - Milano

## **Le relazioni est-ovest negli anni '90**

I cambiamenti nell'Est, repentini ed in larga misura imprevedibili, rischiano di far apparire superata ogni analisi che non sia solo una diagnosi della situazione esistente, ma ambisca anche ad individuare le possibili linee di sviluppo delle nuove situazioni che vanno creandosi. Di fronte al cambiamento, occorre individuare una strategia all'Ovest, sufficientemente flessibile, in modo che sia rapidamente aggiustabile ed accettabile dalla controparte. Il rapporto di Giscard, Kissinger e Nakasone alla Commissione trilaterale, che costituisce il nucleo di questo volume, non ambisce tanto a fare una diagnosi del mutamento ad Est, quanto a proporre una strategia. Si tratta di un punto fondamentale e tutto sommato non ancora risolto nelle relazioni Est-Ovest.

Poiché il cambiamento all'Est influenzerà profondamente le relazioni Est-Ovest, è parso opportuno far precedere il rapporto alla Trilaterale da un'introduzione e corredarlo di un'ampia documentazione di base e di una cronologia, indispensabili per chiunque voglia comprendere la portata del mutamento e seguire l'evoluzione di tali relazioni.

